

Penale Sent. Sez. 6 Num. 32373 Anno 2019

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO

Relatore: APRILE ERCOLE

Data Udiienza: 04/06/2019

SENTENZA

sui ricorsi presentati da

1. Aiello Francesco, nato a Cutro il 19/12/1957
2. Arena Pasquale, nato a Isola di Capo Rizzuto il 27/08/1957
3. Celi Giuseppe, nato a Catanzaro il 03/10/1977
4. Cristofaro Dario, nato a Catanzaro il 12/05/1962
5. Diletto Alfonso, nato a Cutro il 12/05/1967
6. Diletto Michele, nato a Crotone il 29/09/1986
7. Diletto Salvatore, nato a Crotone il 05/09/1990
8. Gentile Francesco, nato a Isola di Capo Rizzuto il 15/02/1959
9. Gerace Salvatore, nato a Cutro il 16/09/1969
10. Grande Aracri Antonio, nato a Cutro il 08/11/1960
11. Grande Aracri Ernesto, nato a Crotone il 18/02/1970
12. Grande Aracri Nicolino, nato a Cutro il 20/01/1959
13. Greco Angelo, nato a San Mauro Marchesato il 16/11/1965
14. Lamanna Francesco, nato a Cutro il 06/04/1961
15. Maletta Antonio, nato a Catanzaro il 28/12/1979
16. Martino Luigi, nato a Catanzaro il 16/12/1987



17. Mauro Francesco, nato a Petilia Policastro il 12/06/1963
18. Nicoscia Domenico, nato a Isola di Capo Rizzuto il 27/06/1962
19. Riillo Carmine, nato a Crotona il 12/03/1977
20. Salerno Antonio, nato a Crotona il 09/01/1980
21. Stranieri Benedetto Giovanni, nato a Salve il 04/06/1963
22. Villirillo Romolo, nato a Crotona il 07/04/1978

avverso la sentenza del 19/07/2018 della Corte di assise di appello di Catanzaro;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso di Dario Cristofaro, e il rigetto dei ricorsi di Francesco Aiello, Pasquale Arena, Giuseppe Celi, Alfonso Diletto, Michele Diletto, Salvatore Diletto, Francesco Gentile, Salvatore Gerace, Antonio Grande Aracri, Ernesto Grande Aracri, Nicolino Grande Aracri, Angelo Greco, Francesco Lamanna, Antonio Maletta, Luigi Martino, Domenico Nicoscia, Carmine Riillo, Antonio Salerno, Benedetto Giovanni Stranieri e Romolo Villirillo;

uditi per gli imputati:

- l'avv. Romualdo Truncè per l'Aiello;
- l'avv. Giancarlo Pittelli per l'Arena;
- l'avv. Anselmo Mancuso per il Celi;
- l'avv. Fabrizio Costarella per il Cristofaro;
- l'avv. Gianni Russano per Alfonso Diletto;
- l'avv. Luigi Colacino per Michele e Salvatore Diletto, per Antonio Grande Aracri, per il Lamanna e per il Villirillo; e, unitamente all'avv. Valerio Vianello Accorretti, per Ernesto Grande Aracri;
- l'avv. Salvatore Staiano per il Gentile, unitamente all'avv. Gregorio Viscomi per Nicolino Grande Alacri; e, unitamente all'avv. Sergio Rotundo, per il Greco;
- l'avv. Antonietta Denicolò Gigliotti per il Gerace e per il Nicoscia;
- l'avv. Sergio Rotundo per il Maletta e per il Salerno;
- l'avv. Gregorio Viscomi per il Martino;
- l'avv. Gianni Russano, in sostituzione dell'avv. Stefano Nimpo, per il Mauro;
- l'avv. Luca Cianferoni e l'avv. Pasquale Le Pera per il Riillo;
- l'avv. Pasquale Bartolo per lo Straniero,

che, riportandosi ai motivi dei rispettivi ricorsi, hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di assise di appello di Catanzaro riformava parzialmente la pronuncia di primo grado emessa, in sede di abbreviato, il 04/11/2016 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, dichiarando Dario Cristofaro colpevole del reato di cui all'art. 416 *bis*, commi 1, 2, 3, 4 e 5, cod. pen. (commesso in Catanzaro e zone limitrofe, nel 2012 e 2013, capo B), Michele Diletto e Luigi Martino colpevoli del reato di cui agli artt. 81, 110, 628, commi 1 e 3, n. 1 e 3, cod. pen. (commesso in Cutro fino al 5 marzo 2011, capo L2), il solo Diletto anche del reato di cui agli artt. 61 n. 2, 81 cod. pen., 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967 (commesso in Cutro fino al 5 marzo 2011, capo L3), e Carmine Riillo colpevole dei reati di cui agli artt. 416 *bis*, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, cod. pen. (commesso in Crotone e in altre parti del territorio italiano e estero, dal 2010 al marzo 2013, capo C), 81, 629, commi 1 e 2, 628, comma 3, n. 3, cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991 (commesso in Isola di Capo Rizzuto dall'estate del 2011 al gennaio 2013, capo J); rideterminando la pena finale per Ernesto e Nicolino Grande Aracri, e per Angelo Greco; applicando talune pene accessorie a tre imputati; assolvendo alcuni imputati e dichiarando la nullità della sentenza nei confronti di altri, limitatamente a specifici capi di imputazione; e confermava nel resto l'anzidetta sentenza di primo grado con la quale erano stati condannati alle pene di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile:

- Francesco Aiello, in relazione al reato di cui all'art. 416 *bis*, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, cod. pen. (commesso in Crotone, in altre parti del territorio italiano e estero, dal 10 marzo 2010 fino all'esercizio dell'azione penale, capo A);
- Pasquale Arena, in relazione al reato di cui all'art. 416 *bis*, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, cod. pen. (commesso in Crotone e in altre parti del territorio italiano e estero, dal 2010 al marzo 2013, capo C);
- Giuseppe Celi, in relazione ai reati di cui agli artt. 416 *bis*, commi 1, 2, 3, 4 e 5, cod. pen. (commesso in Catanzaro e zone limitrofe, nel 2012 e 2013, capo B), 81, 110, 56 e 629, commi 1 e 2, cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991 (in Catanzaro Lido tra il 3 e il 4 marzo 2013, capo B2); tra il 14 e il 15 marzo, capi B3), B4) e B5); il 4 giugno 2013, capi B6), B8) e B9); 2, 4 e 7 legge 895 del 1967 (in Catanzaro, tra il 19 e il 23 giugno 2013, capo B10);

- Alfonso Diletto, in relazione al reato di cui all'art. 416 *bis*, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, cod. pen. (commesso in Crotone, in altre parti del territorio italiano e estero, dal 10 marzo 2010 fino all'esercizio dell'azione penale, capo A);
- Michele Diletto, in relazione ai reati di cui agli artt. 416 *bis*, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, cod. pen. (commesso in Crotone, in altre parti del territorio italiano e estero, dal 10 marzo 2010 fino all'esercizio dell'azione penale, capo A), 81 cod. pen., 1, 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967, 23 legge n. 110 del 1975, 7 legge n. 203 del 1991 (commesso in Cutro fino al 7 marzo 2011, capo L1);
- Salvatore Diletto, in relazione al reato di cui all'art. 416 *bis*, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, cod. pen. (commesso in Crotone, in altre parti del territorio italiano e estero, dal 10 marzo 2010 fino all'esercizio dell'azione penale, capo A);
- Francesco Gentile, in relazione al reato di cui all'art. 416 *bis*, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, cod. pen. (commesso in Crotone e in altre parti del territorio italiano e estero, dal 2010 al marzo 2013, capo C);
- Salvatore Gerace, in relazione al reato di cui all'art. 416 *bis*, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, cod. pen. (commesso in Crotone, in altre parti del territorio italiano e estero, dal 10 marzo 2010 fino all'esercizio dell'azione penale, capo A);
- Antonio Grande Aracri, in relazione al reato di cui all'art. 416 *bis*, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, cod. pen. (commesso in Crotone, in altre parti del territorio italiano e estero, dal 10 marzo 2010 fino all'esercizio dell'azione penale, capo A);
- Ernesto Grande Aracri, in relazione ai reati di cui agli artt. 416 *bis*, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, cod. pen. (commesso in Crotone, in altre parti del territorio italiano e estero, dal 10 marzo 2010 fino all'esercizio dell'azione penale, capo A), 110, 81, 575, 576, comma 1, n. 1, 577 cod. pen. (commesso in Cutro il 10 maggio 2004, capo E), 110, 81, 56 e 575, 576, comma 1, n. 1, 577 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991 (commesso in Cutro il 10 maggio 2004, capo F), 110, 81, 61 n. 2 cod. pen., 12 legge n. 487 del 1974, 23 legge n. 110 del 1975, 648 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991 (commesso in Cutro il 10 maggio 2004, capo G), 110, 81, 61 n. 2, 648 cod. pen. (commesso in Cutro il 10 maggio 2004, capo H);
- Nicolino Grande Aracri, in relazione ai reati di cui agli artt. 416 *bis*, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, cod. pen. (commesso in Crotone, in altre parti del territorio italiano e estero, dal 10 marzo 2010 fino all'esercizio dell'azione penale, capo A), 110, 81, 575, 576, comma 1, n. 1, 577 cod. pen. (commesso in Cutro il 10 maggio 2004, capo E), 110, 81, 56 e 575, 576, comma 1, n. 1, 577 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991 (commesso in Cutro il 10 maggio 2004, capo F), 110, 81, 61 n. 2 cod. pen., 12 legge n. 487 del 1974, 23 legge n. 110 del 1975, 648 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991 (commesso in Cutro il 10 maggio 2004, capo G), 110, 81, 61 n. 2, 648 cod. pen. (commesso in Cutro il 10 maggio 2004, capo H),

81, 110, 56 e 629, commi 1 e 2, 628, comma 3, n. 3, cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991 (commesso in Cutro e Isola di Capo Rizzuto fino al 14 agosto 2011, capo I);

- Angelo Greco, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, 575, 576, comma 1, n. 1, 577 cod. pen. (commesso in Cutro il 10 maggio 2004, capo E), 110, 81, 56 e 575, 576, comma 1, n. 1, 577 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991 (commesso in Cutro il 10 maggio 2004, capo F), 110, 81, 61 n. 2 cod. pen., 12 legge n. 487 del 1974, 23 legge n. 110 del 1975, 648 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991 (commesso in Cutro il 10 maggio 2004, capo G), 110, 81, 61 n. 2, 648 cod. pen. (commesso in Cutro il 10 maggio 2004, capo H);

- Francesco Lamanna, in relazione al reato di cui all'art. 416 *bis*, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, cod. pen. (commesso in Crotone, in altre parti del territorio italiano e estero, dal 10 marzo 2010 fino all'esercizio dell'azione penale, capo A);

- Antonio Maletta, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110, 56 e 629, commi 1 e 2, cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991 (in Catanzaro Lido, tra il 14 e il 15 marzo, capi B3), B4), B5);

- Francesco Mauro, in relazione al reato di cui all'art. 416 *bis*, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, cod. pen. (commesso in Crotone, in altre parti del territorio italiano e estero, dal 10 marzo 2010 fino all'esercizio dell'azione penale, capo A);

- Domenico Nicoscia, in relazione al reato di cui all'art. 416 *bis*, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, cod. pen. (commesso in Crotone e in altre parti del territorio italiano e estero, dal 2010 al marzo 2013, capo C);

- Antonio Salerno, in relazione al reato di cui all'art. 416 *bis*, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, cod. pen. (commesso in Crotone, in altre parti del territorio italiano e estero, dal 10 marzo 2010 fino all'esercizio dell'azione penale, capo A);

- Benedetto Giovanni Stranieri, in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110, 416 *bis* cod. pen. (commesso in Roma, provincia di Crotone e territorio nazionale dal marzo 2012 fino alla data del suo fermo, capo A1);

- Romolo Villirillo, in relazione al reato di cui all'art. 416 *bis*, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, cod. pen. (commesso in Crotone, in altre parti del territorio italiano e estero, dal 10 marzo 2010 fino all'esercizio dell'azione penale, capo A).

Rilevava la Corte territoriale (anche ponendo rimedio alle lacune motivazionali presenti nella sentenza di primo grado, che ne avevano determinato la nullità, ritenuta emendabile) come le emergenze processuali – in specie le attendibili dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, in particolare quelle di Angelo Salvatore Cortese e Giuseppe Vrenna, il contenuto delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni soprattutto ambientali effettuate dagli inquirenti, nonché il tenore di varie sentenze anche passate in giudicato - avessero

dimostrato la responsabilità di Ernesto e Nicolino Grande Aracri e di Angelo Greco, in relazione all'episodio di omicidio aggravato di Antonio Dragone e del contestuale tentato omicidio di Giovanni Spadafora e Antonio Ciampà, con connessi reati in materia di armi, fatti per i quali in altro processo definito era stata già accertata la colpevolezza del coimputato Giovanni Abramo; la responsabilità di numerosi imputati in relazione alla loro partecipazione all'associazione di stampo mafioso nota come 'ndrangheta, in specie alle sue articolazioni denominate 'locale' di Cutro e 'locale' di Isola di Capo Rizzuto, nonché dell'avv. Stranieri per concorso esterno nel medesimo sodalizio, e di altri imputati in relazione alla partecipazione ad ulteriori articolazioni di quella medesima organizzazione criminale; la colpevolezza di singoli imputati in relazione alla commissione di specifici delitti contro il patrimonio e di connessi reati in materia di armi.

Avverso tale sentenza di secondo grado hanno presentato ricorso gli imputati elencati in epigrafe.

2. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Romualdo Truncè, Francesco Aiello ha dedotto i seguenti quattro motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 178 lett. b) e c), e 581, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per avere la Corte di assise di appello erroneamente confermato la pronuncia di primo grado benché la stessa fosse del tutto priva di motivazione in ordine alle ragioni dell'affermazione di responsabilità dell'Aiello in relazione al delitto associativo ascrittogli al capo A) della rubrica, omissione che ne aveva determinato la nullità non sanabile nel giudizio di secondo grado.

2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 24 Cost., 6 CEDU e 2 prot. n. 7 CEDU, per avere la Corte territoriale violato con la propria decisione il principio del doppio grado di giurisdizione di merito, tutelato anche dalle indicate norme di fonte sovranazionale.

2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 195, 210 e 197 *bis* cod. proc. pen., per avere la Corte calabrese confermato la condanna valorizzando le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuseppe Liperoti contraddittorie e non riscontrate, in parte replicando notizie già fornite dalla stampa, e comunque *de relato*, dunque inutilizzabili per il mancato ascolto del teste di secondo grado.

2.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 416 *bis* cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte catanzarese confermato la pronuncia di prime cure, senza chiarire quale fosse stato il ruolo dell'Aiello nella vicenda afferente all'emissione di un assegno, quali le ragioni degli incontri o delle riunioni

conviviali con taluni coimputati, in specie in casa di Nicolino Grande Aracri, circostanze idonee a comprovare al più una sua contiguità al gruppo criminale in argomento, non anche una sua stabile partecipazione all'associazione per delinquere.

3. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Giancarlo Pittelli, Pasquale Arena ha dedotto i seguenti tre motivi.

3.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 521 e 604 cod. proc. pen., per avere la Corte di assise di appello provveduto a redigere per la prima volta la motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza dell'Arena, sostituendosi al giudice di primo grado nella cui sentenza era del tutto assente un apparato argomentativo, pronuncia perciò affetta da una nullità non emendabile.

3.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416 *bis* cod. pen., per avere la Corte di merito confermato la condanna di primo grado sulla base di una mera elencazione di fonti di prova e senza spiegare quale fosse stato il ruolo dell'Arena, già condannato in passato per la partecipazione ad altra 'locale' della 'ndrangheta.

3.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 81 cod. pen., 125 e 546 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale disatteso tanto l'eccezione difensiva di violazione del *bis in idem*, quanto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione con il reato associativo oggetto di precedente condanna.

4. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Anselmo Mancuso, Giuseppe Celi ha dedotto i seguenti cinque motivi.

4.1. Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 604 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la nullità della sentenza per assoluta mancanza della motivazione.

4.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 416 *bis* cod. pen., per avere la Corte di assise di appello confermato la condanna del Celi in relazione al delitto contestatogli al capo B) senza spiegare perché l'associazione di stampo mafioso operante in Catanzaro, di cui all'anzidetta imputazione, possa essere considerata derivazione di quella operante in Cutro, oggetto dell'addebito formulato ad altri imputati nel capo A), essendosi i giudici di merito limitati a copiare il contenuto della ordinanza cautelare a suo tempo emessa nei riguardi del prevenuto; e senza spiegare perché le tentate estorsioni asseritamente commesse dal Celi fossero state commesse per agevolare l'indicato sodalizio criminale, considerato che il capo della 'cellula' catanzarese è stato mandato assolto da quei reati, che

in una intercettazione il Celi aveva dichiarato al suo interlocutore "di non essere sotto a nessuno" e che in altra conversazione captata lo zio del Celi, tal 'Pino', era stato indicato come uno che, come "tutti a Lido, pagava...".

4.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 7 legge n. 203 del 1991, per avere la Corte catanzarese riconosciuto immotivatamente l'aggravante del metodo mafioso in relazione alle fattispecie di tentata estorsione.

4.4. Violazione di legge, per avere la Corte calabrese erroneamente ritenuto sussistente l'aggravante dell'associazione armata, richiamando l'episodio della detenzione di un'arma da parte del Celi, contestato al capo B10), per il quale è stata però esclusa l'aggravante del metodo mafioso.

4.5. Violazione di legge, in relazione all'art. 133 cod. pen., per avere la Corte territoriale lasciata immutata la pena inflitta al Celi benché per lo stesso fosse stata annullata la pronuncia di primo grado con riferimento al reato di cui al capo d'imputazione B7).

5. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Fabrizio Costarella, Dario Cristofaro ha dedotto, con un unico punto, la violazione di legge, in relazione all'art. 416 *bis* cod. pen., ed il vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte di assise di appello, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, condannato il prevenuto valorizzando scarse circostanze del tutto inidonee a provare la sua adesione all'associazione per delinquere di stampo mafioso oggetto di addebito.

6. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Gianni Russano, Alfonso Diletto ha dedotto i seguenti cinque motivi.

6.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., per avere la Corte di assise di appello confermato la condanna dell'imputato limitandosi a copiare l'apparato argomentativo contenuto nella ordinanza di applicazione all'imputato della misura cautelare, e senza esplicitare le ragioni circa la sussistenza delle circostanze aggravanti, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena.

6.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 416 *bis* cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ommesso di valutare la memoria difensiva depositata il 29/09/2016 ed i documenti ad essa allegati, riguardanti altre vicende giudiziarie che avevano visto Alfonso Diletto estraneo ad alcune ipotesi di reato, che le accuse rivoltegli dal collaboratore Cortese erano state giudicate 'ininfluenti' da altra autorità giudiziaria e che per i medesimi fatti il predetto era stato già sottoposto ad indagini dall'autorità giudiziaria di Reggio

Emilia; nonché per non avere spiegato le ragioni per le quali il Diletto dovesse essere considerato partecipe dell'articolazione di Cutro della 'ndrangheta calabrese, in presenza di dichiarazioni generiche dei collaboratori e in assenza di elementi concreti di riscontro di una sua adesione a quel gruppo criminale.

6.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte calabrese ingiustificatamente disatteso l'eccezione difensiva di violazione del principio del *bis in idem*, essendo stato Alfonso Diletto già giudicato per i medesimi fatti dall'autorità giudiziaria emiliana.

6.4. Violazione di legge, in relazione ai commi 4 e 5 dell'art. 416 *bis* cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito confermato la condanna anche con riferimento all'aggravante della disponibilità delle armi, utilizzando formule motivazionali 'stereotipate' e senza indicare gli elementi da cui desumere la prova della consapevolezza dell'imputato circa la disponibilità di armi da parte di altri sodali.

6.5. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62 *bis* e 133 cod. pen. e vizio di motivazione, per avere la Corte di secondo grado immotivatamente disatteso la richiesta difensiva di concessione delle circostanze attenuanti generiche e non giustificato le scelte in ordine alla dosimetria della pena inflitta.

7. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Luigi Colacino, Michele Diletto ha dedotto i seguenti otto motivi.

7.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 546, 125 e 604 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di assise di appello, pur avendo preso atto della nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione, deciso nel merito anziché disporre la trasmissione degli atti al primo giudice.

7.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 533 cod. proc. pen. e 6 CEDU, per avere la Corte di merito confermato la condanna dell'imputato in ordine ai reati contestatigli ai capi A) e L1) e, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero ed in riforma della prima pronuncia, condannato il prevenuto per i reati ascrittigli ai capi L2) e L3), valorizzando una intercettazione inutilizzabile e senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'assunzione di prove dichiarative decisive, mediante l'ascolto dei testi Angela Macrì, Michele Vasapollo, Antonio De Luca e Rosa Trento Perna.

7.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 442 cod. proc. pen., per avere la Corte catanzarese confermato la condanna del Diletto in ordine al contestatogli reato di rapina commesso il 5 marzo 2011, utilizzando le dichiarazioni

accusatorie del collaboratore Giuseppe Liperoti che non facevano parte del materiale probatorio agli atti al momento della instaurazione del rito abbreviato.

7.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 191, 266 e segg. cod. proc. pen., per avere la Corte calabrese riconosciuto la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli ai capi L1), L2) e L3), valorizzando il contenuto dei brogliacci aventi ad oggetto una intercettazione inutilizzabile in assenza del relativo file audio.

7.5. Violazione di legge, in relazione all'art. 416 *bis* cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di secondo grado omesso di spiegare quali fossero gli elementi da cui desumere la prova della partecipazione di Michele Diletto alla contestata associazione di stampo mafioso, erroneamente interpretando il contenuto di una serie di conversazioni intercettate.

7.6. Violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito riconosciuto la responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti ascrittigli ai capi L1), L2) e L3), valorizzando dati informativi non univoci e logicamente slegati tra loro.

7.7. Violazione di legge, in relazione ai commi 4 e 5 dell'art. 416 *bis* cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di Catanzaro ingiustificatamente ritenuto che le armi asseritamente utilizzate da Michele Diletto per un rapina sarebbero armi nella disponibilità della cosca 'ndranghetistica di Cutro, circostanza quest'ultima con riferimento alla quale non vi sono elementi per collegare il dato oggettivo alla consapevolezza o alla ignoranza colpevole del prevenuto.

7.8. Violazione di legge, in relazione all'art. 62 *bis* cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale erroneamente negato all'imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, benché egli avesse offerto significativi elementi di valutazione connessi alle sue condizioni familiari, sociali e economiche disagiate.

8. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Luigi Colacino, Salvatore Diletto ha dedotto i seguenti cinque motivi.

8.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 546, 125 e 604 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di assise di appello, pur avendo preso atto della nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione, deciso nel merito anziché disporre la trasmissione degli atti al primo giudice.

8.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 416 *bis* cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di secondo grado omesso di spiegare quali fossero gli elementi da cui desumere la prova della partecipazione di Salvatore

Diletto alla contestata associazione di stampo mafioso, erroneamente interpretando il contenuto di una serie di emergenze processuali.

8.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito riconosciuto la responsabilità dell'imputato in ordine al predetto delitto associativo, benché i due collaboratori di giustizia Angelo Salvatore Cortese e Giuseppe Liperoti non lo avessero menzionato come appartenente a quel sodalizio criminale.

8.4. Violazione di legge, in relazione ai commi 4 e 5 dell'art. 416 *bis* cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di Catanzaro ingiustificatamente ritenuto che, per l'aggravante della disponibilità delle armi da parte della cosca 'ndranghetistica di Cutro, vi fossero elementi per collegare il dato oggettivo alla consapevolezza o alla ignoranza colpevole del prevenuto.

8.5. Violazione di legge, in relazione all'art. 62 *bis* cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale erroneamente negato all'imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, benché risultasse lo svolgimento da parte del prevenuto di un'attività lavorativa lecita ed avesse offerto significativi elementi di valutazione connessi al suo comportamento processuale, e alle sue condizioni familiari e sociali.

9. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Salvatore Staiano, Francesco Gentile ha dedotto i seguenti due motivi.

9.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 521 e 604 cod. proc. pen., e mancanza di motivazione, per avere la Corte di assise di appello confermato la sentenza di condanna di primo grado, benché avesse riscontrato l'assenza in tale provvedimento di contestazione al Gentile del fatto-reato di cui al capo C) e del relativo apparato motivazionale, situazione questa che avrebbe dovuto imporre una declaratoria di inesistenza ovvero di nullità della pronuncia gravata.

9.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416 *bis* cod. pen., e vizio di motivazione, per apparenza e contraddittorietà, per essersi la Corte territoriale limitata ad elencare una serie di fonti di prova, senza spiegare quali fossero gli elementi sui quali basare l'affermazione di esistenza della cosca 'ndranghetistica facente capo alla famiglia Arena, oggetto di addebito in relazione al periodo contestato, e di una partecipazione a tale gruppo da parte del Gentile.

10. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Antonietta Denicolò Gigliotti, Salvatore Gerace ha dedotto i seguenti due motivi.

10.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 546, comma 1, lett. e), e 604, comma 5, cod. proc. pen., 6 CEDU, e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di assise di appello erroneamente giudicato infondata l'eccezione difensiva di nullità della sentenza di primo grado, benché tale invalidità fosse stata riconosciuta, ma ritenuta emendabile con una integrazione della motivazione mancante, e fosse stato così impedito alla difesa di sindacare con l'impugnazione gli specifici punti della decisione gravata, così come pure stabilito dalla suddetta disposizione della CEDU.

10.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62 *bis* e 133 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e illogicità, per avere la Corte distrettuale immotivatamente disatteso la richiesta difensiva di riconoscimento della circostanze attenuanti generiche, senza considerare che il Gerace è gravato da un unico, risalente e non grave precedente penale, e svolgeva una regolare attività lavorativa.

11. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Luigi Colacino, Antonio Grande Aracri ha dedotto i seguenti sette motivi.

11.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 546 e 125 cod. proc. pen., 111 Cost., e vizio di motivazione, per avere la Corte di assise di appello, pur avendo preso atto della nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione, deciso nel merito anziché disporre la trasmissione degli atti al primo giudice, così pure privando l'imputato di un grado di giudizio di merito.

11.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., per avere la Corte di merito confermato la condanna dell'imputato valorizzando il contenuto di materiale intercettivo, senza però rispondere alle specifiche doglianze che erano state formulate dalla difesa, in specie di quella collegata ai risultati di un accertamento tecnico fonico eseguito dal prof. Romito, idoneo a togliere valenza al riconoscimento visivo e vocale effettuato dal personale di polizia giudiziaria, peraltro connesso ad una registrazione non più disponibile.

11.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 191, 234 e 267 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte catanzarese erroneamente disatteso la eccezione difensiva di inutilizzabilità di video fotogrammi divenuti irrecuperabili.

11.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 416 *bis* cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di secondo grado omissivo di spiegare quali fossero gli elementi da cui desumere la prova della partecipazione di Antonio Grande Aracri alla contestata associazione di stampo mafioso, e per avere

valorizzato dati conoscitivi del passato, concernenti condotte associative già coperte da pronunce passate in giudicato, senza chiarire quale sia stato il ruolo del prevenuto, in specie in relazione alla condotta di organizzazione e direzione che gli è stata addebitata.

11.5. Violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito riconosciuto la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto associativo ascrittogli, valorizzando le dichiarazioni generiche rese dai collaboratori di giustizia Angelo Salvatore Cortese e Giuseppe Liparoti, in parte riferibili ad episodi del passato o rese *de relato*, comunque rese da soggetti di cui non è stata vagliata l'attendibilità soggettiva e oggettiva, e prive di riscontri esterni individualizzanti.

11.6. Violazione di legge, in relazione ai commi 4 e 5 dell'art. 416 *bis* cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di Catanzaro ingiustificatamente ritenuto che, per l'aggravante della disponibilità delle armi da parte della cosca 'ndranghetistica, vi fossero elementi per collegare il dato oggettivo alla consapevolezza o alla ignoranza colpevole del prevenuto.

11.7. Violazione di legge, in relazione all'art. 62 *bis* cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale erroneamente negato all'imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, benché avesse offerto significativi elementi di valutazione connessi alle sue precarie condizioni di salute.

12.1. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Luigi Colacino, Ernesto Grande Aracri ha dedotto i seguenti dieci motivi.

12.1.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 546, 125 e 604 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di assise di appello, pur avendo preso atto della nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione e incompletezza del dispositivo (assenze che rendevano del tutto inesistente quella pronuncia), deciso nel merito anziché disporre la trasmissione degli atti al primo giudice.

12.1.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 603 cod. proc. pen. e 6 CEDU, per avere la Corte di merito immotivatamente disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Giuseppe Liperoti, Vittorio Spadafora e Antonio Valerio, giungendo a negare attendibilità alle deposizioni del collaboratore Angelo Salvatore Cortese sulle quali era stata, invece, fondata la pronuncia di primo grado, di cui non è stato disposto un nuovo esame in appello.

12.1.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 521, 597 e 598 cod. proc. pen., 111 Cost., 6 CEDU, e vizio di motivazione, per avere la Corte calabrese disatteso il principio di correlazione tra contestazione e decisione, posto che a Ernesto Grande Aracri era stato addebitato di aver concorso nella commissione dell'omicidio di Antonio Dragone, di cui al capo d'imputazione E), "con funzione di supporto rispetto agli esecutori materiali", e lo stesso era stato poi giudicato responsabile di tale delitto quale "ideatore e organizzatore", oltre che come "esecutore dell'omicidio": dunque, per essere stato condannato per un 'fatto diverso' da quelle ascrittogli, con violazione delle sue ragioni difensive.

12.1.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 568, 580 e 597 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte catanzarese omesso di dichiarare la inammissibilità dell'appello presentato dal P.M., avendo ad oggetto una sentenza di condanna solo ricorribile dalla pubblica accusa; impugnazione non convertibile in appello, sulla base della quale il giudice di secondo grado non avrebbe comunque potuto modificare *in peius* la pena irrogata dal primo giudice.

12.1.5. Violazione di legge, in relazione agli artt. 416 *bis* cod. pen. e 268 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di secondo grado omesso di spiegare quali fossero gli elementi da cui desumere la prova della partecipazione di Ernesto Grande Aracri alla contestata associazione di stampo mafioso, e per avere valorizzato dati conoscitivi del passato concernenti condotte associative già coperte da pronunce passate in giudicato ovvero stralci del contenuto di brogliacci di intercettazioni, dunque inutilizzabili; senza neppure chiarire quale fosse stato il ruolo del prevenuto, in specie in relazione alla condotta di organizzazione e direzione che gli è stata addebitata, tanto più in un periodo nel quale lo stesso era detenuto in carcere e con riferimento alle relazioni con coimputati, quale il Villirillo, che contraddittoriamente in motivazione era stato indicato come "già uscito di scena" in quell'arco temporale.

12.1.6. Violazione di legge, in relazione alle norme di diritto penale sostanziale contestate ai capi E), F), G) e H), e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito confermato la colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati oggetto di quegli addebiti:

12.1.6.1. valorizzando il contenuto di intercettazioni ambientali nel carcere di Sollicciano inutilizzabili, nonché il contenuto di altre intercettazioni eseguite in un diverso procedimento, anch'esse inutilizzabili ai sensi degli artt. 191 e 270 cod. proc. pen.;

12.1.6.2. valorizzando il contenuto di altre captazioni erroneamente interpretate ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., e senza rispondere alla doglianza difensiva, basata pure sui risultati di un accertamento tecnico fonico

eseguito dal prof. Romito, circa la divergenza tra il testo delle trascrizioni e quello della perizia;

12.1.6.3. valorizzando il contenuto delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia Angelo Salvatore Cortese, Giuseppe Vrenna, Antonio Valerio e Giuseppe Liperoti, in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., deposizioni in realtà divergenti tra loro, provenienti da soggetti di cui non è stata vagliata l'attendibilità soggettiva e intrinseca, per giunta scarsamente affidabili o animati da sentimenti negativi verso gli accusati, comunque prive di adeguati riscontri estrinseci individualizzanti.

12.1.7. Violazione di legge, in relazione all'art. 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito confermato la condanna dell'imputato in relazione ai reati contestati ai capi E), F), G) e H), sulla base di elementi di prova che in sede cautelare erano stati già giudicati privi dei requisiti di gravità indiziaria.

12.1.8. Violazione di legge, in relazione ai commi 4 e 5 dell'art. 416 *bis* cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di Catanzaro ingiustificatamente ritenuto che, per l'aggravante della disponibilità delle armi da parte della cosca 'ndranghetistica, vi fossero elementi per collegare il dato oggettivo alla consapevolezza o alla ignoranza colpevole del prevenuto.

12.1.9. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62 *bis* e 72 cod. pen., 442 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale erroneamente negato all'imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, benché avesse offerto significativi elementi di valutazione connessi al suo comportamento processuale; e per avere violato il principio del divieto di *reformatio in peius*, aumentando la pena inflitta dal giudice di primo grado

12.1.10. Violazione di legge, in relazione agli artt. 157 e 160 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di assise di appello omissa di dichiarare la estinzione per prescrizione del reato contestato al capo H), commesso nel maggio del 2004, dunque avente il termine di prescrizione di dieci anni, trattandosi di delitto punito con la pena della reclusione inferiore a cinque anni.

12.2. Con atto sottoscritto dal suo secondo difensore avv. Valerio Vianello Accorretti, Ernesto Grande Aracri ha formulato i seguenti ulteriori quattro motivi.

12.2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192, 530, 533 e 546 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di assise di appello confermato la responsabilità di Ernesto Grande Aracri in ordine ai reati ascrittigli ai capi E), F), G) e H), senza confrontarsi con gli elementi di prova favorevoli acquisiti agli atti, riguardanti la

inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite in altro procedimento; lo stato di detenzione del prevenuto ed i provvedimenti in suo favore adottati in sede cautelare; la genericità e l'inattendibilità dei suoi accusatori; il contenuto di una sentenza assolutoria emessa in altro procedimento penale per il reato associativo con riferimento allo stesso periodo; il contenuto della perizia trascrittiva del prof. Romito ed il tenore di altre captazioni di comunicazioni che avevano visto come interlocutore tal Nardo; la contestazione di una specifica forma di concorso, delimitante il *thema decidendum*.

12.2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416 *bis* cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale erroneamente confermato la condanna di Ernesto Grande Aracri in ordine al reato associativo ascrittogli, benché gli elementi segnalati dalla difesa – in specie la prolungata detenzione dell'imputato, la precedente assoluzione adottata in altro processo per lo stesso reato, l'assenza di intercettazioni a lui riferibili e la genericità del materiale probatorio addotto dalla accusa, come confermato dai provvedimenti cautelari emessi in suo favore – avessero escluso un contributo partecipativo del prevenuto alla consorteria criminale ed un suo ruolo apicale all'interno di quella organizzazione (aspetto quest'ultimo sul quale la sentenza gravata manca di qualsivoglia giustificazione motivazionale).

12.2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 443, comma 2, e 580 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale erroneamente convertito in appello l'atto di impugnazione proposto dal Pubblico Ministero, impugnazione che non era stata neppure formulata come ricorso per cassazione e che, perciò, doveva essere dichiarata inammissibile perché proposta contro una sentenza di condanna emessa in abbreviato.

12.2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62 *bis*, 78, 81, 132 e 133 cod. pen., 575, 576 e 577 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte calabrese erroneamente aumentato la pena finale inflitta all'imputato, ingiustificatamente negato allo stesso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (peraltro implicitamente riconosciute dal giudice del primo grado, dunque non eliminabili in assenza di appello del P.M. sul punto) e immotivatamente operato gli aumenti di pena per una recidiva non contestata e per la continuazione con i diversi reati.

13. Con atto sottoscritto dai suoi difensori avv. Salvatore Staiano e avv. Gregorio Viscomi, Nicolino Grande Aracri ha dedotto i seguenti otto motivi (nella elencazione contenuta nell'atto di impugnazione è salvato il numero d'ordine 7).

13.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 604, 125, 546 cod. proc. pen., 111 Cost., e vizio di motivazione, per mancanza ovvero per apparenza, avendo la Corte di assise di appello erroneamente disatteso la richiesta difensiva di declaratoria della nullità della sentenza di primo grado, del tutto 'illegale' perché priva di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato associativo ascrittogli al capo A), accusa dalla quale il prevenuto si era difeso anche con una memoria inviata a quel giudice e non tenuta in alcuna considerazione. Non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 604 cod. proc. pen. per come interpretata dai giudici di merito.

13.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 443, comma 3, 568 e 580 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per contraddittorietà, per avere la Corte distrettuale omesso di dichiarare la inammissibilità dell'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero avverso ad una sentenza di condanna in abbreviato non appellabile, non potendo neppure essere convertito il ricorso per cassazione proposto dal rappresentante della pubblica accusa con motivi e conclusioni chiaramente attinenti al merito.

13.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 268, comma 3, 270, 271, 190 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e illogicità, per avere la Corte territoriale valorizzato, a mo' di riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il contenuto di una intercettazione ambientale che era stata già dichiarata inutilizzabile in sede cautelare e da altro giudice di merito, e per avere poi contraddittoriamente sostenuto che tale intercettazione era superflua e dunque non utilizzata.

13.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 238 *bis* e 178 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per contraddittorietà, per avere la Corte calabrese ampiamente utilizzato il contenuto della sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa in altro processo nei riguardi del coimputato Giovanni Abramo, benché la stessa contenesse le dichiarazioni accusatorie rese da collaboratori di giustizia in quel diverso processo al quale Nicolino Grande Aracri non aveva partecipato e, dunque, nel quale non aveva potuto difendersi.

13.5. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416 *bis* cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza ovvero per apparenza, per avere la Corte catanzarese omesso di indicare le ragioni per le quali Nicolino Grande Aracri dovesse essere considerato il capo dell'omonimo clan 'ndranghetistico, a

tal fine valorizzando il contenuto di sentenze che riguardano fatti risalenti nel tempo o che hanno mandato assolto il prevenuto dal reato associativo che gli era stato contestato, oppure richiamando il tenore delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia dei quali non è stata verificata l'attendibilità.

13.6. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e alle norme di diritto penale contestate al capo I), e vizio di motivazione, per contraddittorietà ovvero per apparenza, per essersi la Corte di merito limitata a copiare il contenuto della ordinanza cautelare emessa nei riguardi dell'imputato, valorizzando il contenuto generico di alcune intercettazioni e di alcune dichiarazioni di collaboratori, e non tenendo conto che Nicolino Grande Aracri, all'epoca della addebitata tentata estorsione, era detenuto in carcere sottoposto al regime dell'art. 41 *bis* ord. pen.

13.7. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e alle norme di diritto penale contestate ai capi E), F), G) e H), e vizio di motivazione, per mancanza ovvero per apparenza, per avere la Corte periferica confermato la condanna di Nicolino Grande Aracri esclusivamente sulla base di una sorta di 'automatismo probatorio', cioè per la sua "posizione" all'interno del clan 'ndranghetistico in questione, benché non fosse stata affatto vagliata l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, alcuni dei quali già giudicati inaffidabili e contraddittori in altri processi; non si fosse tenuto conto che alcuni di tali accusatori avevano replicato il contenuto di deposizioni già note di altri collaboratori; fosse stato travisato il tenore delle intercettazioni ambientali, rispetto alle quali non si erano neppure considerate le indicazioni formulate dal perito prof. Romito in ordine alle discordanze contenutistiche rispetto alla trascrizione eseguita dalla polizia giudiziaria; senza spiegare per quale ragione l'imputato dovesse rispondere anche del tentato omicidio pure ascrittogli.

13.8. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62 *bis* e 133 cod. pen., e vizio di motivazione, per apoditticità, per avere la Corte di assise di appello irrogato all'imputato una pena eccessivamente severa e contraria alla logica premiale del rito speciale prescelto.

13.9. Con memoria depositata il 17/05/2019, i difensori di Nicolino Grande Aracri hanno formulato motivi nuovi, tornando ad evidenziare l'inattendibilità dei collaboratori di giustizia Cortese, Vrenna, Valerio e Liperoti; sottolineando come il loro assistito, all'epoca dell'omicidio del Dragone, era detenuto in regime di '41 *bis*', sicché non aveva potuto conferire alcun mandato delittuoso; e ribadendo la

diversità contenutistica delle intercettazioni come trascritte dal perito rispetto a come riportate negli atti della polizia giudiziaria.

14. Con atto sottoscritto dai suoi difensori avv. Sergio Rotundo e avv. Salvatore Staiano, Angelo Greco ha dedotto i seguenti otto motivi.

14.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 474 cod. proc. pen. e 146 *bis* disp. att. cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per contraddittorietà e apparenza, per avere la Corte di assise di appello disatteso l'eccezione di nullità formulata dalla difesa in ordine alla ordinanza del 18/12/2015 emessa in primo grado relativamente alla partecipazione alle udienze a distanza dell'imputato, mediante videoconferenza, disposta in assenza di quei motivi di sicurezza e della natura dei reati contestati che l'avrebbero potuta giustificare, ed eseguita con modalità tali (trasferimento notturno del prevenuto da una casa circondariale ad un'altra), da compromettere l'esercizio del diritto di difesa.

14.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 604, 125, 546 cod. proc. pen., 111 Cost., e vizio di motivazione, per mancanza ovvero per apparenza, avendo la Corte di assise di appello erroneamente disatteso la richiesta difensiva di declaratoria della nullità della sentenza di primo grado, del tutto 'illegale' perché priva di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato associativo ascrittogli al capo A), accusa dalla quale il prevenuto si era difeso anche con documentazione non tenuta in alcuna considerazione. Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 604 cod. proc. pen. per come interpretata dai giudici di merito.

14.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 443, comma 3, 568 e 580 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per contraddittorietà, per avere la Corte distrettuale omesso di dichiarare la inammissibilità dell'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero avverso ad una sentenza di condanna in abbreviato non appellabile, non potendo neppure essere convertito il ricorso per cassazione proposto dal rappresentante della pubblica accusa con motivi e conclusioni chiaramente attinenti al merito.

14.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 268, comma 3, 270, 271, 190 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e illogicità, per avere la Corte territoriale valorizzato, a mo' di riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il contenuto di una intercettazione ambientale che era stata già dichiarata inutilizzabile in sede cautelare e da altro giudice di merito, e per avere poi contraddittoriamente sostenuto che tale intercettazione era superflua e dunque non utilizzata.

14.5. Violazione di legge, in relazione agli artt. 238 *bis* e 178 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per contraddittorietà, per avere la Corte calabrese ampiamente utilizzato il contenuto della sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa in altro processo nei riguardi del coimputato Giovanni Abramo, benché la stessa contenesse le dichiarazioni accusatorie rese da collaboratori di giustizia in quel diverso processo al quale il ricorrente non aveva partecipato e, dunque, nel quale non aveva potuto difendersi.

14.6. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e alle norme di diritto penale contestate ai capi E), F), G) e H), e vizio di motivazione, per contraddittorietà ovvero per apparenza, per avere la Corte periferica confermato la condanna di Angelo Greco senza adeguatamente vagliare l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, alcuni dei quali già giudicati inaffidabili e contraddittori in altri processi; senza tenere conto dello 'scollamento' cronologico di tale evento omicidiario rispetto alla accertata partecipazione del Greco al clan 'ndranghetistico di Cutro; senza rispondere alle numerose censure formulate dalla difesa con l'atto di appello.

14.7. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e alle norme di diritto penale contestate ai capi F), G) e H), e vizio di motivazione, per illogicità ovvero per apparenza, per avere la Corte catanzarese confermato la condanna del Greco anche per i reati contestati con quei capi d'imputazione, senza spiegare per quale ragione l'imputato dovesse rispondere anche del tentato omicidio, senza motivare l'esistenza dell'aggravante della premeditazione e quella di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991.

14.8. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62 *bis* e 133 cod. pen., e vizio di motivazione, per apoditticità, per avere la Corte di assise di appello irrogato all'imputato una pena eccessivamente severa e contraria alla logica premiale del rito speciale prescelto, e per avere ingiustificatamente negato al prevenuto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

14.9. Con memoria depositata il 07/05/2019, i difensori del Greco, in relazione al sesto motivo dell'originario ricorso, hanno evidenziato come l'imputato, nel corso del giudizio di secondo grado, avesse segnalato che il giorno in cui era stato consumato l'omicidio del Dragone, egli si fosse recato ad apporre la sua firma, dalle 18,00 alle 18,30, presso la stazione dei carabinieri di Santa Severina (in adempimento di una delle prescrizioni impartitegli con la misura di prevenzione cui era sottoposto); e che tanto nei giorni precedenti quanto in quelli successivi al 10 maggio 2004, in cui era stato consumato quell'omicidio, era stato controllato dai carabinieri mentre si trovava in casa, così smentendo

quanto riferito dai collaboratori di giustizia sulla prolungata preparazione del delitto: circostanza, oggetto di altrettante prove decisive, che la Corte di assise di appello di Catanzaro aveva ommesso di assumere.

15. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Luigi Colacino, Francesco Lamanna ha dedotto i seguenti quattro motivi.

15.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 546, 125 e 604 cod. proc. pen., 111 Cost., e vizio di motivazione, per avere la Corte di assise di appello, pur avendo preso atto della nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione, deciso nel merito anziché disporre la trasmissione degli atti al primo giudice.

15.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte calabrese ingiustificatamente disatteso l'eccezione difensiva di violazione del principio del *bis in idem*, essendo stato il Lamanna già giudicato per i medesimi fatti dall'autorità giudiziaria emiliana e da quella lombarda.

15.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 416 *bis* cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di secondo grado ommesso di spiegare quali fossero gli elementi da cui desumere la prova della partecipazione del Lamanna alla contestata associazione di stampo mafioso, erroneamente interpretando il contenuto di una serie di emergenze processuali.

15.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito riconosciuto la responsabilità dell'imputato in ordine al predetto delitto associativo, benché i due collaboratori di giustizia Angelo Salvatore Cortese e Giuseppe Liperoti lo avessero menzionato con dichiarazioni generiche e relative a fatti risalenti nel tempo.

16. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Sergio Rotundo, Antonio Maletta ha dedotto i seguenti quattro motivi.

16.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 546, 125, 178, 179, 190, 192, e 604 cod. proc. pen. 111 Cost., e vizio di motivazione, per avere la Corte di assise di appello erroneamente ommesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado del tutto priva di motivazione per molti imputati.

16.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale confermato la condanna dell'imputato benché a suo carico risulterebbe solo il compimento dell'atto di minaccia, quale il "collocamento di una bottiglia incendiaria", e non anche la successiva formulazione di una richiesta estorsiva alla vittima.



16.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 7 legge n. 203 del 1991, per avere la Corte distrettuale riconosciuto la sussistenza della indicata circostanza aggravante sulla base di un supposto collegamento con la cosca 'ndranghetistica descritta nel capo d'imputazione.

16.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 62 *bis* cod. pen., e omessa motivazione, per avere la Corte di merito mancato di giustificare la scelta di negare al Maletta il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, benché fosse risultato il suo ruolo secondario e la condotta concretizzatasi solo in un'azione notturna.

17. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Gregorio Viscomi, Luigi Martino ha dedotto i seguenti quattro motivi.

17.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 533 e 603 cod. proc. pen., 6 CEDU, e vizio di motivazione, per avere la Corte di assise di appello riformato la sentenza assolutoria condannando l'imputato per il reato ascrittogli al capo L2), senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, valorizzando una intercettazione inutilizzabile e senza procedere alla riassunzione di prove dichiarative decisive, mediante l'ascolto dei testi Angela Macri, Michele Vasapollo, Antonio De Luca e Rosa Trento Perna.

17.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 442 cod. proc. pen., per avere la Corte di secondo grado condannato l'imputato in ordine al reato di rapina contestatogli, utilizzando il verbale delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Giuseppe Liperoti che non faceva parte del fascicolo degli atti esistenti al momento della instaurazione del giudizio abbreviato in primo grado.

17.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 191, 266 e segg. cod. proc. pen., per avere la Corte calabrese riconosciuto la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli ai capi L1), L2) e L3), valorizzando il contenuto dei brogliacci aventi ad oggetto una intercettazione inutilizzabile in assenza del relativo file audio.

17.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito riconosciuto la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto ascrittogli al capo L2), valorizzando dati informativi non univoci e logicamente slegati tra loro.

18. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Stefano Nimpo, Francesco Mauro ha dedotto i seguenti due motivi.

18.1. Vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere la Corte di assise di appello confermato la condanna del Mauro in ordine al reato

associativo contestatogli al capo A), valorizzando le sole dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuseppe Liperoti ed il contenuto di poche scarse intercettazioni ambientali, senza spiegare quando il prevenuto si sarebbe affiliato e quale sarebbe stato il suo ruolo e il suo contributo al sodalizio criminale.

18.2. Vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omissivo di spiegare le ragioni del diniego delle richieste circostanze attenuanti generiche, senza neppure considerare che le condotte tenute dal Mauro non sarebbero di particolare gravità.

19. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Antonietta Denicolò Gigliotti, Domenico Nicoscia ha dedotto i seguenti tre motivi, così raggruppabili in due punti.

19.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 546, comma 1, lett. e), e 604, comma 5, cod. proc. pen., 6 CEDU, e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di assise di appello erroneamente giudicato infondata l'eccezione difensiva di nullità della sentenza di primo grado, benché tale invalidità fosse stata riconosciuta, ma ritenuta emendabile con una integrazione della motivazione mancante, e fosse stato così impedito alla difesa di sindacare con l'impugnazione gli specifici punti della decisione gravata, così come pure stabilito dalla suddetta disposizione della CEDU.

19.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, manifesta illogicità e travisamento della prova, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente confermato la condanna del Nicoscia in ordine al reato associativo contestatogli, con ruolo di promozione e organizzazione, senza tenere conto che per gli stessi fatti, con riferimento al periodo dal gennaio al luglio del 2010, egli era stato già condannato in altro processo; che lo stesso era stato detenuto in carcere fino al luglio del 2011; che i collaboratori di giustizia avevano parlato di fatti pregressi; e valorizzando esclusivamente il contenuto di una sola intercettazione ambientale dell'agosto del 2012, dal significato equivoco.

20. Con atto sottoscritto dai suoi difensori avv. Luca Cianferoni e Pasquale Lepera, Carmine Riillo ha dedotto, con una pluralità di punti articolati, i seguenti undici motivi, così raggruppabili.

20.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 582 e 591 cod. proc. pen., per avere il Pubblico Ministero proposto atto di appello mediante trasmissione da

parte della propria segreteria e non anche mediante deposito nella cancelleria del giudice di primo grado.

20.2. Violazione di legge, per avere la Corte di assise di appello emesso una sentenza che si compone di una mera copiatura di carte processuali, senza alcuna attenta e accurata valutazione del loro contenuto.

20.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 604 e 125 cod. proc. pen., 6 CEDU, per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado priva di motivazione, decidendo, invece, nel merito con una piena ricognizione cognitiva.

20.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 63, 197 *bis* e 191 cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale valorizzato le dichiarazioni accusatorie rese da Maria Rosa Prandelli, benché le stesse fossero inutilizzabili perché provenienti da soggetto già condannato per il reato di favoreggiamento della latitanza di Salvatore Iulis, appartenente alla cosca Nicoscia, avverso a quella diretta da Domenico Riillo, padre del ricorrente.

20.5. Violazione di legge, in relazione all'art. 416 *bis* cod. pen., per avere la Corte di merito incomprensibilmente ritenuto il Riillo associato a due diverse 'locali', quello di Cutro e quello di Isola di Capo Rizzuto, nonché a una 'ndrina facente parte della seconda 'locale', senza che fosse stato motivato il carattere di mafiosità di tale ultimo raggruppamento ovvero il collegamento con le anzidette 'locali', parrebbe sorto in relazione alla gestione del villaggio turistico Capopiccolo; senza considerare che per le supposte estorsioni in danno dei gestori di tale villaggio, Domenico Riillo, padre di Carmine, era stato assolto, perché era risultato provato che il villaggio era stato realizzato su un terreno di proprietà di un loro parente e i Riillo vi lavoravano lecitamente, smentendo i collaboratori di giustizia che avevano parlato, a proposito di tale struttura turistica, di una "spartizione" tra gruppi della 'ndrangheta.

20.6. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192, 238 e 546 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte calabrese fondato l'affermazione di colpevolezza del Riillo in ordine al reato associativo contestatogli al capo C) sulle dichiarazioni accusatorie della teste Prandelli, assertivamente ritenute attendibili; sul contenuto di intercettazioni di comunicazioni che avevano visto protagonista la Prandelli, la quale aveva però saputo di essere sottoposta a controlli; laddove la Prandelli sarebbe stata interessata solo ad accusare il Riillo per presentarsi come 'vittima di mafia' e coprire così gli illeciti commessi sia nel favoreggiamento della latitanza dello Iulis, sia nella gestione fallimentare del villaggio turistico Capopiccolo.

20.7. Violazione di legge processuale, in relazione al comma 4 dell'art. 416 *bis* cod. pen., per avere la Corte catanzarese condannato il Riillo anche in relazione alla circostanza aggravante di cui al predetto comma, senza che su quello specifico punto vi fosse stato appello del Pubblico Ministero.

20.8. Violazione di legge sostanziale, in relazione al comma 4 dell'art. 416 *bis* cod. pen., e vizio di motivazione, per avere il Giudice di secondo grado condannato il Riillo anche per l'aggravante dell'associazione armata, basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni accusatorie della teste Prandelli e su una supposta disponibilità di una pistola da parte di un singolo associato, dunque di arma persona dello stesso.

20.9. Violazione di legge, in relazione agli artt. 629, commi 1 e 2, 628, comma 3 n. 3, cod. pen. contestati al capo J), e vizio di motivazione, per avere la Corte periferica basato l'affermazione di colpevolezza del Riillo in ordine al reato di estorsione, sulle dichiarazioni della persona offesa Prandelli, soggetto in realtà inattendibile perché in contrasto con il ricorrente per ragioni lavorative, e sul contenuto di una serie di conversazioni intercettate che la Prandelli stessa aveva procurato con le sue comunicazioni, elementi inidonei a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi di quel reato; non potendo essere valorizzate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuseppe Liperoti che non aveva mai menzionato il ricorrente, né quelle di Giovanni Mazzei, che aveva escluso di aver subito minaccia alcuna; e senza aver considerato la deposizione dell'ispettore di polizia Giampiero Flotta, proprietario di un appartamento all'interno del villaggio Capopiccolo, che aveva negato di aver mai subito pressioni o minacce da componenti della famiglia Riillo.

20.10. Violazione di legge, in relazione all'art. 7 legge n. 203 del 1991, per avere la Corte di assise di appello condannato il ricorrente anche con riferimento all'aggravante della mafiosità, non risultando in alcun modo provato un collegamento tra l'episodio estorsivo contestato e l'operatività della supposta 'famiglia mafiosa'.

20.11. Violazione di legge, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente negato all'imputato le richieste circostanze attenuanti generiche, senza tenere conto del suo stato di incensuratezza, della sua attività lavorativa lecita e del ruolo minoritario rivestito secondo l'ipotesi accusatoria.

20.12. Con memoria depositata il 18/05/2019, l'avv. Cianferoni ha prodotto una serie di documenti ad integrazione dei motivi del ricorso ed ai fini dell'osservanza del principio di autosufficienza dell'atto di impugnazione.

Con memoria del 29/05/2019 l'avv. Cianferoni ha depositato la copia di una sentenza recentemente pronunciata dal Tribunale civile di Crotone.

Con memoria del 30/05/2019 lo stesso difensore ha depositato la copia di una serie di atti e documenti richiamati nel suo ricorso.

21. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Sergio Rotundo, Antonio Salerno ha dedotto i seguenti cinque motivi.

21.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 546 e 125 cod. proc. pen., e omessa motivazione, per avere la Corte di assise di appello erroneamente mancato di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado del tutto priva di motivazione per molti imputati.

21.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 416 *bis* cod. pen., per avere la Corte territoriale confermato la condanna dell'imputato benché i due collaboratori di giustizia che lo avevano accusato, Angelo Salvatore Cortese e Giuseppe Liperoti, avessero reso dichiarazioni irrilevanti, e le carte del processo non avessero affatto dimostrato qual era stato il ruolo del Salerno all'interno di quell'associazione, non essendo stato neppure provato un suo coinvolgimento nella commissione di singoli reati fine.

21.3. Vizio di motivazione, per travisamento della prova, per avere la Corte distrettuale riconosciuto la sussistenza della responsabilità dell'imputato per il reato associativo contestato, travisando il significato di un incontro lecito, qual era stato quello che il Salerno aveva avuto il 15 gennaio 2013 recandosi occasionalmente nella 'tavernetta' dell'abitazione della famiglia Grande Aracri, per discutere della cessione di una cappella, come comprovato da un contratto, non falsificato dalla difesa, perché già a disposizione dell'autorità, e comunque per finalità lecite, come confermato anche da altre deposizioni testimoniali.

21.4. Violazione di legge, in relazione al comma 6 dell'art. 416 *bis* cod. pen., per avere la Corte territoriale riconosciuto la sussistenza della indicata circostanza aggravante esclusivamente sulla base di una relazione di amicizia tra il Salerno e Giovanni Abramo, condannato per l'omicidio del Dragone.

21.5. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62 *bis* e 133 cod. pen., per avere la Corte di merito mancato di giustificare la scelta di negare al Salerno il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, benché fosse risultato il suo ruolo secondario nelle vicende *de quibus*.

22. Con due atti sottoscritti rispettivamente dai suoi difensori avv. Pasquale Bartolo e avv. Luigi Falcone, Giovanni Benedetto Stranieri ha dedotto i seguenti cinque motivi.



22.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 103, 191 e 271 cod. proc. pen., e vizio di motivazione (primo motivo ric. Avv. Bartolo; primo. motivo ric. avv. Falcone), per avere la Corte di assise di appello confermato la condanna dell'imputato per il reato contestatogli, valorizzando il contenuto di intercettazioni telefoniche e ambientali inutilizzabili, e ciò non solo perché le stesse erano state valutate unitariamente e non singolarmente come aveva domandato la difesa, ma soprattutto perché il tenore di quelle conversazioni aveva confermato che le stesse avevano avuto ad oggetto l'espletamento del mandato difensivo ricevuto (dal Giovanni Abramo prima, da Nicolino Grande Aracri dopo), non essendo riconoscibile alcunché di illecito nelle iniziative assunte dal professionista.

22.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 110 e 416 *bis* cod. pen. (secondo motivo ric. Avv. Bartolo; secondo motivo ric. avv. Falcone), per avere la Corte territoriale ribadito la configurabilità dell'ipotesi delittuosa contestata sulla base di una lettura unitaria e complessiva delle condotte poste in essere dallo Stranieri, senza considerare che per alcune iniziative non vi era stato alcun formale addebito nell'imputazione; descrivendo il reato come di pura condotta, laddove lo stesso dovrebbe essere certamente reato di evento, eventi non realizzati per assenza di forza causale delle azioni; indicando una condotta asseritamente corruttiva posta in essere nei confronti di "soggetti gravitanti in ambienti giudiziari della Corte di Cassazione", invero rimasta indimostrata; qualificando come posta in essere "oltre i limiti del mandato difensivo", lo svolgimento, per giunta indimostrato, di una funzione lecita di tramite, svolta dal professionista, tra il detenuto e soggetti in libertà.

22.3. Violazione di legge e vizio di motivazione (terzo motivo ric. Avv. Bartolo; secondo motivo ric. avv. Falcone), per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto la fattispecie contestata del concorso esterno in associazione mafiosa compatibile con un dolo eventuale dell'agente (che aveva agito esclusivamente nell'interesse personale), nonché con un possibile atteggiamento di questo ispirato da mera millanteria.

22.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 546 e 598 cod. proc. pen., e vizio di motivazione (quarto motivo ric. Avv. Bartolo), per avere la Corte catanzarese ommesso di valutare gli elementi di prova favorevoli addotti dalla difesa con l'atto di appello e con una memoria difensiva, in specie l'accertata circostanza che il 'giudice', cui lo Stranieri aveva fatto cenno in una conversazione intercettata, era un giudice di pace e non un giudice della Cassazione; e che il prevenuto aveva svolto quella attività senza ricevere alcuna remunerazione.

22.5. Violazione di legge, in relazione agli artt. 110 e 416 *bis* cod. pen., 125, 546 e 598 cod. proc. pen., e vizio di motivazione (quinto motivo ric. Avv. Bartolo), per contraddittorietà e illogicità, per avere la Corte calabrese errato nella interpretazione e applicazione delle norme sull'esercizio dell'attività di avvocato, sostenendo che le iniziative poste in essere dallo Stranieri avessero "travalicato il mandato difensivo", fossero state svolte "in assenza di mandato" o superando "i limiti del mandato ricevuto".

22.6. Con memoria depositata il 17/05/2019, l'avv. Bartolo ha formulato motivi aggiunti, tornando a sottolineare, in relazione al terzo motivo del suo originario ricorso, come fosse stato illogico sostenere, così come aveva fatto la Corte territoriale, che era irrilevante che lo Stranieri avesse millantato un credito, mai avuto, presso magistrati o cancellieri della Cassazione, dato che la condotta era risultata priva di qualsivoglia offensività e comunque non sorretta del necessario elemento psicologico; e, in relazione al quarto motivo dell'atto di impugnazione, come nel corso del giudizio di secondo grado, fosse stato acquisito il verbale delle dichiarazioni rese in altro processo dal collaboratore di giustizia Antonio Valerio - deposizione non considerata dalla Corte distrettuale - il quale aveva riferito di aver saputo da un altro difensore che lo Stranieri era "un avvocato di comodo" che il Grande Aracri aveva nominato, perché era quell'altro difensore ad avere "i contatti in cassazione per aggiustare i processi"

23. Con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Luigi Colacino, Romolo Villirillo ha dedotto i sei seguenti motivi.

23.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 546, 125 e 604 cod. proc. pen., 111 Cost., e vizio di motivazione, per avere la Corte di assise di appello, pur avendo preso atto della nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione, deciso nel merito anziché disporre la trasmissione degli atti al primo giudice.

23.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte calabrese ingiustificatamente disatteso l'eccezione difensiva di violazione del principio del *bis in idem*, essendo stato il Villirillo già giudicato per i medesimi fatti dall'autorità giudiziaria emiliana.

23.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 416 *bis* cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di secondo grado omissivo di spiegare quali fossero gli elementi da cui desumere la prova della partecipazione del Villirillo alla contestata associazione di stampo mafioso, erroneamente interpretando il contenuto di una serie di emergenze processuali specificamente riguardanti un

asserito investimento di denari effettuato per conto di Nicolino Grande Aracri, peraltro in quel periodo detenuto, laddove le operazioni eseguite dal ricorrente erano state solo lecite.

23.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito riconosciuto la responsabilità dell'imputato in ordine al predetto delitto associativo, benché i due collaboratori di giustizia Angelo Salvatore Cortese e Giuseppe Giampà lo avessero menzionato con dichiarazioni generiche e relative a fatti risalenti nel tempo.

23.5. Violazione di legge, in relazione ai commi 4 e 5 dell'art. 416 *bis* cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di Catanzaro ingiustificatamente ritenuto la sussistenza della aggravante della disponibilità di armi senza collegare il dato oggettivo alla consapevolezza o alla ignoranza colpevole del prevenuto.

23.6. Violazione di legge, in relazione all'art. 62 *bis* cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale erroneamente negato all'imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, benché egli avesse offerto significativi elementi di valutazione connessi al suo stato di incensuratezza, al suo comportamento processuale e all'accertato suo "allontanamento dalla cosca".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso di Francesco Aiello vada rigettato.

1.1. Il primo motivo del ricorso dell'Aiello – formulato in termini sostanzialmente analoghi anche da altri ricorrenti, per i quali valgono, dunque, le considerazioni qui sviluppate – è infondato.

Costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. In particolare, si è puntualizzato che il caso della mancanza assoluta della motivazione integra una nullità ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., alla quale, allorquando la sentenza è appellabile, il giudice di appello può rimediare in forza dei poteri riconosciuti dalla legge; ...(e che)... neppure può condividersi una prospettazione di radicale "inesistenza" della sentenza priva di motivazione, poiché il concetto di inesistenza, quale categoria

dogmatica elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, è ben distinta da quella della nullità assoluta per il fatto di travalicare lo stesso giudicato e appare rimandare essenzialmente ai casi talmente gravi da far perdere all'atto i requisiti "geneticamente" propri dello stesso (nei quali ad esempio la sentenza promana da organo o persona privi di potere giurisdizionale o nei confronti di imputato inesistente), sì da porlo quale strutturalmente inidoneo a produrre alcun effetto giuridico nel processo e fuori di esso (così Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118; in senso conforme, in seguito, Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Vannini, Rv. 273636; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735; Sez. 6, n. 31965 del 02/07/2013, Sicignano, Rv. 255888; Sez. 3, n. 9922 del 12/11/2009, dep. 2010, Ignatiuk, Rv. 246227; *idem*, con riferimento al caso di annullamento a seguito di ricorso *per saltum* e restituzione degli atti al giudice di appello, Sez. F, n. 38927 del 19/08/2014, Rusu, Rv. 261237; Sez. 6, n. 24059 del 14/05/2014, Spigarelli, Rv. 259979; Sez. 5, n. 43170 del 25/09/2012, Singh, Rv. 254131; e, in relazione all'analoga fattispecie di totale difformità tra motivazione e dispositivo, Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273539; Sez. 5, n. 19051 del 19/02/2010, Dicandia, Rv. 247252).

Di tale *regula iuris* – basata su argomentazioni dai quali questo Collegio non ha ragione di discostarsi – la Corte di assise di appello di Catanzaro ha fatto buon governo, dal momento che, dopo aver rilevato la pacifica esistenza nella sentenza di primo grado oggetto di gravame di ampie lacune motivazionali e, perciò, averne dichiarato la nullità, nell'esercizio dei poteri di cognizione ad essa spettanti in conseguenza dell'instaurazione di un giudizio di impugnazione a carattere integralmente devolutivo, ha correttamente evitato di restituire gli atti al primo giudice ed ha 'ricomposto' la motivazione mancante nell'esercizio dei poteri-doveri fissati dal codice di rito.

Va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità prospettata da numerosi difensori in relazione all'art. 604 cod. proc. pen. nella parte in cui, secondo l'interpretazione datane dal 'diritto vivente', non prevede, nel caso considerato, il regresso del processo al primo grado. Va escluso un contrasto con l'art. 111, comma 2, Cost., che limitandosi a stabilire che "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", demanda alla legge ordinaria la disciplina delle conseguenze dell'inosservanza di quella prescrizione; né può sostenersi che, applicando nei termini indicati l'art. 604 cod. proc. pen., le ragioni difensive risulterebbero conculcate in maniera irragionevole perché l'imputato sarebbe privato di un grado di giurisdizione di merito, in quanto la Corte costituzionale ha reiteratamente chiarito che in siffatte ipotesi non viene violata alcuna norma

della Carta fondamentale: in particolare, si è sottolineato come non sussista una violazione dell'art. 24 Cost. per la perdita di un grado di giudizio posto che la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito non gode, di per sé, di una copertura costituzionale (in questo senso, C. cost., sent. n. 199 del 2017; C. cost., sent. n. 243 del 2014; C. cost., ord. n. 42 del 2014; C. cost., ord. n. 190 del 2013; C. cost., ord. n. 410 del 2007; C. cost., ord. n. 84 del 2003).

Inequivoca una specifica presa di posizione della Consulta che, nel dichiarare la manifesta infondatezza di una questione di legittimità dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., «nella parte in cui non prevede che il giudice di appello, il quale riconosca l'erroneità della dichiarazione di improcedibilità pronunciata dal giudice di primo grado nella fase degli atti preliminari al dibattimento, debba rinviare gli atti al medesimo giudice per la celebrazione del relativo giudizio», in quanto l'imputato sarebbe privato del dibattimento di primo grado e della possibilità di avanzare in quella sede le proprie difese di merito, con disparità di trattamento rispetto ad altri imputati, ha puntualizzato che i profili di illegittimità prospettati si basavano sull'erroneo «presupposto che nella sfera del diritto di difesa sia compreso il diritto alla trattazione della causa nel merito sia in primo grado sia in grado di appello», posto che «non è la doppia istanza» a garantire «la completa difesa, ma piuttosto la possibilità di prospettare al giudice ogni domanda e ogni ragione che non siano legittimamente precluse», e che la garanzia del doppio grado di giurisdizione (peraltro priva di «riconoscimento costituzionale») non va intesa, ove prevista, nel senso che «tutte le questioni debbono essere decise da due giudici di diversa istanza, ma nel senso che deve essere data la possibilità di sottoporre tali questioni a due giudici di diversa istanza, anche se il primo non le abbia tutte decise» (Corte cost., n. 316 del 2002; conf., in seguito, Corte cost., n. 26 del 2007).

1.2. Anche il secondo motivo del ricorso dell'Aiello è privo di pregio.

Nella giurisprudenza di questa Corte si è avuto modo di puntualizzare che, in tema di impugnazioni, il giudice di appello che, investito di pieni poteri cognitivi e decisorii, procede ad integrare la motivazione mancante della sentenza di primo grado, non viola il principio del doppio grado di giurisdizione di cui agli artt. 6 CEDU, 2 del Protocollo addizionale n. 7 CEDU e 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che può considerarsi soddisfatto con la previsione del ricorso per cassazione, in quanto le modalità di esplicazione del diritto al riesame delle decisioni di condanna possono essere limitate alla proposizione delle

questioni di diritto (così Sez. 6, n. 30059 del 05/06/2014, Bertucca, Rv. 262397).

Tale enunciato, la cui valenza va in questa sede ribadita, è coerente alla indiscussa interpretazione che delle norme convenzionali è stata data dalla Corte di Strasburgo, che ha spiegato come il principio del doppio grado di giurisdizione possa considerarsi soddisfatto dalla previsione del ricorso per cassazione, vale a dire di un mero ulteriore controllo di legittimità, posto che il diritto al riesame della condanna da parte di una giurisdizione superiore non deve essere interpretato alla stregua di un diritto dell'imputato alla doppia pronuncia sul merito della regiudicanda: tenuto conto che l'art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 CEDU affida agli Stati membri la facoltà di decidere circa le modalità di esplicazione di quel diritto al riesame delle decisioni di condanna, ben potendo modulare o "calibrare" l'esercizio del diritto all'impugnazione e restringere la portata di quella facoltà anche solo al riesame delle questioni di diritto (così, tra le molte, Corte eur. dir. uomo, sent. del 27/06/2002, Depients c. Francia).

Giudici europei che, più di recente, dopo aver rammentato che la norma di riferimento deve considerarsi quella contenuta nel predetto art. 2 (secondo cui «Ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore. L'esercizio di tale diritto, ivi compresi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge») più che quella contenuta nell'art. 6 CEDU, sono tornati a rimarcare come la disposizione *de qua* non sia affatto violata dalla mancata previsione nell'ordinamento nazionale di un doppio grado di giurisdizione di merito, evidenziando che "gli Stati contraenti dispongono, in linea di principio, di un ampio potere discrezionale per decidere le modalità di esercizio del diritto previsto dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione. Perciò, l'esame di una dichiarazione di colpevolezza o di una condanna pronunciate da una giurisdizione superiore può riguardare questioni di fatto o di diritto oppure limitarsi alle sole questioni di diritto" (Corte eur. dir. uomo, sent. del 20/10/2015, ric. n. 56635/13, Di Silvio c. Italia; in senso conforme, anche Corte eur. dir. uomo, sent. del 30/10/2014, ric. n. 17888/12, Shvydka c. Ucraina; Corte eur. dir. uomo, sent. del 08/12/2009, ric. n. 45291/06, Previti c. Italia; Corte eur. dir. uomo, sent. del 13/02/2001, ric. 29731/96, Krombach c. Francia).

1.3. Il terzo e quarto motivo del ricorso dell'Aiello sono inammissibili.

1.3.1. Premesso che la doglianza difensiva avente ad oggetto l'inosservanza dell'art. 195 cod. proc. pen. è manifestamente infondata, in quanto è pacifico che la disciplina prevista in tema di testimonianza indiretta da tale articolo non trova applicazione quando – come nella fattispecie è accaduto – la fonte di riferimento sia costituita da un soggetto o da soggetti che rivestano la qualità di imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso (in questo senso, *ex multis*, Sez. 2, n. 40256 del 11/05/2017, Dell'Aquila, Rv. 271165; Sez. 2, n. 23018 del 31/03/2016, Scaffidi, Rv. 266902; Sez. 2, n. 17107 del 22/03/2011, Cocca, Rv. 250252; Sez. 6, n. 49517 del 03/12/2009, Gandolfo, Rv. 245658); che indeterminate sono le censure relative alla violazione delle ulteriori norme del codice di rito richiamate nell'atto di impugnazione; e che non è concretamente riconoscibile alcuna violazione dell'art. 416 *bis* cod. pen., intesa come errata interpretazione della norma incriminatrice ovvero come mancata corrispondenza tra fatto accertato e fattispecie astratta, va osservato come gli indicati motivi sono stati sostanzialmente formulati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

Come per molti altri imputati del presente processo (per i quali pure valgono le valutazioni qui tratteggiate), il ricorrente solo formalmente ha indicato vizi della motivazione della decisione gravata, ma non ha, invero, prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; né è stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento.

Il ricorrente si è sostanzialmente limitato a criticare il significato che la Corte di assise di appello di Catanzaro aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante le indagini preliminari e, in specie, al tenore delle conversazioni tra presenti o telefoniche intercettate ed agli esiti delle ulteriori attività investigative svolte dagli inquirenti. E tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, sia stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.

Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di 'travisamento della prova', che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del 'travisamento del fatto', stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).

Analogo discorso vale per l'interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (in questo senso, tra le tante, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebban, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724). Ciò tanto più ove si tenga conto, che, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, anche gli indizi raccolti nel corso di conversazioni intercettate, alle quali non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti (così, da ultimo, Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Modica, Rv. 268042; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414; Sez. 1, n. 40006 del 11/04/2013, Vetro, Rv. 257398). A tal fine i Giudici catanzaresi hanno convincentemente spiegato come potesse essere valorizzato a fini di prova il contenuto delle numerose intercettazioni ambientali e telefoniche, eseguite durante la fase delle indagini, che avevano un contenuto sufficientemente chiaro, che avevano visto interlocutori che avevano fatto certamente riferimento, nei loro discorsi, all'imputato: parlatori che erano risultati particolarmente qualificati per il ruolo da loro ricoperto nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui avevano fatto parte, talché era fondato ritenere che avessero parlato seriamente degli affari illeciti trattati, non essendovi alcuna plausibile ragione per ritenere

che gli stessi avessero riportato circostanze non vere a proposito delle iniziative riferite ad altri **soggetti**.

In generale, la motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte calabrese analiticamente spiegato quali sono gli elementi di prova in base ai quali poter affermare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria: ciò senza neppure determinare una inosservanza o una erronea applicazione della norma di diritto penale sostanziale oggetto di addebito, della quale, al contrario, i Giudici di merito – lo si ribadisce – hanno fornito una corretta interpretazione applicativa con riferimento al caso di specie (v. pp. 875 e segg., sent. impugn.).

1.3.2. Per quanto riguarda più direttamente la posizione del ricorrente Aiello, va confermato come i rilievi formulati al riguardo dal prevenuto si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale, per altro, vi è puntuale risposta a detti rilievi. Avendo la Corte territoriale puntualizzato, con motivazione logicamente adeguata e con una rigorosa lettura delle emergenze processuali, come la partecipazione dell'Aiello all'associazione per delinquere di stampo mafioso in esame fosse stata dimostrata, da un lato, dal contenuto delle attendibili dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Giuseppe Liperoti, il quale aveva riferito come l'Aiello fosse affiliato con compiti fiduciari assegnatigli dal capo della cosca, Nicolino Grande Aracri, occupandosi, tra l'altro, di tenere i rapporti tra i sodali e di interessarsi delle iniziative che il superiore gerarchico stava assumendo per cercare di 'influire' sull'esito del processo penale nel quale era imputato per omicidio il cognato Giovanni Abramo; da altro lato, dal tenore delle captazioni di comunicazioni telefoniche e ambientali che avevano permesso di acclarare che l'Aiello era stato in effetti colui che, seguendo le direttive del capo, tra il settembre del 2012 ed il marzo del 2013 aveva accompagnato la giornalista Grazia Veloce prima e l'avv. Stranieri presso l'abitazione di Nicolino Grande Aracri; che aveva informato l'avv. Stranieri della intervenuta pronuncia della Cassazione favorevole all'Abramo e che, nell'aprile del 2013, con lo stesso avvocato aveva discusso dei compensi spettatigli e della intenzione del Grande Aracri di continuare ad avvalersi delle sue 'prestazioni' (sul ruolo di tale professionista come concorrente esterno nel reato associativo si dirà nel prosieguo, segnalando come lo stesso, parlando nel giugno del 2013 con un suo collega di studio, aveva indicato la persona che stava per arrivare nello studio,

“Franco” Aiello, come “‘ndrangheta” e “portaordini di Nicolino Grande Aracri”); che nel settembre del 2012, in casa di Nicolino Grande Aracri aveva partecipato ad una riunione tra affiliati nel corso della quale si era discusso delle relazioni con personaggi della Basilicata per lo scambio di “macchinette” per i videopoker e giochi elettronici, che costituiva una delle attività illecite gestite da quel gruppo criminale; ed ancora, che era stato indicato come colui al quale sarebbero stati consegnati gli assegni da altro sodale, pure imputato in questo processo, Romolo Villirillo, del quale il capo Nicolino Grande Aracri aveva decretato l’eliminazione in ragione di un ammanco di denaro che aveva riscontrato (pp. 878 e segg., sent. impugn.).

2. Ritiene la Corte che il ricorso di Pasquale Arena sia inammissibile in quanto presentato senza il rispetto del termine per impugnare di cui al combinato disposto degli artt. 585 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Ed infatti, la sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro, pronunciata il 19/07/2018 e depositata il 16/10/2018 (nel termine dei novanta giorni fissato nel dispositivo a norma dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen.), non doveva essere notificata all’imputato (trovando applicazione, in ragione della data della sentenza di primo grado, la nuova disciplina di cui all’art. 420-*bis*, comma 3, cod. proc. pen.).

Il termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 585, commi 1, lett. c), e 2, lett. c), cod. proc. pen., per la proposizione dell’impugnazione decorreva dal 18/10/2018 e scadeva, dunque, sabato 01/12/2018, mentre il ricorso dell’Arena risulta essere stato depositato lunedì 03/12/2018, come da attestazione della cancelleria apposta in calce alla sentenza.

3. Ritiene la Corte che il ricorso di Giuseppe Celi vada rigettato.

3.1. Il primo motivo del ricorso è infondato per le ragioni già esposte nei punti 1.1. e 1.2., al cui contenuto è sufficiente fare rinvio.

3.2. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso sono stati avanzati per sollecitare un’inammissibile rilettura delle emergenze processuali dalle quali i giudici di merito, con un ragionamento immune da vizi di manifesta illogicità, perciò non censurabile in sede di legittimità, hanno tratto conferma della fondatezza dell’ipotesi accusatoria.

In particolare, la Corte distrettuale – valorizzando la tecnica della motivazione *per relationem*, ma fornendo un proprio autonomo apparato valutativo a

supporto delle decisioni (su tale aspetto v. *infra* il punto 12.3.) – ha analiticamente evidenziato come le carte del processo avessero dimostrato con chiarezza l'esistenza nel capoluogo di Catanzaro di un'articolazione della 'ndrangheta direttamente dipendente dalla 'locale' di Cutro capeggiata da Nicolino Grande Aracri, articolazione diretta da tal Gennaro Mellea, detto 'Piero': erano state le intercettazioni disposte nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto una estorsione commessa, tra l'aprile e il giugno del 2012, ai danni del titolare della ditta Lobello di Catanzaro, che avevano permesso di appurare che l'iniziativa estorsiva era partita proprio dal Mellea il quale aveva operato in nome e per conto del Grande Aracri, che all'epoca aveva assunto la direzione di quell'associazione di stampo mafioso per l'intera provincia di Catanzaro; altre captazioni, aventi ad oggetto le conversazioni tra affiliati alla 'ndrangheta, avevano confermato come la gestione delle attività illecite nella zona del capoluogo, anche con la raccolta di denaro in favore dei sodali detenuti in carcere, facessero capo a Nicolino Grande Aracri, così fornendo un formidabile riscontro oggettivo alle indicazioni accusatorie degli attendibili collaboratori di giustizia Angelo Salvatore Cortese, Giuseppe Liperoti e Giuseppe Giampà, che avevano ricordato come la 'ndrangheta del crotonese si fosse emancipata da quella di Reggio Calabria ed avesse esteso la sua influenza su un'ampissima zona che andava dalla piana di Sibari e dall'Alto Ionio cosentino, alla zona di Catanzaro. Né vi erano state incertezze su tali circostanze, posto che il tenore delle conversazioni intercettate in ambientale tra gli ultimi mesi del 2012 ed i primi del 2013 nell'abitazione di Nicolino Grande Aracri avevano fornito inequivoci elementi di prova a supporto dell'ipotesi accusatoria, posto che era stato lo stesso padrone di casa ad ammettere di avere dato al Mellea le direttive per definire l'estorsione al "cementificio" per poi "dividersi i soldi", ed a riconoscere, parlando con vari appartenenti alla sua cosca, il suo ruolo apicale all'interno dell'associazione in una vasta zona a cavallo tra più province calabresi, ruolo conquistato dopo aver vinto la "guerra" che lo aveva visto contrapposto ad altre fazioni del medesimo sodalizio criminale ("...da Sibari fino a Vibo Valentia... comandiamo tutto noi! ...a Catanzaro ... sono tutti sotto a noi! ...sono sopra di tutti ...allo steccato ci siamo sempre noi... i policastresi vengono dopo di me... una volta c'è stato un problema di guerra... chiusa la guerra sono tutto io... non c'è uno che si 'leva' la mattina e fa quello che vuole... (...) ...si devono accodare tutti quanti a quello che dico io... (...) ...che noi qua sappiamo quello che facciamo... non c'è bisogno che viene il reggitano e ci dice che cosa dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare! (...) ...i cirotani devono venire qua... (...) ...che a me mi hanno detto... che voi siete il comandante della provincia...").

E' in tale ben definito contesto, hanno chiarito i giudici di merito, che si inquadra la figura di Giuseppe Celi, stretto collaboratore del Mellea - a capo di quella 'cellula', come diretta espressione, come si è visto, del Grande Aracri - e addetto, assieme, tra gli altri, a Dario Cristofaro e Antonio Maletta, alla consumazione delle estorsioni ai danni di commercianti e altri imprenditori della zona di Catanzaro, reati oggetto degli addebiti formulati nei capi d'imputazione dal B2) al B10). Erano state ancora una volta le conversazioni intercettate dagli inquirenti a dimostrare come il Celi fosse stabilmente inserito in quel sodalizio criminale, tanto da essere stato rimproverato dal Cristofaro per la mancata osservanza delle regole di comportamento interne al gruppo criminale e da essere ragguagliato dallo stesso Cristofaro in ordine ai nuovi assetti organizzativi criminali nella città di Catanzaro e alle lamentele che lo stesso rivolgeva verso le modalità di gestione del gruppo da parte del responsabile Mellea (senza che in questa sede rilevi la circostanza che quest'ultimo sia stato mandato assolto dai reati contestatigli in altro processo penale): Celi che, in una specifica captazione del luglio del 2013, aveva espressamente confidato ad un amico la sua affiliazione alla cosca 'ndranghetistica in argomento ("...quando ti chiama qualcuno di qua, dici che noi apparteniamo a Nicolino Grande Aracri... noi apparteniamo alla famiglia più grossa della Calabria..." - v. pp. 1306-1331, sent. impugn.).

3.3. Manifestamente infondato è il quinto motivo del ricorso del Celi (che in termini sostanzialmente analoghi è stato formulato negli atti di impugnazione di altri coimputati, per i quali pure valgono le considerazioni qui delineate).

Il rinvenimento ed il sequestro di numerose armi di diversa natura e di vario calibro, di esplosivi e di bottiglie incendiarie, in uno con il tenore delle numerose conversazioni e comunicazioni intercettate durante le indagini, nel corso delle quali gli interlocutori avevano chiaramente fatto riferimento a quanto da loro nascosto in appositi arsenali o, di volta in volta, da utilizzare per singoli fini delittuosi e nel contesto dell'operatività di quell'associazione di stampo mafioso, hanno consentito alla Corte di merito, con motivazione completa e priva di lacune o vizi di illogicità, di confermare la sussistenza della considerata aggravante dell'associazione armata. Peraltro, va esente da qualsivoglia censura di logicità l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale la posizione verticistica e dirigenziale assunta da Nicolino Grande Aracri e dalla 'locale' da lui diretta nell'ambito delle varie articolazioni della 'ndrangheta operanti su una vasta area comprendente varie zone delle province di Catanzaro, Crotone e Cosenza, ben consentiva di ritenere quella disponibilità di armi

riferibile a tutti gli affiliati alle varie articolazioni della medesima organizzazione criminale: in questo senso, sono state valorizzate, oltre che le vicende riguardanti la consumazione dell'omicidio di Antonio Dragone con l'impiego di armi micidiali, quali un bazooka e mitragliatori del tipo kalashnikov (episodio di cui si dirà più specificamente nel prosieguo), tutte le altre emergenze processuali comprovanti la disponibilità da parte degli appartenenti al gruppo criminale in esame di esplosivo ("...mi portano certe bombe a telecomando... già preparate con il C4... gli abbiamo messo una 'lantra' piena di dinamite... di tritolo" - pp. 407, sent. impugn.), nonché di numerose armi e munizioni, come ad esempio quelle - due fucili e due pistole, con materiale di pulizia - rinvenute, nel marzo del 2011, celate in due tubi di pvc nascosti nella sterpaglia in un fondo di proprietà della famiglia dei Diletto (v. pp. 752 e segg., sent. impugn.).

Sul punto questo Collegio reputa di dover ribadire il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, prevista dai commi 4 e 5 dell'art. 416 *bis* cod. pen., presenta natura oggettiva, ed è applicabile anche nei confronti degli associati che non abbiano personalmente custodito od utilizzato le armi stesse (così, tra le diverse, Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, dep. 2014, Sapienza, Rv. 258956; Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, Ganci, Rv. 244904; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229769; conf. anche Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677, che nel confermare che in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, prevista dai commi 4 e 5 dell'art. 416-*bis* cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che per colpa lo ignorino, ha considerato la fattispecie relativa alla riconosciuta esistenza di una associazione unitaria, costituita da una federazione di "locali" di 'ndrangheta, in cui per la ravvisabilità dell'aggravante in esame si è ritenuto necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica "locale" abbia la concreta disponibilità delle armi).

In tale contesto, va negato che sia incorsa in una violazione di legge la Corte di assise di appello di Catanzaro che, con motivazione congrua, ha spiegato come l'aggravante dell'agevolazione delle attività del sodalizio mafioso dovesse essere esclusa con riferimento allo specifico episodio delittuoso della detenzione e del porto illegali di una pistola da parte del Celi, in quanto reati commessi in un ambito di natura strettamente personale e privatistico dell'imputato, senza alcun collegamento con l'operatività del sodalizio criminale del quale faceva parte.

3.4. Anche il quinto e ultimo motivo del ricorso del Celi è manifestamente infondato, in quanto non vi è stata alcuna violazione di legge nel trattamento sanzionatorio del Celi, posto che la Corte territoriale ha chiarito che il giudice di primo grado aveva ommesso di pronunciarsi sul capo d'imputazione B7) pure contestato al prevenuto, tanto che di tale addebito non vi era alcuna traccia nel dispositivo della prima sentenza: sicché correttamente i giudici di secondo grado - che per tale capo hanno dichiarato la nullità della sentenza e disposto la trasmissione degli atti al giudice di prime cure - non hanno tenuto conto del relativo reato al momento della determinazione della pena inflitta all'imputato (v. pp. 1307, 1353, sent. impugn.).

4. Ritiene la Corte che il ricorso presentato da Dario Cristofaro sia inammissibile perché generico.

Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 6, n. 25711 del 17/05/2016, V., Rv. 267011; Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907; Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249).

Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, formulando generiche censure in fatto, senza tuttavia specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale, come già sottolineato nell'esame dei motivi del ricorso del coimputato Celi, erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova idonei ad integrare gli estremi del delitto associativo (dal quale il Cristofaro era stato mandato assolto con la sentenza di primo grado - v. pp. 1354-1366, sent. impugn.).

5. Ritiene la Corte che il ricorso di Alfonso Diletto vada rigettato.

5.1. Va premesso che l'atto di impugnazione di Alfonso Diletto è stato formulato in termini al limite della ammissibilità per aspecificità, in quanto il

ricorrente ha sostanzialmente riproposto pedissequamente i motivi già avanzati con l'atto di appello, lamentandone l'omessa valutazione da parte del giudice di secondo grado, senza realmente confrontarsi con gli argomenti posti dalla Corte di assise di appello a fondamento delle proprie statuizioni.

Tuttavia, presentandosi la motivazione della sentenza di primo grado molto lacunosa, appare corretto esaminare *funditus* i motivi di tale ricorso.

5.2. Il primo e il secondo motivo del ricorso di Alfonso Diletto sono in parte manifestamente infondati, in parte inammissibili perché formulati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

Premesso che non è ravvisabile alcuna violazione di legge per il fatto che la Corte distrettuale abbia fatto largo impiego della tecnica della motivazione *per relationem*, riportando ampi stralci di intercettazioni ed il contenuto di altri atti processuali, in quanto vi è una chiara esposizione, anche alla luce delle questioni poste dalla difesa con le proprie memorie, delle autonome ragioni poste a base delle proprie determinazioni; e che, come già chiarito per altri ricorrenti, è del tutto priva di pregio la lamentata violazione di legge della norma incriminatrice contestata, non essendo riconoscibile alcuna inosservanza di quella disposizione, intesa come dissonanza tra fattispecie astratta e fatto accertato, né alcuna sua erronea applicazione, intesa come interpretazione della disposizione alla luce dei principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità, va osservato che l'impugnazione *de qua* è stata avanzata per sollecitare un'inammissibile rilettura delle emergenze processuali dalle quali i giudici di merito, con un ragionamento immune da vizi di manifesta illogicità, perciò non censurabile in sede di legittimità, hanno tratto conferma della fondatezza dell'ipotesi accusatoria.

Valgono per Alfonso Diletto le considerazioni generali già sopra esposte nel punto 1.3.1. In particolare, la Corte distrettuale ha evidenziato come le carte del processo avessero dimostrato con chiarezza come, in un incontrovertibile contesto probatorio idoneo a riscontrare l'esistenza – nel periodo dal marzo del 2010 alla data di contestazione in questo processo dell'addebito associativo – della agguerrita e pericolosa 'locale' della 'ndrangheta di Cutro facente capo a Nicolino Grande Aracri, fosse risaltata la figura di Alfonso Diletto che, pur rivestendo un ruolo di primo piano all'interno della parallela cosca 'ndranghetistica operante nella zona di Piacenza, era di certo partecipe anche di quella 'locale' calabrese, nella quale svolgeva il compito di referente del capo nella gestione delle rilevanti somme di denaro investite in varie zone d'Italia e all'estero. Oltre alle indicazioni, invero sullo specifico punto alquanto generiche, dei collaboratori di giustizia Angelo Salvatore Cortese e Giuseppe Liperoti, era

stato il contenuto delle captazioni ambientali a comprovare che Alfonso Diletto era persona di fiducia del Grande Aracri, per conto del quale, nel febbraio del 2012, aveva curato un importante investimento immobiliare in Algeria; che, nel giugno del 2013, era stato l'avv. Stranieri, professionista che collaborava stabilmente con gli appartenenti al gruppo criminale del Grande Aracri, a confidare ad un suo collega che Alfonso Diletto era il "braccio destro di Nicolino Grande Aracri (che era) il capo cosca..."; che, in quella stessa occasione, l'avv. Stranieri aveva incontrato Alfonso Diletto, al quale aveva fornito una serie di suggerimenti per la gestione di una società commerciale nella quale erano stati investiti i soldi della cosca e sul modo per evitare che tale impresa collettiva potesse entrare nella 'lente di attenzione' degli investigatori; e che, nell'agosto del 2012, in relazione ad altre vicende giudiziarie, Nicolino Grande Aracri era stato accompagnato proprio da Alfonso Diletto presso l'amministratrice di una società per chiedere conto dei risultati di alcuni suoi investimenti e che, in quella circostanza, i due avevano significativamente utilizzato uno *jammer*, poi sequestrato, cioè un dispositivo elettronico per impedire l'intercettazione di comunicazione e conversazioni (v. pp. 744-752, sent. impugn.).

5.3. Il terzo motivo del ricorso di Alfonso Diletto è infondato, per le ragioni di seguito esposte che sono destinate a valere anche per l'esame dell'analogo motivo formulato con l'atto di impugnazione presentato da altri odierni ricorrenti.

Costituisce espressione di un sufficientemente consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini dell'individuazione di un sodalizio, ex art. 416 *bis* cod. pen., sono determinanti l'elemento personale (con la distribuzione gerarchica dei ruoli), le strutture organizzative e logistiche, l'ambito territoriale e la tipologia dei reati-fine, tratti distintivi che indiziano la diversità, ai fini della preclusione dell'art. 649 cod. proc. pen., delle compagini, sempre che ciascuna sia dotata di autonomia decisionale ed operativa rispetto all'altra (così, ex multis, Sez. 5, n. 5143 del 21/12/2010, dep. 2011, Nicoscia, Rv. 249696).

Di tale *regula iuris* la Corte di assise di appello di Catanzaro ha fatto corretta applicazione, osservando come fosse del tutto ininfluyente, ai fini della decisione sulla eccezione difensiva di violazione del divieto di *bis in idem*, la circostanza che parte dei dati informativi valorizzati fosse desumibile dagli esiti delle indagini svolte dall'autorità giudiziaria emiliana; e come fosse, invece, determinante il fatto che Alfonso Diletto era risultato a capo di una differente ed autonoma cosca della 'ndrangheta operante nella zona di Piacenza, dotata di un distinto

organigramma, di una propria autonomia finanziaria e decisionale rispetto alla cosca di Cutro, dalla quale la prima aveva tratto origine, e della quale lo stesso Alfonso Diletto era stato provato far parte, sodalizio avente però una sua diversa struttura organizzativa e logistica, un distinto ambito di operatività territoriale ed un suo differente responsabile, il più volte citato Nicolino Grande Aracri. Dati, questi, che il ricorrente ha contestato in maniera molto indeterminata.

5.4. Il quarto motivo del ricorso di Alfonso Diletto è manifestamente infondato per ragioni dettagliatamente sopra esposte nel punto 3.3., da intendersi qui integralmente riprodotto.

5.5. Manifestamente infondato è, infine, l'ultimo motivo del ricorso presentato nell'interesse di Alfonso Diletto.

Il ricorrente pretende che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della quantificazione della pena: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla riduzione della pena irrogata i precedenti penali, il ruolo assunto dal prevenuto all'interno della organizzazione criminale in esame e la oggettiva gravità delle condotte a lui riferibili: parametri considerati dall'art. 133 cod. pen., applicabile anche ai fini della operatività dell'art. 62 *bis* cod. pen.

6. Ritiene la Corte che il ricorso di Michele Diletto vada rigettato.

6.1. Il primo motivo del ricorso è infondato per le ragioni già esposte nei punti 1.1. e 1.2., al cui tenore si fa rinvio.

6.2. Il secondo ed il quarto motivo del ricorso di Michele Diletto, esaminabili congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati.

6.2.1. Quanto alla prospettata eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni il cui file audio non è più disponibile, è sufficiente osservare che è pacifico in giurisprudenza che, in tema di intercettazioni telefoniche o

ambientali, il deterioramento del supporto magnetico contenente la registrazione delle comunicazioni captate non comporta alcuna inutilizzabilità, in quanto, essendo stata rispettata la formalità della registrazione voluta dalla legge, la prova del colloquio e del suo contenuto può essere documentata "aliunde", utilizzando gli ordinari mezzi probatori e, principalmente, la lettura del brogliaccio di cui all'art. 268, comma 2, cod. proc. pen., fermo restando che il giudice deve esercitare la massima prudenza nella valutazione dei mezzi di prova da assumere per la ricostruzione del contenuto delle intercettazioni, escluso ogni automatismo surrogatorio (così Sez. 4, n. 45809 del 27/06/2017, Romano, Rv. 271054).

6.2.2. Priva di pregio è la doglianza concernente la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'ascolto delle persone offese dei due episodi delittuosi contestati all'imputato ai capi L2) e L3), per i quali vi è stata in appello la riforma della sentenza assolutoria di primo grado.

Al riguardo va rammentato che l'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 58, della legge n. 103 del 2017 per codificare un principio di fonte giurisprudenziale, prevede che "nel caso di appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale".

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che la *reformatio* in appello della pronuncia assolutoria di prime cure non impone sempre, in automatico, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per il riascolto di tutti i soggetti esaminati nel corso del giudizio di primo grado, essendo necessaria tale rinnovata assunzione della prova dichiarativa solo se la stessa sia determinante ai fini della decisione di condanna; se sia riconoscibile una reale divergenza tra la sentenza del giudice di primo e quella del giudice di secondo grado in ordine alla valutazione della attendibilità del dichiarante ovvero del contenuto della relativa deposizione; e, comunque, se non vi sia una difformità tra il contenuto della deposizione valutato dal primo giudice e quello valorizzato dalla corte di appello.

Tanto è desumibile dagli orientamenti, oramai sufficientemente definiti, della giurisprudenza di legittimità, la quale ha sottolineato che il giudice d'appello che intenda procedere alla *reformatio in peius* di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio sia ordinario che abbreviato, deve procedere all'indispensabile rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale esclusivamente nel caso di valutazione "differente" della prova dichiarativa decisiva e non di mero "travisamento" di essa, caso quest'ultimo in cui si può pervenire al giudizio di

colpevolezza senza necessità di rinnovazione delle prove dichiarative (v., da ultimo, Sez. 6, n. 35899 del 30/05/2017, Forini, Rv. 270546; così, prima della novella legislativa, Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486-91, per cui non è configurabile la differente valutazione del significato della prova dichiarativa laddove la 'lettura' della prova, da parte del primo giudice, sia affetta da errore revocatorio, per omissione, invenzione o falsificazione; conf. in seguito, con specifico riferimento alla riforma della sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785); e che, dunque, non sussistono i presupposti per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello qualora la riforma in *peius* della sentenza assolutoria di primo grado sia fondata, non già su un diverso apprezzamento in ordine all'attendibilità di una prova dichiarativa diversamente valutata in primo grado, ovvero su una diversa valutazione del suo contenuto e della sua portata, bensì su una valutazione organica, globale ed unitaria degli ulteriori elementi indiziari a carico (esterni alle dichiarazioni), erroneamente considerati in maniera atomistica dalla decisione del primo giudice (così, da ultimo, Sez. 5, n. 53415 del 18/06/2018, Boggi, Rv. 274593).

Di tale disposizione normativa e dei relativi criteri esegetici formulati dalla giurisprudenza di legittimità la Corte di assise di appello di Catanzaro ha fatto buon governo, condivisibilmente sottolineando come nel giudizio di secondo grado non fosse affatto necessario provvedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'ascolto dei testi Macrì, Vasapollo, De Luca e Perna, in quanto la decisione di accogliere l'appello del pubblico ministero e di condannare Michele Diletto non era determinata da una diversa valutazione della attendibilità delle deposizioni rese da quei testimoni nel corso delle indagini, posto che nella sentenza di primo grado mancava del tutto la motivazione concernente i due delitti e, dunque, una valutazione circa la credibilità delle indicazioni fornite da quei testi (v. pp. 101-102, sent. impugn.).

6.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo del ricorso di Michele Diletto.

Rappresenta espressione di un consolidato indirizzo esegetico il principio secondo il quale, in tema di giudizio abbreviato, il potere del giudice di appello di disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione non è soggetto a limiti temporali e può intervenire in qualunque momento e fase della procedura, dunque anche in grado di appello, purché sia garantito il diritto al contraddittorio

(in questo senso, da ultimo, Sez. 3, n. 4186 del 21/09/2017, dep. 2018, I., Rv. 272459).

Tale criterio ermeneutico è stato osservato dalla Corte territoriale la quale ha valorizzato ai fini di prova tutti gli elementi acquisiti su richiesta o di ufficio, ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., nel corso del giudizio di secondo grado, comprese le dichiarazioni che erano state rese dal collaboratore di giustizia Giuseppe Liperoti, acquisite agli atti come risulta dai verbali delle due udienze nelle quali venne esercitato quel potere di integrazione istruttoria: circostanza, questa, contestata dal ricorrente in termini generici.

6.4. Il quinto e il sesto motivo del ricorso di Michele Diletto, tra loro strettamente collegati, sono inammissibili perché manifestamente infondati ovvero perché presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

Premesso che la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. non comporta ex se la operatività di alcune delle sanzioni processuali previste dall'art. 606, comma 1, lett. c) dello stesso codice di rito (così, da ultimo, Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; conf. Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153, per la quale è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. quando è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dalla lett. e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.); e che nella fattispecie non è riconoscibile alcuna falsa applicazione o inosservanza delle norme incriminatrici contestate, va rilevato come le censure difensive risultano chiaramente finalizzate a sollecitare un'inammissibile rilettura delle emergenze processuali, avendo la Corte territoriale adeguatamente giustificato e logicamente approfondito le ragioni per le quali il prevenuto dovesse ritenersi responsabile tanto del delitto associativo quanto dei reati fine ascrittigli.

I giudici di merito hanno, infatti, sottolineato, nel già richiamato più generale contesto probatorio inerente alla operatività della 'locale' di 'ndrangheta di Cutro diretta da Nicolino Grande Aracri, come la partecipazione di Michele Diletto a quell'associazione mafiosa fosse stata provata, oltre che dalle precise ed attendibili dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia Angelo Salvatore Cortese e Giuseppe Liperoti, che lo avevano indicato come un affiliato a quella cosca, dal ritrovamento, in occasione di una perquisizione eseguita nell'ottobre del 2012 dai carabinieri nell'abitazione dell'imputato, esattamente in una tasca di un suo capo di abbigliamento, di una "copiata", e cioè di un documento

attestante il grado di 'sgarro' che gli era stato riconosciuto all'interno di quella organizzazione criminale e riportante i termini che egli avrebbe dovuto utilizzare per essere riconosciuto dagli altri affiliati: ritrovamento dovuto ad un maldestro comportamento di Michele Diletto, il quale avrebbe dovuto distruggere il documento, fatto che Nicolino Grande Aracri, in occasione di coeva intercettazione ambientale, aveva con significativa preoccupazione stigmatizzato, così riscontrando il significato di attualità di quel ritrovamento. A ciò si aggiunga - hanno perspicuamente dettagliato i giudici di merito - il tenore di altre captazioni di conversazioni dalle quali era stato possibile desumere che, nel marzo del 2012, Michele Diletto aveva discusso con altri sodali di somme di denaro destinate al capo cosca Grande Aracri; che lo stesso, tra l'agosto del 2012 e il gennaio del 2013, aveva partecipato a vari summit di associati organizzati dal Grande Aracri, nel corso dei quali quest'ultimo aveva dato istruzioni per 'governare' il controllo su taluni villaggi turistici, o aveva riferito ai presenti che le notizie su una serie di iniziative di gestione del gruppo sarebbero state diffuse proprio da "Michele", oppure aveva analizzato la situazione delle famiglie 'ndranghetiste interessate alla gestione degli affari criminali dell'associazione nella zona di Isola di Capo Rizzuto.

Del pari erano state le intercettazioni ambientali a disvelare - hanno congruamente motivato i giudici di merito - la responsabilità di Michele Diletto per la commissione nel marzo del 2011 degli specifici delitti di rapina aggravata e delle connesse violazioni della disciplina sulle armi, contestatigli ai capi L1), L2) e L3), con riferimento ai quali, in presenza di censure difensive alquanto generiche, è sufficiente sottolineare come registrazioni dal significato non equivoco avessero comprovato che la rapina era stata consumata proprio dal prevenuto in concorso con il sodale Luigi Martino: correo nella cui abitazione erano state successivamente rinvenute delle cartucce per fucile; che, dopo la commissione di tale reato, era stato ascoltato nel mentre raccomandava alla nonna di disfarsi dell'abbigliamento che aveva poco prima indossato; e che al padre Vito aveva confidato che il provento della rapina era stato diviso e che le armi utilizzate e poi scoperte, celate nei tubi in pvc in un terreno di proprietà della nonna dei Diletto, erano "di Michele" (v. pp. 758-788, sent. impugn.).

6.5. Il settimo motivo del ricorso è manifestamente infondato per le ragioni già ampiamente esposte nel punto 3.3., cui si fa rinvio, con l'aggiunta che Michele Diletto, sulla base di argomentazioni che appaiono prive di vizi di manifesta illogicità e che il prevenuto ha contestato in maniera molto indeterminata, è stato pure riconosciuto colpevole della detenzione e del porto illegali di una

pluralità di armi comuni da sparo utilizzate nella consumazione di delitti in esecuzione del programma delittuoso dell'associazione di stampo mafiosa in argomento.

6.6. Del tutto prive di pregio appaiono le doglianze concernenti il diniego di concessione delle attenuanti generiche, decisione espressamente motivata dai giudici di merito con riferimento alla obiettiva gravità dei fatti accertati, essendo pacifico in giurisprudenza che per giustificare l'esercizio di quei poteri discrezionali è sufficiente che il giudice prenda in considerazione anche uno solo degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.

7. Ritiene la Corte che il ricorso di Salvatore Diletto vada rigettato.

7.1. Il primo e il quarto motivo del ricorso sono infondati per le ragioni rispettivamente già innanzi esposte nei punti 1.1., 1.2 e 3.3., cui è sufficiente far rinvio.

7.2. Inammissibili sono i motivi di censura dedotti da Salvatore Diletto con il secondo e il terzo motivo del suo ricorso, con i quali – esclusa la riconoscibilità di alcuna delle violazioni di legge denunciate, per gli argomenti già sopra tratteggiati nel punto 6.4 – è stata sollecitata a questa Corte una inammissibile "incursione" nei fatti, con l'attribuzione di un nuovo e diverso significato delle emergenze processuali rispetto a quello scelto dai giudici di merito. I quali, con motivazione completa e logicamente non censurabile, hanno chiarito come, pur in presenza di dichiarazioni accusatorie dei collaboratori qualificate da una certa genericità, fossero state le conversazioni di comunicazioni e conversazioni captate dagli inquirenti a riscontrare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria: essendo stato appurato che, nel dicembre del 2012, il capo cosca Nicolino Grande Aracri aveva incontrato Salvatore Diletto affidandogli il compito di contattare altro sodale con riferimento alla gestione di un investimento di denaro che interessava il gruppo criminale; che, in altre occasione, lo stesso Grande Aracri aveva incaricato Salvatore Diletto di risolvere, assieme ad altri affiliati, "il problema" dei furti verificatisi nei cantieri di alcuni imprenditori della zona ai quali la loro cosca, dietro la percezione di somme di denaro, aveva garantito la protezione; e che le armi utilizzate dal fratello Michele per commettere, nel marzo del 2011, la rapina ai danni di un supermercato e poi scoperte in tubi in pvc, ove erano state celate, sotterrati in un fondo di proprietà della nonna dei Diletto, erano state affidate in custodia proprio all'odierno ricorrente. Né va

trascurato che, nell'agosto del 2012, in relazione ad altra vicenda giudiziaria, Nicolino Grande Aracri era stato accompagnato proprio da Salvatore Diletto ed altri sodali presso l'amministratrice di una società, per chiedere conto dei risultati di alcuni suoi investimenti, e che, in quella circostanza, i predetti avevano significativamente utilizzato uno *jammer*, poi sequestrato, cioè un dispositivo elettronico per impedire l'intercettazione di comunicazione e conversazioni (v. pp. 819-830, sent. impugn.).

7.3. Alla luce delle considerazioni esposte nel punto precedente, tutte tese a rimarcare la oggettiva gravità delle condotte accertate, non censurabile in questa sede appare la determinazione della Corte di assise di appello di disattendere la richiesta difensiva di concessione delle attenuanti generiche, peraltro contestata dal ricorrente, con il quinto motivo del suo atto di impugnazione, con un generico riferimento al comportamento processuale e alle sue pregresse condizioni lavorative, familiari e sociali.

8. Ritiene la Corte che il ricorso di Francesco Gentile vada rigettato.

8.1. Il primo motivo del ricorso del Gentile è infondato.

Quanto alla lamentata violazione dell'art. 604 cod. proc. pen. e al connesso vizio di motivazione, è sufficiente far rinvio a quanto considerato nei punti 1.1. e 1.2.

Per la doglianza concernente la mancata trascrizione, nell'intestazione della sentenza di primo grado, del capo d'imputazione che lo riguarda, il motivo è del tutto privo di pregio, poiché, incontestata la conoscenza del tema di accusa, è pacifico che non è affetta da alcuna invalidità la sentenza la cui epigrafe non riporta i capi di imputazione, ben potendo l'enunciazione dei fatti e delle circostanze che formano oggetto della contestazione essere contenuta nel corpo del provvedimento, in quanto l'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. sanziona a pena di nullità la sola mancanza o incompletezza del dispositivo (così, tra le altre, Sez. 6, n. 43465 del 07/10/2015, Tomasino, Rv. 265130)

8.2. Il secondo motivo del ricorso del Gentile è inammissibile perché formulato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

Premesso, quanto alla asserite violazioni di legge, ciò che è stato evidenziato a proposito dell'identico motivo di altro ricorso nella parte iniziale del punto 6.4., da intendersi qui trascritto, nel caso di specie il Gentile non ha denunciato alcun reale travisamento della prova, ma ha cercato di convincere come fosse erronea

la valenza dimostrativa data alle emergenze processuali: dunque, si è trattato di una mera denuncia di un presunto travisamento dei fatti, come tale non esaminabile in sede di legittimità. Il problema è solo quello di verificare se la scelta ricostruttiva privilegiata dai giudici di merito risponda alle regole della logica inferenziale e se siano corrette le relative massime di esperienza che governano il metodo deduttivo: in questo senso, appare convincente l'apparato argomentativo che sorregge la decisione di conferma della condanna dell'imputato, basata sulla valorizzazione di circostanze dotate di notevole capacità dimostrativa e di una ragionevole forza probatoria, difficilmente scalfibile dalle critiche difensive.

Ed infatti, nella motivazione della sentenza gravata è portata in rassegna una rilevante quantità di dati informativi idonei a comprovare tanto l'esistenza della 'locale' di 'ndrangheta operante nella zona di Isola di Capo Rizzuto, quanto la sua evoluzione nel tempo, con un sostanziale indebolimento di tale articolazione dovuto alle faide interne tra associati ed un graduale passaggio della stessa, a partire dal 2011, sotto il controllo egemonico della 'locale' di Cutro diretta da Nicolino Grande Aracri; ed ancora, la partecipazione a tale gruppo criminale, con ruolo di vertice, del Gentile, al quale il Grande Aracri aveva assegnato la 'responsabilità' di conduzione di quella cosca, rimasta ferma anche durante il periodo di assenza del prevenuto causata da problemi di salute.

In tale ottica, è stato accertato che la 'locale' di 'ndrangheta di Isola di Capo Rizzuto, la cui esistenza sino all'aprile del 2009 era stata inequivocabilmente confermata da sentenze passate in giudicato, originariamente confermata dalla violenta contrapposizione tra gli appartenenti alla famiglia degli Arena e quella Nicoscia, era poi passata, anche dopo l'omicidio del Dragone, sotto la vigilanza del Grande Aracri e la supervisione diretta del Gentile. Tanto è stato corroborato non solo dalle concordanti ed intrinsecamente attendibili dichiarazioni accusatorie rese da più collaboratori di giustizia - Angelo Salvatore Cortese, intraneo al gruppo di Cutro, Giuseppe Liperoti, pure appartenente al gruppo dei Grande Aracri, il iametino Giuseppe Giampà e Giuseppe Vrenna - ma pure dal tenore di numerose intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, da cui si era avuto conferma che, già nel maggio del 2006, l'affiliato Pietro Nardi aveva riferito che le iniziative violente dei fratelli Nicolino e Ernesto Grande Aracri avevano provocato il 'declino' dei componenti della famiglia Arena; che una serie di omicidi consumati nei primi anni Duemila aveva fatto emergere la contrapposizione tra i componenti della famiglia Arena e quelli della famiglia Nicoscia, quest'ultima alleatasi con i Grande Aracri; che, nell'agosto del 2013, lo stesso Nicolino Grande Aracri, in un summit mafioso, aveva rammentato ai

presenti che c'era "stato questo problema di guerra all'epoca tra Isola e Cutro" e che essi "avevano ammazzato a tutti!"; che in altri summit del dicembre del 2012, del gennaio e del febbraio del 2013 tra esponenti di varie articolazioni della 'ndrangheta, Nicolino Grande Aracri aveva rivendicato il suo ruolo di primazia ("il conto lo deve dare a Cutro... si deve sempre andare al Malandrino per sapere che si può fare... (...) tutti i paesi sono tutti attaccati... chiusa la guerra, sono tutto io... (...) io ho il titolo di fare tutto e sono responsabile di tutto... decido io cosa si deve fare..." -v. anche *supra* il punto 3.2.), il superamento "delle guerre" ed il fatto di avere egli "risolto" i problemi di una zona, quella di Isola, i cui affiliati continuavano a ritenere "la cosa... non chiusa al cento per cento"; ed ancora, che Nicolino Grande Aracri, che non aveva fatto segreto di ben sapere come fronteggiare altre questioni ("...se uno non ti dice niente, però poi l'ammazziamo... noi dobbiamo prendere provvedimenti qua..."), aveva scelto "Franco" Gentile, già condannato per il reato di cui all'art. 416 *bis* cod. pen. per il periodo fino all'aprile del 2009 - ancora presente ad un summit di associati nel luglio del 2012, nel quale era stato affrontato lo specifico contrasto insorto tra gli affiliati Domenico Nicoscia e Domenico Riillo - quale proprio referente per la 'locale' di Isola di Capo Rizzuto, cui era stato demandato il compito di gestire la cassa comune e ripartire i proventi delle attività delittuose, di far fronte a quella controversia tra il Riillo ed il Nicoscia, ed al quale Grande Aracri riteneva si dovesse continuare a fare riferimento anche dopo che si era ammalato ("Franco e io siamo la stessa cosa... (...) ...poverello è malato, l'unico che sistema le cose resta lui" - pp. 1009 e segg., 1140 e segg., sent. impugn.).

9. Ritiene la Corte che il ricorso di Salvatore Gerace vada rigettato.

9.1. Il primo motivo del ricorso è infondato per le ragioni analitiche esposte nei punti 1.1. e 1.2., valide anche per la posizione del prevenuto.

9.2. Manifestamente infondate sono le doglianze concernenti il diniego delle attenuanti generiche e le scelte in ordine all'entità della pena irrogata, in relazione alle quali i giudici di merito hanno evidenziato, con valutazione esente da vizi logici e, dunque, incensurabile in questa sede, che il Gerace era stato condannato per più reati, dunque deve considerarsi gravato da più precedenti: considerato che è affermazione costante di questa Corte che, per giustificare detto diniego, è sufficiente che il giudice prenda in considerazione anche uno solo degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., al quale attribuisca rilevanza decisiva.

10. Ritiene la Corte che il ricorso di Antonio Grande Aracri vada rigettato.

10.1. Il primo motivo del ricorso è infondato per le più volte richiamate ragioni esposte nei punti 1.1. e 1.2., da intendersi qui integralmente riprodotte.

10.2. Il secondo motivo del ricorso di Antonio Grande Aracri, oltre che essere stato formulato in termini molto indeterminati, è manifestamente infondato, non solamente perché la Corte di merito ha chiarito in maniera logicamente ineccepibile che non vi era alcuna rilevante difformità tra il testo delle intercettazioni come trascritte dalla polizia giudiziaria e come riportate nella propria perizia dal prof. Romito, ma soprattutto perché ha precisato che, in tutti i casi di incertezza, era stata utilizzata la versione fornita dal perito d'ufficio (v. pp. 666, 683, sent. impugn.).

Quanto, poi, alla lamentata inutilizzabilità delle intercettazioni per essere non più disponibile la relativa registrazione audio, valgono le considerazioni già formulate nel punto 6.2.1. nell'esame di analogo motivo proposto da altro ricorrente.

10.3. Anche il terzo motivo del ricorso di Antonio Grande Aracri è privo di fondamento, in quanto la motivazione posta dalla Corte di assise di appello a base della decisione di valorizzare, pur in assenza di chiari videofotogrammi della registrazione andati danneggiati, le vicende concernenti un summit di affiliati alla 'ndrangheta al quale aveva preso parte anche il prevenuto, è coerente con l'insegnamento rinvenibile nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale il contenuto rappresentativo di un documento può essere provato anche attraverso una testimonianza, ed il grado di minore affidabilità della prova dichiarativa non implica l'inutilizzabilità di quest'ultima: principio enunciato con riferimento ad una fattispecie nella quale la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile ed utilizzabile la testimonianza resa da un operatore di polizia giudiziaria sui fatti oggetto di videoriprese non acquisite agli atti del giudizio di merito (così Sez. 5, n. 38767 del 28/06/2017, Gaglini, Rv. 271210); per altro verso, si è sostenuto che le videoriprese di comportamenti non comunicativi effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico sono prove atipiche acquisibili ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen., cosicché, nel caso di mancata acquisizione delle stesse, deve ritenersi legittima la testimonianza resa dagli operatori di polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo (in questo senso Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 2017, Di Benedetto, Rv. 268787; conf., sulla necessità di

distinguere i risultati di tale iniziativa di polizia giudiziaria con gli esiti delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, Sez. 2, n. 22972 del 16/02/2018, Barnaba, Rv. 273000).

10.4. Le principali doglianze formulate da Antonio Grande Aracri con il quarto e il quinto motivo dell'atto di impugnazione si traducono sostanzialmente in inammissibili censure di fatto, essendosi il ricorrente limitato, senza invero mettere in luce alcuna effettiva inosservanza delle norme di diritto penale oggetto di contestazione, a pretendere una diversa e alternativa interpretazione dei risultati delle indagini preliminari, tutti pienamente utilizzabili in ragione dell'istaurato rito abbreviato.

Quanto alle caratteristiche di mafiosità della organizzazione di stampo 'ndranghetistico in argomento, è sufficiente far rinvio alle più analitiche valutazioni, sulla completezza e adeguatezza logica della motivazione della sentenza gravata, contenute nei punti 1.3.2., 3.2 e 8.2., da intendersi qui integralmente trascritte. Quanto alla irrilevanza della sola denunciata violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. nella valutazione della attendibilità dei collaboratori di giustizia, si richiama, altresì, quanto considerato nel punto 6.4.

Si aggiunga che il provvedimento impugnato appare aver fatto corretta applicazione anche dei principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, per i quali non sono deducibili con il ricorso per cassazione censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (così Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).

Per ciò che concerne la piena e fattiva partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale in esame - per giunta in continuazione cronologica con la già riconosciuta responsabilità per il medesimo reato associativo per periodi del passato - va osservato come del tutto coerenti con quelle premesse di carattere generale e, comunque, congrui e privi di manifeste forme di illogicità, siano gli argomenti valorizzati dalla Corte catanzarese per giustificare l'affermazione di

colpevolezza del predetto in ordine al delitto associativo contestatogli. Tenuto conto che le credibili e concordanti dichiarazioni accusatorie dei collaboratori, analiticamente esaminate anche dal punto di vista soggettivo ed intrinseco (v. pp. 128-162, sent. impugn.), erano state riscontrate ed 'attualizzate' dall'accertata presenza di Antonio Grande Aracri a due summit, riservati ad affiliati alla 'locale' 'ndranghetistica di Cutro, organizzati nel luglio e nell'agosto del 2012 dal fratello Nicolino, capo di quella cosca, durante i quali erano stati definiti i dettagli di importanti iniziative delittuose organizzate dal gruppo, attinenti tanto agli investimenti nella realizzazione di parchi eolici ed al controllo di altri appalti pubblici, quanto alla 'gestione' di villaggi turistici realizzati lungo le coste del crotonese e del catanzarese e alla gestione del narcotraffico (v. pp. 730-742, sent. impugn.).

10.5. Il sesto motivo del ricorso di Antonio Grande Aracri è manifestamente infondato per le ragioni già esposte al punto 3.3.

10.6. Manifestamente infondate sono anche le doglianze formulate, peraltro in termini aspecifici, con il settimo e ultimo motivo del ricorso, relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in quanto la Corte territoriale, con motivazione incensurabile in questa sede, ha sottolineato come i significativi precedenti penali, la oggettiva gravità delle condotte delittuose accertate, il ruolo rivestito dall'interessato nella consorte mafiosa e l'assenza di elementi su cui basare un diverso giudizio di meritevolezza per Antonio Grande Aracri, avessero legittimato la decisione di quantificazione della sanzione finale da irrogare all'imputato.

11. Ritiene la Corte che il ricorso presentato da Ernesto Grande Aracri vada rigettato.

11.1. Il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Colacino è infondato per le ragioni già analiticamente delineate nei punti 1.1. e 1.2, al cui tenore si fa rinvio.

11.2. Il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. Colacino è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale non ha violato alcuna delle norme di legge processuale oggetto della doglianza difensiva.

Certamente non vi è stata alcuna inosservanza o erronea applicazione di quelle disposizioni nel momento in cui i giudici di merito hanno ritenuto di disporre in secondo grado la rinnovazione dell'istruttoria mediante l'acquisizione dei verbali

delle dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia, peraltro pure ammettendo il controesame degli stessi da parte dei patrocinatori di tutti gli imputati, per le ragioni già analizzate nel punto 6.3., cui si fa rinvio. Peraltro, in ordine a tale aspetto la soluzione privilegiata dalla Corte di merito è coerente con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (così Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069).

Né una violazione di legge vi è stata nel momento in cui la Corte distrettuale ha discrezionalmente ritenuto di non dover disporre l'esame del collaboratore di giustizia Angelo Salvatore Cortese, le cui dichiarazioni sono state successivamente valutate anche in difformità rispetto ai risultati della valutazione compiuta ai fini della condanna dal giudice di prime cure, in quanto nella fattispecie non avrebbe potuto trovare applicazione la richiamata disposizione di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., non essendosi verificata in appello alcuna riforma *in peius* di una sentenza di primo grado assolutoria.

11.3. Il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. Colacino e il collegato primo motivo del ricorso dell'avv. Vianello Accorretti sono infondati.

Costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato, cui sia stato contestato di essere l'autore materiale del fatto, sia riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale, giacché tale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in rapporto di continenza e non di eterogeneità rispetto alla originaria contestazione (così, da ultimo, Sez. 2, n. 12207 del 17/03/2015, Abruzzese, Rv. 263017).

Di tale *regula iuris* la Corte calabrese ha fatto corretta applicazione sostenendo che il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto deciso non era stato vulnerato nel caso di specie nel quale, a fronte di un addebito formale mosso nei riguardi di Ernesto Grande Aracri indicato, nel capo d'imputazione, come concorrente nella commissione dell'omicidio di Antonio Dragone quale partecipe "con funzioni di supporto rispetto agli esecutori materiali", le ragioni difensive

non erano state affatto sacrificate dall'affermazione di colpevolezza per avere lo stesso fornito un contributo causale rispetto all'evento omicidiario anche nella fase ideativa, oltre che in quella preparatoria ed esecutiva del delitto.

11.4. Il quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. Colacino (con doglianze sul trattamento sanzionatorio pure riprese nel nono motivo), e i collegati primo e terzo motivo del ricorso dell'avv. Vianello Accorretti sono privi di pregio, in quanto è pacifico che, nel caso di sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato, quando sia stato proposto appello sia dall'imputato, sia dal pubblico ministero, l'impugnazione di quest'ultimo, che possa essere qualificata come ricorso per cassazione, poichè in violazione del limite previsto dall'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., è legittimamente trattata – come nel caso di specie è accaduto – ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen., dal giudice d'appello (così, tra le molte, Sez. 3, n. 43649 del 03/07/2018, B., Rv. 274416).

Né vi sono incertezze che l'appello formulato nella fattispecie dal pubblico ministero potesse essere astrattamente qualificato come ricorso per cassazione e giudicato ammissibile, in quanto la principale doglianza formulata dal rappresentante della pubblica accusa riguardava proprio la nullità della impugnata sentenza di primo grado per mancanza di motivazione, rifluente sul trattamento sanzionatorio, che ben avrebbe potuto costituire motivo del gravame di legittimità.

D'altro canto, non è riconoscibile nel caso in esame neppure una violazione del divieto di *reformatio in peius*, operate nella materia delle impugnazioni, in quanto si è spiegato – con argomentazioni pienamente condivise da questo Collegio -- che, in tema di giudizio abbreviato, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna e convertito in appello in applicazione dell'art. 580 cod. proc. pen., conserva la propria natura di impugnazione di legittimità; tuttavia, una volta concluso positivamente il giudizio rescindente, il giudice d'appello riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti alla formulazione del giudizio rescissorio devolutogli (Sez. 1, n. 40280 del 21/05/2013, Agostino, Rv. 257326): principio significativamente enunciato in un processo nel quale, analogamente a quanto accaduto nel presente, la Corte di appello, accogliendo l'impugnazione del pubblico ministero per difetto di motivazione, aveva provveduto a rideterminare "*in peius*" la pena inflitta all'imputato dal primo giudice.



11.5. Il quinto motivo del ricorso a firma dell'avv. Colacino e i collegati primo e secondo motivo del ricorso dell'avv. Vianello Accorretti sono manifestamente infondati.

11.5.1. Va preliminarmente rilevato come prive di pregio sono le doglianze difensive (in parte anche contenute nel connesso sesto motivo dell'atto di impugnazione dell'avv. Colacino) relative alla asserita valorizzazione di materiale probatorio inutilizzabile, poiché è destituita di ogni fondamento l'affermazione dell'impiego di una intercettazione ambientale inutilizzabile eseguita all'interno della casa circondariale di Sollicciano, posto che la Corte di assise di appello di Catanzaro, pur ammettendone l'esistenza, ha precisato di non averne fatto alcun uso probatorio ai fini della decisione sulla posizione del ricorrente (v. pp. 119-120, 661-662, sent. impugn.); e poiché è risultata generica la censura circa la difformità tra il tenore delle trascrizioni di intercettazioni eseguite dalla polizia giudiziaria rispetto a quelle della perizia di ufficio, come già sopra chiarito nel punto 10.2., cui si fa rinvio.

Né è riconoscibile alcuna violazione di legge nella utilizzazione diretta anche degli esiti degli accertamenti, mediante captazioni di comunicazione e conversazioni, compiuti dagli inquirenti, per le ragioni rappresentate nel punto 6.2.1., da intendersi, per quanto occorrente, qui trascritto.

11.5.2. Per il resto, le doglianze difensive tendono sostanzialmente solo ad ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, cosa non consentita in questa sede di legittimità.

Richiamato quanto già sottolineato, in generale, circa l'esistenza e la piena operatività, nel periodo in contestazione, della 'locale' dell'associazione di stampo mafioso 'ndrangheta di Cutro diretta da Nicolino Grande Aracri (v. i punti 1.3.2., 3.2 e 8.2.), va osservato come la Corte catanzarese, con motivazione completa e logicamente coerente, abbia rilevato che la colpevolezza per la partecipazione a quel sodalizio criminale del fratello del capo, l'odierno ricorrente Ernesto Grande Aracri, era desumibile, oltre che dalle concordanti dichiarazioni accusatorie rese dagli attendibili collaboratori di giustizia Giuseppe Giampà e Giuseppe Liperoti, dal contenuto di altre emergenze processuali oggettive: in particolare, dalle intercettazioni ambientali che avevano permesso di acclarare che il prevenuto – già condannato nel 2003 quale organizzatore e partecipe di quell'articolazione della 'ndrangheta crotonese e, in seguito, anche per la commissione di gravi reati contro il patrimonio aggravati dall'art. 7 della legge n. 203 del 2011 – nel periodo successivo al marzo del 2010, dunque in epoca posteriore a quella

'coperta' dal precedente giudicato, aveva proseguito a far parte, con ruolo direttivo, della medesima cosca 'ndranghetista, oramai capeggiata dal germano Nicolino.

Significativi così erano stati il ritrovamento, nell'ottobre del 2012, nell'abitazione dell'affiliato Michele Diletto di una 'copiata', contenente una elencazione di associati con 'doti' e formule di riconoscimento, con la indicazione di "Ernesto" accanto a quella di "Nicolino" quali partecipi con posizioni di vertice nel sodalizio (v., al riguardo, *supra* il punto 6.4.); e l'accertato coinvolgimento di Ernesto Grande Aracri nella vicenda dell'associato Villirillo, che, pur godendo della 'protezione' del predetto ricorrente, nell'agosto del 2011 era stato chiamato a rispondere del mancato versamento in favore di quel gruppo di una rilevante somma di denaro (v., al riguardo, *infra* il punto 22.2.): vicenda di certo rilevante – come convincentemente è stato sottolineato nella motivazione della sentenza gravata – perché nel luglio del 2012, in occasione di un summit di affiliati, Nicolino Grande Aracri aveva tenuto a riaffermare la sua posizione prioritaria all'interno di quell'associazione, pur a fronte dell'autorevole difesa che il fratello Ernesto, in quel periodo detenuto in carcere, aveva speso in favore del Villirillo ("...intanto io voglio chiarire una cosa e ve la voglio puntualizzare a tutti quanti, Ernesto fa quello che dico io! Punto! ...abbiamo parlato con Ernesto... Ernesto, fatti i cazzi tuoi, prenditi la bagatella... che parti pure tu!"). E' sicuro – si legge nella pronuncia dei giudici di merito – che Ernesto Grande Aracri avesse continuato, anche se recluso in carcere, a concorrere nella direzione del gruppo criminale, come riscontrato dalle captazioni ambientali che, nel gennaio del 2011, lo avevano registrato dare, con atteggiamento arrogante, direttive ai propri familiari, recatisi a trovarlo per i colloqui, per avviare una iniziativa commerciale a scapito di concorrenti di zona ("...se la faccio io... devono chiudere tutti!"); e dalle intercettazioni ambientali del luglio del 2012, quando Nicolino Grande Aracri, nel programmare, all'interno della sua abitazione, in presenza di altri affiliati, le imminenti iniziative di investimento di denaro provento di altre attività delittuose, aveva chiarito che della questione avrebbe parlato con il fratello, al quale sarebbe spettata una parte degli introiti ("...settecentomila euro gli deve dare ad Ernesto..."). Determinante, infine, era apparsa l'ulteriore captazione del dicembre del 2013 da cui si evince che ad Ernesto Grande Aracri, subito dopo la sua scarcerazione, erano stati affidati i compiti di gestire la cassa comune del gruppo, la c.d. 'bacinella' della cosca, e di dirigere il traffico di sostanze stupefacenti (v. pp. 528-556, sent. impugn.).

11.6. Il sesto e il settimo motivo del ricorso a firma dell'avv. Colacino e il collegato primo motivo del ricorso dell'avv. Vianello Accorretti sono pure inammissibili, perché formulati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Ed infatti, escluso che abbiano un qualche effetto pregiudicante le decisioni che, nel corso del procedimento, sono state adottate sull'applicazione o il mantenimento della misura cautelare nei riguardi del ricorrente, perché evidentemente decisioni basate su materiale conoscitivo diverso da quello valorizzato dai giudici della cognizione, quei motivi del ricorso tendono sostanzialmente ad ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, cosa non consentita in questa sede di legittimità.

La Corte di assise di appello di Catanzaro, con motivazione articolata, ma completa e logicamente coerente, ha posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale di Ernesto Grande Aracri in relazione all'omicidio aggravato di Antonio Dragone (e dei connessi reati di tentato omicidio per i due accompagnatori della vittima, di detenzione e porto illegali delle armi impiegate per l'agguato, e per la ricettazione della vettura utilizzata dagli aggressori, di cui ai capi d'imputazione E), F), G), ed H), una serie di elementi di prova che sono stati correttamente valutati.

Al riguardo, si è già avuto modo di specificare come la motivazione della sentenza gravata risulti logicamente inattaccabile quanto alla individuazione della causale dell'omicidio di Antonio Dragone, avvenuto a Cutro il 10 maggio 2004: anche in assenza di specifiche contestazioni al riguardo da parte della difesa, è sufficiente richiamare quanto già anticipato a proposito della evoluzione che, dalla metà degli anni Duemila, avevano avuto le varie articolazioni della 'ndrangheta nelle province di Crotone e Catanzaro e della posizione egemonica che nel tempo era riuscito a conquistare Nicolino Grande Aracri quale responsabile della 'locale' di Cutro. L'omicidio del Dragone, hanno convincentemente chiarito i giudici di merito, era stato dunque ordinato da Nicolino Grande Aracri che vedeva nella vittima un ostacolo alla assunzione della posizione di primato all'interno dei clan della 'ndrangheta di Cutro e di Isola di Capo Rizzuto, progetto ostacolato dall'atteggiamento della persona offesa che, da poco scarcerato, aveva cercato di riconquistare autorevolezza all'interno di quel gruppo criminale.

Della riferibilità direttamente a Nicolino Grande Aracri della decisione di eliminare il rivale – dunque della sua responsabilità a titolo di concorso morale per i reati in argomento – non vi era stata alcuna incertezza, tali e tanti erano i passaggi delle conversazioni intercettate in ambientale nel corso delle quali, a distanza di anni, il predetto si era vantato con i propri accoliti di aver "vinto

quella guerra" tra clan contrapposti e di essere diventato, anche per l'investitura riconosciutagli dai capi della 'ndrangheta reggina, il capo indiscusso della 'ndrangheta in una ampia zona calabrese 'a cavallo' tra le province di Cosenza, Crotona e Catanzaro. Al riguardo è sufficiente richiamare il contenuto dei punti 1.3.2., 3.2 e 8.2., da intendersi qui trascritti, oltre alle ulteriori trascrizioni di registrazioni riportate a pp. 579 e segg., sent. impugn.: in specie quella captata nel febbraio del 2013, allorquando Nicolino Grande Aracri, a distanza di quasi nove anni da quell'episodio, aveva incontrato Giovanni Spadafora, all'epoca autista del Dragone, nel frattempo affiliatosi alla 'locale' di 'ndrangheta di Belvedere Spinello', e allo stesso aveva finito per confidare che, quel giorno di maggio del 2004, aveva rischiato di "finire male, ma "si era salvato" perché "a loro interessava solo lui", cioè il Dragone; circostanza che Nicolino Grande Aracri, assumendosi la paternità di quella iniziativa delittuosa, non aveva avuto remore a riferire anche ad altro esponente di quella 'locale'.

Quale esecutore materiale dell'omicidio di Dragone era stato già condannato, con sentenza del 30 luglio 2008 dell'autorità giudiziaria catanzarese, passata in giudicato, Giovanni Abramo, genero di Nicolino Grande Aracri (sentenza acquisita agli atti del presente procedimento). In quel processo si era accertato che Antonio Dragone, già a capo della cosca mafiosa di Cutro, a causa di un lungo periodo di detenzione in carcere, era stato 'spodestato' dal suo vicario, appunto Nicolino Grande Aracri; che Antonio Dragone, anche a causa di uno 'sgarbo' ricevuto in occasione del matrimonio del figlio, aveva già deciso di eliminare Nicolino Grande Aracri, il quale era stato, però, più tempestivo: tra l'aprile e l'agosto del 2000, erano stati uccisi tanto un figlio di Antonio Dragone, Raffaele, quanto due altri suoi uomini di fiducia. Dei protagonisti e delle ragioni di tale faida vi era chiara traccia nel contenuto delle intercettazioni eseguite in altro processo: in particolare in quella del gennaio del 2000, in cui Ernesto Grande Aracri e Vito Martino (entrambi poi condannati per il reato di cui all'art. 416 *bis* cod. pen.) avevano commentato, con sarcasmo, le notizie di vendetta che dal carcere aveva fatto trapelare Antonio Dragone. Questi era stato ucciso pochi mesi dopo essere tornato in libertà, sulla strada statale 106, verso le 16,00 del 10 maggio 2004, da un commando composto da almeno quattro uomini che viaggiavano a bordo di due auto, armati di un bazooka e di fucili kalashnikov; una delle due vetture aveva speronato quella blindata sulla quale viaggiava il Dragone, guidata da Giovanni Spadafora, con a bordo anche il nipote Antonio Ciampà; altra auto, viaggiante di conserva, era guidata da un amico del Dragone che, dopo aver sparato alcuni colpi, era poi fuggito; le tre vittime, contro le quali erano stati sparati numerosi colpi di mitragliatore, erano usciti dal mezzo finito

fuori strada perché avevano visto puntarsi contro un bazooka, e si erano dati alla fuga; i killer avevano inseguito il solo Dragone (lo Spadafora e il Ciampà erano stati in precedenza feriti) e lo avevano ucciso, fuggendo poi con le auto date alle fiamme unitamente ai due kalashnikov.

E' in questo contesto - hanno puntualizzato i giudici di merito - che si sono inquadrate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia acquisite nel giudizio di secondo grado, della cui attendibilità soggettiva ed intrinseca è stata data adeguata e congrua motivazione: quelle di Giuseppe Vrenna che, nel 2011, aveva riferito di aver appreso direttamente da Nicolino Grande Aracri quali erano state le ragioni della uccisione del Dragone e come tra gli esecutori materiali dell'omicidio vi fosse il di lui genero Giovanni Abramo; quelle di Francesco Oliverio che, già 'ndranghetista, nel febbraio del 2012 aveva riferito di aver ricevuto dallo Spadafora, autista del Dragone, il racconto di quanto accaduto nel pomeriggio del 10 maggio 2004, così apprendendo che lo Spadafora aveva riconosciuto tra gli aggressori Angelo Greco, detto 'Lino', di San Mauro Marchesano, presso il quale in seguito lo stesso Spadafora si era recato temendo ancora di essere ucciso e dal quale aveva avuto ampie assicurazioni; quelle di Giuseppe Liperoti che, componente della famiglia dei Grande Aracri e affiliatosi alla relativa cosca, nel maggio del 2017 aveva ammesso di aver partecipato, assieme a molti altri appartenenti a quella 'locale', agli appostamenti preparatori dell'omicidio del Dragone (alla cui esecuzione non aveva poi partecipato, essendosi allontanato da Cutro per ragioni familiari), apprendendo però da Ernesto Grande Aracri, oltre che da Vito Martino, che del 'gruppo di fuoco' avevano fatto parte anche lo stesso Ernesto, che aveva coordinato tutti preparativi relativi al reperimento delle armi e delle vetture, e uno 'ndranghetista 'santomaurise' (cioè di Santo Mauro Marchesato), "molto probabilmente" Lino Greco o Tonino Rocca; quelle di Antonio Valerio, già 'ndranghetista appartenente ad una 'locale' emiliana, che nel novembre del 2017 aveva ricordato che erano stati i sodali Gaetano Blasco e Alfonso Diletto a confidargli che l'omicidio era stato deciso da Nicolino Grande Aracri e che del commando che aveva sparato e ucciso il Dragone avevano fatto parte certamente Ernesto Grande Aracri, che si era anche occupato di organizzare concretamente l'intera iniziativa delittuosa, e 'Lino' Greco; ed ancora, quelle di Vittorio Spadafora, già affiliato alla 'ndrina di San Giovanni in Fiore, che nel gennaio del 2017 aveva rammentato di aver assistito ad un colloquio in pizzeria nel corso del quale Alfonso Diletto, a nome di Nicolino Grande Aracri, aveva raccomandato a suo fratello Giovanni Spadafora di non riferire nulla alle forze dell'ordine dell'omicidio Dragone, e di avere poi appreso dallo stesso germano di aver riconosciuto tra gli assalitori un associato di San

Mauro Marchesato, tale 'Greco' o 'Gallo' (incertezza sul cognome dovuta non a Giovanni Spadafora, ma a Vittorio Spadafora, che non aveva ben rammentato quel particolare narratogli dal fratello).

Deposizioni che, in assenza di prova circa l'esistenza di sentimenti di astio personale verso gli accusati ovvero circa un rischio di un previo accordo calunniatore da parte degli accusatori - hanno chiarito i giudici di merito, con una motivazione che resta esente da contraddizioni o vizi di illogicità - sono idonee a riscontrarsi vicendevolmente e a comprovare la colpevolezza dei tre odierni ricorrenti, Nicolino e Ernesto Grande Aracri, e Angelo Greco, in ordine agli illeciti loro ascritti ed ai rispettivi ruoli loro contestati nei più volte menzionati capi E), F), G) e H): risultando quelle indicazioni dissonanti solo su alcuni aspetti secondari della vicenda omicidiaria, 'smagliature' anzi sintomatiche della spontaneità e, dunque, delle sincerità dei collaboratori.

E ciò senza che la credibilità di tali propalanti - si legge nella convincente motivazione della sentenza gravata - potesse dirsi inficiata dal fatto che altro collaboratore di giustizia, il Cortese, con riferimento a questo specifico episodio delittuoso, pur menzionando Ernesto Grande Aracri come fonte delle sue notizie (Ernesto aveva ammesso di essere stato ideatore, ma non anche esecutore materiale dell'omicidio, e gli aveva parlato del Liperoti come di uno dei componenti del commando), non sia stato ritenuto attendibile per la imprecisione di alcune sue indicazioni, essendo ciò dovuto al fatto che il Cortese non era stato direttamente coinvolto nella fase preparatoria del delitto in ragione dei suoi pregressi rapporti con il Dragone che, in quel periodo, lo avevano reso scarsamente affidabile agli occhi dei Grande Aracri; o che uno di quei dichiaranti, il Vrenna, sia stato giudicato in altro processo non credibile con riferimento alla ricostruzione di un ulteriore episodio di rapina, peraltro solo in ragione della accertata mancanza di riscontri estrinseci; o ancora, che il Liperoti avesse avuto contrasti personali con la moglie, componente della famiglia dei Grande Aracri, dato inidoneo a condizionarne l'attendibilità.

Sul ruolo del ricorrente Ernesto Grande Aracri come organizzatore della fase preparatoria e come partecipe nella fase direttamente esecutiva dell'omicidio - si legge nella perspicua motivazione della sentenza gravata - vi era stata coincidenza di indicazioni da parte dei due collaboratori che, per il loro coinvolgimento nella vicenda, dovevano essere considerati i meglio informati, cioè il Liperoti e il Valerio: accuse che potevano dirsi pure riscontrate *ab estrinseco* dal contenuto di una intercettazione ambientale eseguita in altro processo, dalla quale era emerso che nel 2004 Ernesto Grande Aracri aveva confidato a Pietro Nardi, 'ndranghetista all'epoca appartenente alla cosca di Vibo

Valentia, l'intenzione di contrastare le iniziative del Dragone, che era appena uscito dal carcere, affrontando "una guerra" che egli (Ernesto), in quel periodo libero, "voleva vincere da solo" (v. pp. 556-652, 668-, sent. impugn.).

In tale ottica, la decisione gravata appare rispettosa anche del principio di diritto enunciato da questa giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145).

11.7. L'ottavo motivo del ricorso a firma dell'avv. Colacino è manifestamente infondato per le ragioni già esposte nel punto 3.3., da intendersi qui integralmente riprodotto.

11.8. Il nono motivo del ricorso a firma dell'avv. Colacino e il collegato quarto motivo del ricorso dell'avv. Vianello Accorretti (qui esaminati nella ulteriore parte, diversa da quella concernente la lamentata violazione del divieto di *reformatio in peius* già innanzi considerata) sono manifestamente infondati, posto che, escluso che il giudice di prime cure avesse riconosciuto in dispositivo alcun beneficio a Ernesto Grande Aracri (non potendosi altrimenti ricostruire una presunta diversa volontà di quel giudicante), la Corte territoriale, con una più che adeguata argomentazione, ha puntualizzato che la totale assenza di elementi favorevoli al prevenuto, la oggettiva gravità dei reati dallo stesso commessi e la sua pessima personalità desumibile dai plurimi e significativi precedenti penali per fatti del passato, potessero giustificare tanto il diniego delle attenuanti generiche, quanto la misura degli aumenti della pena base per la riconosciuta continuazione tra il reato più grave e quelli 'satellite' (non risultando operato alcun altro aumento per la recidiva).

11.9. Il decimo motivo del ricorso dell'avv. Colacino è manifestamente infondato, in quanto correttamente la Corte di assise di appello di Catanzaro ha escluso che fosse intervenuta la estinzione per prescrizione del reato di cui al capo H), in quanto delitto aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991, dunque reato che, contestato come commesso nel maggio del 2004, che

non si sarebbe prescritto, anche considerando le sole interruzioni della relativa decorrenza del termine, prima del novembre del 2026.

12. Ritiene la Corte che il ricorso presentato da Nicolino Grande Aracri vada rigettato.

12.1. Il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso sono infondati o manifestamente infondati per le ragioni rispettivamente esposte nei punti 24.1., 1.2., 11.4. e 11.5.1., al cui contenuto si fa rinvio.

12.2. Il quarto motivo del ricorso di Nicolino Grande Aracri è manifestamente infondato, in quanto, da un lato, l'acquisizione della sentenza irrevocabile di condanna emessa in altro processo nei riguardi di Giovanni Abramo è stata effettuata nel rispetto dell'art. 238 *bis* cod. proc. pen. e, in ogni caso, in assenza di alcuna opposizione dei patrocinatori degli imputati; e perché, da altro lato, la Corte di assise di appello, nel disporre l'acquisizione di prove dichiarative, ha avuto cura di salvaguardare le ragioni difensive abilitando quei difensori a chiedere il controesame degli autori di quelle deposizioni. D'altro canto, le soluzioni al riguardo adottate dai giudici di merito appaiono in linea con l'indirizzo esegetico rinvenibile nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il giudice, nel giudizio abbreviato di appello, può acquisire i documenti ritenuti necessari (nella specie, sentenze e relazioni di servizio), anche se gli stessi erano già esistenti al momento della celebrazione del giudizio di primo grado, senza che sia nemmeno necessaria la rinnovazione dell'istruttoria, essendo sufficiente il previo contraddittorio fra le parti (così Sez. 6, n. 37092 del 06/06/2012, Rotolo, Rv. 253466).

12.3. Il quinto ed il sesto motivo del ricorso di Nicolino Grande Aracri sono inammissibili perché formulati in maniera aspecifica, senza confrontarsi con la articolata motivazione della sentenza gravata con la quale la Corte calabrese ha rappresentato in maniera dettagliata i numerosissimi e dall'inequivoca valenza elementi acquisiti a carico del prevenuto.

Al riguardo, è sufficiente, per un verso, richiamare quanto rappresentato nei punti 1.3.2., 3.2 e 8.2. circa l'esistenza e la piena operatività, nel periodo in contestazione, della 'locale' dell'associazione di stampo mafioso 'ndrangheta di Cutro diretta da Nicolino Grande Aracri; per altro verso, osservare come la sentenza gravata presenti, in effetti, una motivazione che, in diverse sue parti, fa rinvio al contenuto degli atti di indagine e, in specie, al tenore di conversazioni

registrate dagli inquirenti. Tuttavia, si tratta di una tecnica pacificamente ammissibile ogniqualvolta – come nella fattispecie è accaduto – il giudice valorizzi la motivazione *per relationem*, utilizzando il richiamo al tenore di altro atto conosciuto o conoscibile alle parti, che sia congruo rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento che opera il rinvio, laddove il giudice 'rinviante' dimostri, come nella fattispecie è accaduto, di aver inteso valorizzare, mediare e fare proprio quel contenuto in maniera funzionale rispetto alla spiegazione della propria decisione (così a partire da Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera Rv. 216664).

12.4. Il settimo motivo del ricorso di Nicolino Grande Aracri, in parte anche dettagliato con i motivi nuovi contenuti nella memoria difensiva depositata il 17/05/2019, è inammissibile perché formulato per far valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, avendo il ricorrente proposto una rilettura delle emergenze processuali con risultati alternativi rispetto a quelli privilegiati nella semantica dei giudici di merito.

Valgono per il prevenuto le considerazioni sviluppate nell'esame delle analoghe doglianze formulate dal coimputato Ernesto Grande Aracri, sicché è giustificato un rinvio al contenuto del punto 11.6., da intendersi qui integralmente trascritto.

Premesso che, come già anticipato, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. non comporta *ex se* la operatività di alcune delle sanzioni processuali previste dall'art. 606, comma 1, lett. c) dello stesso codice di rito, e che nella fattispecie non è riconoscibile alcuna falsa applicazione o inosservanza di altre disposizioni processuali o delle norme incriminatrici contestate, va rilevato come la motivazione della sentenza gravata possieda una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo i giudici di merito, senza valorizzare alcuna forma di asserito "automatismo probatorio" dovuto al ruolo apicale dallo stesso assunto nella organizzazione criminale in argomento, riconosciuto la responsabilità penale di Nicolino Grande Aracri quale mandante dell'omicidio, non solamente richiamando le concordanti dichiarazioni accusatorie rese dai già esaminati attendibili collaboratori di giustizia (che avevano ricordato che era stato il prevenuto ad ordinare la uccisione del Dragone, poiché lo stesso rappresentava l'ultimo vero 'ostacolo' all'acquisizione di una posizione egemonica all'interno delle varie articolazioni della 'ndrangheta nelle province di Crotone e di Catanzaro: così, in particolare, avevano riferito i collaboratori Antonio Valerio e Giuseppe Liperoti) ma soprattutto il ponderoso materiale intercettivo, idoneo a riscontrare, sotto l'aspetto oggettivo ed individualizzante, quelle dichiarazioni accusatorie. Si è già

avuto modo di sottolineare come della riferibilità direttamente a Nicolino Grande Aracri della decisione di eliminare il rivale – dunque della sua responsabilità a titolo di concorso morale per i reati in argomento – poche incertezze vi siano, tali e tanti essendo i passaggi delle conversazioni intercettate in ambientale nel corso delle quali, a distanza di anni, il predetto si era vantato con i propri accoliti di aver “vinto quella guerra” tra clan contrapposti e di essere diventato, anche per l’investitura riconosciutagli dai capi della ‘ndrangheta reggina, il capo indiscusso della ‘ndrangheta in una ampia zona calabrese ‘a cavallo’ tra le province di Cosenza, Crotona e Catanzaro (“...noi abbiamo ammazzato a tutti!”). Al riguardo è sufficiente richiamare il contenuto dei punti 1.3.2., 3.2 e 8.2., da intendersi qui trascritti, oltre alle ulteriori trascrizioni di registrazioni riportate a pp. 579 e segg., sent. impugn.: in specie, quella captata nel febbraio del 2013 allorquando Nicolino Grande Aracri, a distanza di quasi nove anni da quell’episodio, aveva incontrato Giovanni Spadafora, all’epoca autista del Dragone, nel frattempo affiliatosi alla ‘locale’ di ‘ndrangheta di Belvedere Spinello’, e allo stesso aveva finito per riconoscere la propria paternità di quella iniziativa omicidiaria, confidandogli che, quel giorno di maggio del 2004, aveva rischiato di “finire male, ma “si era salvato” perché “a loro interessava solo lui”, cioè il Dragone; circostanza che Nicolino Grande Aracri non aveva poi avuto remore a riferire anche ad altro esponente di quella ‘locale’. E ciò senza che la complessiva ricostruzione incentrata sul ruolo di mandante sia stata in qualche modo inficiata dal riferimento, contenuto nella intercettazione di quella conversazione del febbraio del 2013, che Nicolino Grande Aracri aveva fatto alla circostanza che all’epoca dell’omicidio egli si trovasse detenuto in carcere con il “41 bis”, essendo stato questo elemento correttamente interpretato come dato volto solo ad escludere che il prevenuto avesse partecipato direttamente alla materiale esecuzione dell’omicidio.

Del tutto generiche, perché formulate in termini molto indeterminati e, comunque, in maniera tale da non consentire il sindacato di legittimità, appaiono le ulteriori doglianze difensive attinenti alla configurabilità dei connessi delitti di tentato omicidio, essendo stato accertato che gli autori dell’aggressione avevano sparato numerosi colpi di mitragliatore anche all’indirizzo dei due accompagnatori del Dragone, che erano rimasti feriti, così manifestando – si legge nella sentenza gravata – il dolo diretto omicidiario; nonché ad un presunto travisamento della prova intercettiva, riguardo il quale si fa rinvio a quanto già sottolineato nel punto 10.2.

Né vizi di motivazione – denunciati anche con la memoria contenente motivi aggiunti depositata il 17/05/2019 – sono riconoscibili nell’apparato

argomentativo della sentenza impugnata per il fatto di aver riconosciuto la responsabilità a titolo di concorso morale per la commissione dei delitti in esame in capo ad un soggetto, Nicolino Grande Aracri, che all'epoca dei fatti si trovava detenuto in carcere, in quanto la Corte di assise di appello ha efficacemente spiegato come le prove acquisite avessero dimostrato, per un verso, che il predetto aveva maturato ed esternato quel proposito omicidiario ben prima che iniziasse il suo stato detentivo; e, per altro verso, che il capo di quel clan 'ndranghetistico era riuscito a mantenere i contatti con i propri affiliati in libertà anche nel periodo in cui era recluso in carcere.

12.5. Manifestamente infondate sono le doglianze contenute nell'ottavo motivo del ricorso di Nicolino Grande Aracri, concernenti il diniego di concessione delle attenuanti generiche e le scelte sulla dosimetria della pena. Tali scelte sono state motivate, in maniera non sindacabile in questa sede, dai giudici di merito con riferimento alla obiettiva gravità dei fatti, al vissuto criminale del ricorrente ed all'accertato ruolo di capo dell'associazione mafiosa *de qua*: essendo pacifico in giurisprudenza che per giustificare l'esercizio di quei poteri discrezionali al riguardo è sufficiente che il giudice prenda in considerazione anche uno solo degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. (v. p. 711, sent. impugn.).

13. Ritiene la Corte che il ricorso di Angelo Greco vada rigettato.

13.1. Il primo motivo del ricorso del Greco è manifestamente infondato.

In maniera logicamente ineccepibile, la Corte di assise di appello ha disatteso la eccezione di nullità formulata dal prevenuto in ordine alle modalità di partecipazione al giudizio camerale di primo grado, chiarendo come nel corso di quel grado di giudizio il Greco non avesse rappresentato al giudice precedente alcun suo problema di salute, da valere come impedimento a presenziare alle udienze, e che le doglianze concernenti le modalità di trasferimento notturno dell'imputato da una casa circondariale ad altra per potergli permettere di assistere alle udienze in videoconferenza, non avevano determinato alcuna violazione di norme processuali assistite da sanzioni denunciabili con gli atti di impugnazione (v. p. 71, sent. impugn.).

13.2. Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso del Greco sono infondati o manifestamente infondati per le argomentazioni già rispettivamente esposte nei punti 1.1. e 1.2., 11.4., 11.5.1., e 12.2., da intendersi qui integralmente trascritti.

Generica è, poi, la doglianza riguardante la mancata valutazione da parte dei giudici di merito di documentazione prodotta dalla difesa.

13.3.1. Inammissibili, perché dirette esclusivamente a sollecitare una diversa lettura dei dati informativi a disposizione, sono le doglianze formulate con il sesto e il settimo motivo del ricorso con riferimento alla specifica posizione del Greco, tenuto conto che, con motivazione completa e non viziata da manifesta illogicità, la Corte di assise di appello ha approfonditamente esaminato le emergenze processuali e congruamente spiegato come le stesse avessero dimostrato, senza tema di smentita, la colpevolezza del prevenuto in relazione ai delitti ascrittigli ai capi E), F), G) e H).

Preliminarmente va riaffermato come del tutto prive di pregio appaiono le lamentate violazioni di norme di legge sostanziale e processuale, non essendo ravvisabile alcuna inosservanza o erronea applicazione delle disposizioni incriminatrici contestate e risultando ininfluyente la sola lamentata violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., che non comporta ex se la operatività di alcune delle sanzioni processuali previste dall'art. 606, comma 1, lett. c) dello stesso codice di rito.

Per il resto, va richiamato quanto già delineato nel punto 11.6. nell'esame degli analoghi motivi proposti da altro ricorrente, ribadendo che la Corte territoriale ha convincentemente esaminato l'attendibilità soggettiva ed intrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia acquisite nel giudizio di secondo grado, con risultati di cui è stata data adeguata e congrua motivazione: quelle di Giuseppe Vrenna che, nel 2011, aveva riferito di aver appreso direttamente da Nicolino Grande Aracri quali erano state le ragioni della uccisione del Dragone e come tra gli esecutori materiali dell'omicidio vi fosse il di lui genero Giovanni Abramo; quelle di Francesco Oliverio che, già 'ndranghetista, nel febbraio del 2012 aveva riferito di aver ricevuto dallo Spadafora, autista del Dragone, il racconto di quanto accaduto nel pomeriggio del 10 maggio 2004, così apprendendo che lo stesso Spadafora (che subito dopo i fatti, al pari di altri testi, aveva tenuto con gli investigatori un atteggiamento certamente omertoso, rendendo indicazioni inattendibili, come tali inidonee a smentire l'Oliviero) aveva riconosciuto tra gli aggressori Angelo Greco, detto 'Lino', di San Mauro Marchesato, presso il quale in seguito lo Spadafora medesimo si era recato temendo ancora di essere ucciso e dal quale aveva avuto ampie assicurazioni; quelle di Giuseppe Liperoti che, componente della famiglia dei Grande Aracri e affiliatosi alla relativa cosca, nel maggio del 2017 aveva ammesso di aver partecipato, assieme a molti altri appartenenti a quella 'locale', agli

appostamenti preparatori dell'omicidio del Dragone (alla cui esecuzione non aveva poi partecipato, essendosi allontanato da Cutro per ragioni familiari), apprendendo però da Ernesto Grande Aracri, oltre che da Vito Martino, che del 'gruppo di fuoco' avevano fatto parte anche lo stesso Ernesto, che aveva coordinato tutti i preparativi con il reperimento delle armi e delle vetture, e uno 'ndranghetista 'santomaurise' (cioè di Santo Mauro Marchesano), "molto probabilmente" Lino Greco o Tonino Rocca; quelle di Antonio Valerio, già 'ndranghetista appartenente ad una 'locale' emiliana, che nel novembre del 2017 aveva ricordato che erano stati i sodali Gaetano Blasco e Alfonso Diletto a confidargli che l'omicidio era stato deciso da Nicolino Grande Aracri e che del commando che aveva sparato e ucciso il Dragone avevano fatto parte certamente Ernesto Grande Aracri, che si era anche occupato di organizzare concretamente l'intera iniziativa delittuosa, e Lino Greco; ed ancora, quelle di Vittorio Spadafora, già affiliato alla 'ndrina di San Giovanni in Fiore, nel gennaio del 2017 aveva rammentato di aver assistito ad un colloquio in pizzeria nel corso del quale Alfonso Diletto, a nome di Nicolino Grande Aracri, aveva raccomandato a suo fratello Giovanni Spadafora di non riferire nulla alle forze dell'ordine dell'omicidio Dragone, e di avere poi appreso direttamente dallo stesso germano che questi aveva riconosciuto tra gli assalitori un associato di San Mauro Marchesato, tale 'Greco' o 'Gallo' (incertezza sul cognome dovuta non a Giovanni Spadafora, ma a Vittorio Spadafora, che non aveva ben rammentato quel particolare narratogli dal fratello).

Deposizioni che, in assenza di prova circa l'esistenza di sentimenti di astio personale verso il Greco ovvero di un rischio di un previo accordo calunniatore da parte degli accusatori – hanno chiarito i giudici di merito, con una motivazione che resta esente da contraddizioni o vizi di illogicità – sono idonee a riscontrarsi vicendevolmente nel nucleo essenziale e a comprovare la colpevolezza anche del ricorrente Angelo Greco in relazione ai reati ascrittigli nei capi d'imputazione E), F), G) e H), risultando quelle indicazioni dissonanti solo su alcuni aspetti secondari, indice questo che aveva finito per confermare l'assenza di una versione previamente concordata dagli accusatori: la cui credibilità non era stata inficiata dal fatto che altro collaboratore di giustizia, il Cortese, con riferimento a questo specifico episodio delittuoso, pur menzionando Ernesto Grande Aracri come fonte delle sue notizie (che aveva ammesso di essere stato ideatore, ma non anche esecutore materiale dell'omicidio, e gli aveva parlato del Liperoti come di uno dei componenti del commando), non fosse stato sul punto ritenuto pienamente attendibile, essendo ciò dovuto al fatto di non essere stato direttamente coinvolto nella fase preparatoria del delitto in ragione dei suoi

pregressi rapporti con il Dragone che, in quel periodo, lo avevano reso scarsamente affidabile agli occhi dei Grande Aracri; che uno di quei dichiaranti, il Vrenna, sia stato giudicato in altro processo non credibile con riferimento alla ricostruzione di un ulteriore episodio di rapina, peraltro solo in ragione della accertata mancanza di riscontri estrinseci; e che in altro processo svoltosi dinanzi all'autorità giudiziaria torinese fossero stati acquisiti elementi di assenza di conoscenza in ordine ai rapporti tra l'Oliverio e il Greco, riferibili però a periodi non determinati e, comunque, senza che potessero essere escluse le relazioni che il collaboratore di giustizia poteva avere in seguito intessuto con l'accusato.

Né va trascurato - si è scritto nella completa motivazione della decisione impugnata - che la partecipazione del Greco alla 'locale' di 'ndrangheta di Cutro diretta da Nicolino Grande Aracri è stata accertata con sentenza passata in giudicato con riferimento al periodo fino al 2000; che nel 2012 il predetto capo clan aveva menzionato, in una conversazione intercettata nella sua abitazione, "Linuzzo Greco" di San Mauro Marchesato come affiliato al quale doveva essere consegnata una somma di denaro; ed ancora, che nel luglio del 2012, il Grande Aracri, nel discutere in casa della costituzione di un "gruppo di fuoco" da impiegare per risolvere un contrasto con pregiudicati di Petilia Policastro, era stato registrato nel mentre aveva fatto riferimento alla possibilità "di mandare uno di Cutro e uno di San Mauro", a conferma della stretta vicinanza esistente con i 'ndranghetisti di tale secondo comune.

13.3.2. Manifestamente infondate risultano le ulteriori censure formulate dalla difesa con riferimento alla asserita violazione di altre norme di diritto penale sostantivo, posto che la Corte di assise di appello di Catanzaro, con motivazione congrua ed esente da vizi di illogicità, ha chiarito come le carte del processo avessero senz'altro provato:

- la sussistenza della aggravante della premeditazione dell'omicidio del Dragone, tenuto conto che la commissione di tale omicidio era stata preceduta da imponenti e prolungati preparativi attuati da tutti i concorrenti per studiare le abitudini e gli spostamenti della vittima, per ricercare le vetture e le armi da impiegare per l'aggressione, nonché per pianificare le modalità esecutive che non erano state il frutto di una iniziativa estemporanea; tanto in conformità con l'indirizzo esegetico formulato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di omicidio volontario, l'agguato costituisce, in astratto, indice rivelatore della premeditazione, siccome sinonimo di imboscata od insidia preordinata che postula un appostamento, protratto per un tempo più o meno lungo, in attesa della vittima designata ed in presenza di mezzi e modalità tali da non consentire

dubbi sul reale intendimento dell'insidia, sicchè già il pur breve arco di tempo dell'attesa, può valere a soddisfare gli elementi costitutivi della premeditazione: il requisito ideologico - consistente nel perdurare nell'animo del soggetto, senza soluzione di continuità fino alla commissione del reato, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile - e quello cronologico - rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile, fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito, in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa ed a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere (così, tra le tante, Sez. 5, n. 26406 del 11/03/2014, Morfei, Rv. 260219);

- il concorso con i contestati delitti di tentato omicidio dei due accompagnatori del Dragone, considerato che, anche se quest'ultimo era stato l'obiettivo principale dell'azione delittuosa, gli aggressori avevano sparato all'impazzata con due mitragliatori ed avevano colpito anche lo Spadafora e il Ciampà, con modalità, dunque, indicative di un dolo diretto e non eventuale rispetto a tali persone offese; in questo senso è stato fatto buon governo del principio di diritto enunciato da questa Corte per il quale nel delitto di tentato omicidio, ai fini della sussistenza del reato è sufficiente il dolo diretto rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige, non occorrendo, invece, la specifica finalità di uccidere, e quindi il dolo intenzionale inteso quale perseguimento dell'evento come scopo finale dell'azione (così Sez. 5, n. 23618 del 11/04/2016, Ganapini, Rv. 266915);

- l'esistenza dell'aggravante prevista dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991, posto che il Greco era risultato soggetto intraneo alla organizzazione criminale in questione e che lo stesso, decidendo di 'schierarsi' dalla parte di Nicolino Grande Aracri nella faida sorta per conquistare una posizione di dominio all'interno di quel gruppo criminale, era stato ben consapevole che l'omicidio del Dragone sarebbe stato commesso per agevolare le attività del clan 'ndranghetistico diretto dal più volte richiamato Grande Aracri (v. pp. 699-704, sent. impugn.).

Sostanzialmente aspecifiche sono le ulteriori doglianze formulate dal ricorrente con i motivi nuovi, di cui alla memoria depositata il 07/05/2019, avendo il prevenuto ommesso di confrontarsi con le argomentazioni contenute nella sentenza di condanna, che aveva escluso che le prove a carico potessero dirsi inficiate dal fatto che il Greco era all'epoca sottoposto ad una misura di prevenzione personale: poiché, si era spiegato, il giorno di commissione dell'omicidio questi si era presentato per apporre la sua firma presso la stazione dei carabinieri di Santa Severina alle 18,00 circa, in orario evidentemente

compatibile con quello delle 16,00 di consumazione dell'uccisione del Dragone a Cutro, a non molti chilometri di distanza; e il fatto che il Greco fosse stato controllato più volte in casa dalle forze dell'ordine nei giorni precedenti e in quelli successivi alla commissione del delitto, non era circostanza incompatibile con l'accertato suo coinvolgimento nella fase preparatoria dell'omicidio in parola (v. pp. 696-697, sent. impugn.), tanto più che alla suddetta memoria difensiva è stata allegata una certificazione da cui risulta che il prevenuto venne controllato in casa il 6 e il 19 maggio 2004, cioè ben quattro giorni prima e nove giorni dopo quello nel quale era stato commesso l'omicidio.

13.4. Del tutto generiche sono le doglianze avanzate nell'interesse del ricorrente con l'ottavo e ultimo motivo dell'atto di impugnazione, con riferimento al mancato riconoscimento delle richieste attenuanti generiche e alla scelta della pena finale, in quanto, a fronte della specifica motivazione valorizzata dalla Corte di merito, che ha ricordato l'eccezionale gravità dei reati accertati ed il ruolo avuto nella vicenda dal Greco, le lamentele contenute nel ricorso si presentano con un elevato grado di aspecificità, contenendo un indeterminato richiamo alla funzione 'premiale' del rito abbreviato ed a non meglio individuati fatti favorevoli che avrebbero legittimato una diversa decisione da parte dei giudici *a quibus*.

14. Ritiene la Corte che il ricorso di Francesco Lamanna vada rigettato.

14.1. Il primo motivo del ricorso è infondato per le ragioni analiticamente delineate nei punti 1.1. e 1.2., da valere anche in questa sede.

14.2. Il secondo motivo del ricorso è privo di pregio per gli argomenti già considerati nel punto 5.3., in relazione all'analoga posizione di altro ricorrente, da intendersi qui integralmente riportati.

14.3. Il terzo e il quarto motivo del ricorso del Lamanna sono inammissibili, in quanto presentati sostanzialmente per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge ovvero motivi manifestamente infondati.

Valgono per questo ricorrente valutazioni sostanzialmente analoghe a quelle rappresentate per le posizioni di altri impugnanti nei punti 5.2. e 6.4., al cui contenuto, per quanto compatibile, si fa rinvio.

Quanto più direttamente alla posizione del Lamanna, va osservato come le doglianze prospettate si mostrino in gran parte generiche, risolvendosi comunque in censure tendenti ad una mera rivalutazione del compendio

probatorio, non consentita in questa sede, a fronte di una decisione qualificata da un apparato argomentativo completo e privo di illogicità: con il quale la Corte di assise di appello calabrese ha spiegato che il Lamanna, oltre ad essere stato indicato dai collaboratori di giustizia Angelo Salvatore Cortese e Giuseppe Liperoti come uno degli affiliati interessati all'investimento che il capo della cosca Nicolino Grande Aracri aveva previsto per la realizzazione di parchi eolici e solari, e alla 'gestione' di villaggi turistici con l'impiego dei proventi di altre attività delittuose, si era accertato avesse partecipato nel luglio e nell'agosto del 2012, ed ancora nel gennaio del 2013, ad una serie di summit organizzati dallo stesso Grande Aracri per discutere con i principali affiliati alla sua 'locale' di come attuare quelle iniziative delittuose e, nel contempo, di come consumare una estorsione, con l'uso di dinamite, ai danni di un imprenditore della zona, nonché di come sostenere economicamente i sodali che in quel periodo si trovavano detenuti in carcere.

Né va dimenticato quanto evidenziato nella motivazione della sentenza gravata a proposito del fatto che il Lamanna faceva parte di quel folto gruppo di sodali che, nell'agosto del 2012, avevano accompagnato Nicolino Grande Aracri in un incontro con l'amministratrice di una società per chiedere conto dei risultati di alcuni investimenti del gruppo criminale, vicenda nella quale i suddetti erano stati osservati nel mentre utilizzavano uno *jammer*, poi sequestrato, cioè un dispositivo elettronico per impedire l'intercettazione di comunicazione e conversazioni (v. pp. 835-849, sent. impugn.).

15. Ritiene la Corte che il ricorso di Antonio Maletta vada rigettato.

15.1. Il primo motivo del ricorso è infondato per le ragioni delineate nei più volte richiamati punti 1.1. e 1.2., al cui contenuto si fa rinvio.

15.2. Inammissibili, perché diretti esclusivamente a sollecitare una diversa lettura dei dati informativi a disposizione, sono le doglianze formulate con il secondo e con il terzo motivo del ricorso presentato dal Maletta.

Richiamato il contenuto delle emergenze processuali valorizzate, con motivazione completa e non viziata da manifesta illogicità, dalla Corte territoriale in relazione alla posizione del coimputato Celi nel punto 3.2. (da intendersi qui integralmente trascritto), a proposito delle tentate estorsioni dal predetto e dal Maletta commesse ai danni di imprenditori e commercianti di Catanzaro Lido, mediante il posizionamento notturno di bottiglie incendiarie davanti all'ingresso delle rispettive aziende, e dell'inquadramento di tali iniziative delittuose nella

operatività della articolazione catanzarese della 'ndrangheta direttamente facente capo a Nicolino Grande Aracri, deve escludersi tanto la lamentata violazione di legge in relazione alla circostanza contestata di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 - tenuto conto che è risultato che i reati in questione erano stati commessi chiaramente per agevolare le attività della associazione mafiosa di cui il Celi faceva parte, tant'è che egli ne aveva riferito sistematicamente i risultati all'affiliato, per lui superiore gerarchico, Cristofaro - ; quanto la prospettata violazione degli artt. 56 e 629 cod. pen., considerato che la soluzione interpretativa data dalla Corte di merito nell'applicazione di quelle disposizioni sono del tutto coerenti con il principio enunciato in materia da questo Supremo Collegio che ha più volte chiarito come nel reato di estorsione integrano i suoi elementi costitutivi e la circostanza aggravante del metodo mafioso l'accertato utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di una esplicita richiesta, qualora l'associazione - come nella fattispecie si è verificato - abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero la esplicita richiesta di denaro o altra utilità (in questo senso, *ex plurimis*, Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzimenti, Rv. 272884).

15.3. Del tutto generiche sono le doglianze avanzate nell'interesse del Maletta con riferimento al mancato riconoscimento delle richieste attenuanti generiche, in quanto, a fronte della specifica motivazione valorizzata dalla Corte di merito, che ha ricordato come quella scelta fosse giustificata alla luce della eccezionale gravità dei reati accertati, causa di grande allarme sociale in un territorio pesantemente afflitto dal fenomeno estorsivo, le lamentele contenute nell'atto di impugnazione si presentano con un elevato grado di aspecificità, contenendo il riferimento a circostanze solo 'di contorno', quali il ruolo avuto dal Maletta nella vicenda ed il fatto che le tentate estorsioni fossero state commesse in un breve arco temporale, che avrebbero legittimato una diversa decisione da parte dei Giudici *a quibus*.

16. Ritiene la Corte che il ricorso di Luigi Martino vada rigettato.

16.1. Il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso sono infondati per le ragioni esposte nei punti 1.1., 1.2., 6.2.1. e 6.3., da intendersi qui integralmente riprodotti.

16.2. Il quarto motivo del ricorso del Martino è inammissibile per genericità, in quanto il prevenuto ha formulato doglianze dal contenuto molto indeterminato senza confrontarsi con l'articolata e completa motivazione della sentenza impugnata, nella quale sono stati descritti in maniera molto precisa e logicamente inattaccabile gli elementi di prova a carico che hanno permesso, in riforma della prima pronuncia assolutoria, di ritenere tanto il Martino quanto il coimputato Michele Diletto colpevoli della rapina commessa a Cutro il 5 marzo 2011. Al riguardo è sufficiente fare rinvio a quanto considerato nel punto 6.4 con riferimento alla posizione del predetto coimputato.

17. Ritiene la Corte che il ricorso di Francesco Mauro sia inammissibile.

Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907).

Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova idonei ad integrare gli estremi del delitto oggetto di addebito – il prevenuto, cognato del capo cosca Nicolino Grande Aracri aveva fattivamente partecipato alle riunioni organizzative degli affiliati alla 'locale' di 'ndrangheta di Cutro – e le ragioni per le quali il Mauro – autore di condotte di rilevante gravità – non fosse meritevole della concessione delle attenuanti generiche (v. pp. 889-915, sent. impugn.).

18. Ritiene la Corte che il ricorso di Domenico Nicoscia vada rigettato.

18.1. Il primo motivo del ricorso è infondato per le più volte richiamate ragioni esposte nei punti 1.1. e 1.2., al cui contenuto si fa rinvio.

18.2. Il secondo motivo del ricorso del Nicoscia è privo di pregio in quanto presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge,

apparendo destinate esclusivamente a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali con un esito alternativo rispetto a quello, non viziato da alcuna contraddittorietà o manifesta illogicità, privilegiato dalla Corte territoriale.

Premesso quanto considerato nel punto 6.4 a proposito della lamentata violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., e nel punto 8.2. riguardo l'accertata esistenza della 'locale' di 'ndrangheta di Isola di Capo Rizzuto, va evidenziato come i giudici di merito abbiano sottolineato che la partecipazione del Nicoscia a tale articolazione della associazione di stampo mafioso in argomento nel periodo successivo al luglio del 2010 era stata provata, oltre che dalle indicazioni fornite dai collaboratori di giustizia Cortese e Liperoti, dalle intercettazioni ambientali eseguite nel luglio del 2012, allorquando il capo clan Nicolino Grande Aracri era dovuto intervenire personalmente per cercare di sanare il contrasto sorto tra due affiliati alla 'locale' di Isola, Domenico Riillo ed il ricorrente Domenico Nicoscia, per il controllo illecito delle attività imprenditoriali del villaggio turistico Capopiccolo: la partecipazione nell'agosto del 2012 ad una riunione fissata per risolvere la questione, alla presenza dei tre predetti nonché di Francesco Gentile, all'epoca reggente della 'locale' di Isola di Capo Rizzuto, nel corso della quale, tra l'altro, i partecipanti avevano preso in considerazione l'ipotesi di ammazzare l'amministratrice del villaggio e di punire il cognato del Nicoscia per non avere rispettato le regole del gruppo, e lo stesso Nicoscia aveva rivendicato il fatto di dovere mantenere economicamente otto sodali detenuti in carcere, si è correttamente ritenuto essere prova idonea e sufficiente a dimostrare la colpevolezza del ricorrente per la partecipazione al sodalizio criminale in questione (v. pp. 1177-1215, sent. impugn.).

19. Ritiene la Corte che il ricorso di Carmine Riillo vada accolto, sia pur nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.

19.1 Il primo motivo del ricorso del Riillo è inammissibile perché, oltre ad essere stato formulato in termini molto generici, è manifestamente infondato, in quanto è pacifico come l'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen. sussista solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto: principio significativamente enunciato con riferimento ad una fattispecie in cui è stata esclusa l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero sul presupposto che l'atto di impugnazione recava l'intestazione della Procura della Repubblica e la sottoscrizione dei magistrati di tale ufficio, sicché doveva ritenersi certa la provenienza dell'atto ed irrilevante la mancata

annotazione del nominativo della persona fisica che materialmente aveva provveduto al deposito in cancelleria (così Sez. 6, n. 57871 del 18/09/2018, Robledo, Rv. 274944).

Del tutto ininfluyente è, poi, la circostanza – segnalata dalla difesa nel corso dell'odierna udienza – che la cancelleria abbia trasmesso a questa Corte di cassazione la voluminosa sentenza impugnata contenuta in un supporto informatico, con garanzie idonee ad attestarne la provenienza, non integrando tale evenienza alcuna causa di nullità.

19.2. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso del Riillo sono infondati per le ragioni già esposte, nell'esame di analoghi motivi di altri ricorsi, nei punti 1.1., 1.2 e 12.3., da intendersi qui integralmente trascritti.

19.3. Il quarto motivo del ricorso del Riillo è inammissibile, in quanto, da un lato, contenente una doglianza formulata dalla difesa, con riferimento ad una presunta violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., senza aver adempiuto all'onere di allegazione di dati fattuali in termini tali da consentire un efficace esercizio del sindacato di legittimità da parte di questa Corte; da altro lato, concernente una forma di inutilizzabilità non patologica di dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria, come tale superata dalla richiesta e dalla instaurazione del rito abbreviato: nel corso del quale, peraltro, non poteva evidentemente essere fatta valere la inosservanza delle disposizioni dettate dagli artt. 197 *bis* e 201 cod. proc. pen., che attengono alla veste assumibile dal dichiarante nel giudizio dibattimentale. Ciò tanto più ove si consideri che le dichiarazioni asseritamente inutilizzabili sono contenute nelle denunce e nelle querele riconducibili a iniziative spontanee della dichiarante, alle quali non sono evidente applicabili le prescrizioni del richiamato art. 63 del codice di rito.

19.4. Il nono e il decimo motivo del ricorso del Riillo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono in parte manifestamente infondati e in parte anche inammissibili.

Nei punti 8.2. e 18.2. relativi ai motivi proposti da altri ricorrenti, sono stati portati in rassegna i passaggi della motivazione della sentenza gravata nei quali i giudici di merito hanno evidenziato con chiarezza il contesto nel quale doveva essere inquadrata la vicenda relativa alla estorsione posta in essere, tra l'estate del 2011 e il gennaio del 2013, ai danni di Maria Rosa Prandelli, all'epoca amministratrice del villaggio turistico Capopiccolo di Isola di Capo Rizzuto, ed alla necessità di collegare tale iniziativa delittuosa ai programmi criminosi posti

in essere dalla locale articolazione della 'ndrangheta, essendo stati acquisiti inequivoci elementi di prova idonei a dimostrare che, a partire dal 2011, il clan degli 'isolani' era passato sotto il controllo della 'locale' di Cutro diretta da Nicolino Grande Aracri, il quale, superando i contrasti che erano sorti con gli appartenenti alle famiglie mafiose dei Dragone, degli Arena e dei Nicoscia, aveva posto Francesco Gentile a capo di quella articolazione della 'ndrangheta crotonese.

Tanto era stato corroborato non solo dalle concordanti ed intrinsecamente attendibili dichiarazioni accusatorie rese da più collaboratori di giustizia - Angelo Salvatore Cortese, intraneo al gruppo di Cutro, Giuseppe Liperoti, pure appartenente al gruppo dei Grande Aracri, il lametino Giuseppe Giampà e Giuseppe Vrenna - ma pure dal tenore di numerose intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, da cui si era avuto conferma che, tra il febbraio e l'agosto del 2013, lo stesso Nicolino Grande Aracri, in vari summit mafiosi, aveva rammentato ai presenti che c'era "stato questo problema di guerra all'epoca tra Isola e Cutro" e che essi "avevano ammazzato a tutti!" e che ora il ruolo di comando spettava proprio a lui ("il conto lo deve dare a Cutro... si deve sempre andare al Malandrino per sapere che si può fare... (...) tutti i paesi sono tutti attaccati... chiusa la guerra, sono tutto io... (...) io ho il titolo di fare tutto e sono responsabile di tutto... decido io cosa si deve fare..." -v. anche *supra* il punto 3.2.).

E' in uno di quegli incontri tra associati, del luglio del 2012 - si legge nella convincente motivazione della sentenza gravata - che, su sollecitazione del Gentile, Nicolino Grande Aracri, si era trovato a risolvere uno specifico contrasto sorto tra due affiliati alla 'ndrangheta isolana, Domenico Nicoscia e Domenico Riillo, che si stava contendendo la 'gestione' di due villaggi turistici di quella zona costiera; alcuni riferimenti espliciti avevano permesso di comprendere che uno di tali villaggi era proprio quello 'Capopiccolo', in quel periodo formalmente amministrato dalla Prandelli, della quale il Grande Aracri era arrivato ad immaginare l'eliminazione fisica ("...per sistemarla la devi solo ammazzare... onde evitare questi problemi... l'ammazziamo..."); e che il capo aveva deciso di affidare a Domenico Riillo il controllo di quella struttura recettiva da attuare mediante l'esecuzione, in forma monopolistica, di tutti i lavori di manutenzione e di gestione dei servizi all'interno del villaggio: tanto che, in quello stesso mese di luglio del 2012, Salvatore Iulis, uomo di fiducia del Nicoscia, in una telefonata intercettata dagli inquirenti aveva raccomandato al nipote Roberto Mancuso di non ostacolare in alcun modo le iniziative dei Riillo, abbandonando la privilegiata posizione di controllo del villaggio, garantita dalla 'guardiola' posta all'ingresso,

eloquentemente subito "fatta propria" da Carmine Riillo (pp. 1009 e segg., 1265-1267, sent. impugn.).

Appare, dunque, pienamente coerente a questi dati informativi oggettivi la motivazione della sentenza impugnata nella parte concernente la trattazione del delitto di estorsione aggravata contestato al capo J) della rubrica; mentre i rilievi formulati al riguardo dall'odierno ricorrente Carmine Riillo si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito da quella sentenza di merito: nella quale vi è puntuale risposta a detti rilievi, in tutto sovrapponibili a quelli già sottoposti all'attenzione della Corte territoriale. Corte di merito che ha avuto modo di affermare, con motivazione logicamente adeguata e con una rigorosa lettura delle emergenze processuali, come le denunce presentate a partire dal gennaio del 2012 dalla persona offesa Maria Rosa Prandelli - la quale aveva riferito ai carabinieri di essere vittima delle richieste estorsive che Domenico Riillo ed i componenti della famiglia di questi, il fratello Antonio, ed i figlio Carmine e Antonio, con l'avvallo del capo mafia Grande Aracri, le avevano rivolto, facendole precedere o seguire dal compimento di numerosi atti intimidatori o apertamente minacciosi, oltre che da danneggiamenti - lungi dall'essere inficiate nella loro attendibilità da alcune discutibili condotte tenute dalla donna nella gestione della 'cassa' del villaggio turistico, erano state riscontrate, in maniera tale da eliminare ogni incertezza sulla loro veridicità, non solamente dalle accertate lesioni subite dalla Prandelli e dal di lei marito in occasione di una brutale aggressione patita il 9 gennaio 2013 (allorquando i due erano stati ripetutamente colpiti da tre persone con il volto coperto da un passamontagna ed armate di bastoni, uno dei quali con un giubbotto bianco che qualche ora prima era stato notato indossato da Giuseppe Riillo, nipote di Domenico: subendo lesioni e fratture ossee giudicate dai sanitari del locale nosocomio guaribili in quarantacinque giorni!) e dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate che in quel periodo avevano visto protagonista la prevenuta (significativamente in due telefonate del giugno del 2012 la donna aveva dapprima confidato ad un amico di essere molto spaventata, ma di non volere "abbandonare tutte le sue proprietà... a questi mafiosi!"; e poi, ad altro suo amico, aveva riferito di avere difficoltà a trovare una ditta per eseguire alcuni lavori nel villaggio a causa dell'atteggiamento minaccioso assunto dai componenti della famiglia Riillo, in specie da Carmine Riillo, che un giorno era arrivato a minacciare un dipendente con una pistola); ma soprattutto dal tenore delle già indicate intercettazioni ambientali effettuate dagli inquirenti in casa del Grande Aracri, ed ancora dalle indicazioni provenienti

da Egidio Cortinovis che, subentrato alla Prandelli, oramai allontanatasi da Isola, nell'amministrazione del villaggio Capopiccolo, nel dicembre del 2014 aveva denunciato ai carabinieri di essere vittima del prepotente atteggiamento di Domenico Riillo il quale, pur non avendo alcun titolo, aveva continuato a presenziare nella struttura come se fosse stato lui l'amministratore; stabilmente fermandosi presso il bar del villaggio perché, a dire dello stesso Riillo, erano stati i condomini a chiederglielo in quanto "si sentivano protetti" dalla sua presenza; indicando le persone da assumere nel villaggio e le mansioni da affidare loro, nonché scegliendo le ditte esterne per la esecuzione di lavori vari all'interno di quel complesso immobiliare. Ciò senza neppure dimenticare la violenta aggressione che Carmine Riillo aveva attuato, unitamente ai familiari Antonio e Giuseppe Riillo, per allontanare dal villaggio Roberto Mancuso e Francesco Belsito, dipendenti del villaggio Capopiccolo, che fino a quel momento avevano svolto il ruolo di persone di fiducia della Prandelli (v. pp. 1199-1213, 1215-1293, sent. impugn.).

In tale ben definito e chiaro quadro motivazionale, non è obiettivamente riconoscibile alcun vizio di motivazione nella decisione della Corte di assise di appello di Catanzaro di condannare l'odierno ricorrente Carmine Riillo, classe '77, figlio di Domenico, per la estorsione continuata ed aggravata dall'impiego del metodo mafioso, consumata ai danni della Prandelli, la quale, dopo aver ricordato di essersi determinata, nel 2012, a non affidare alcun lavoro all'interno del villaggio a tutti coloro che facevano in qualche modo riferimento al predetto Domenico Riillo, aveva riferito di avere subito la minacciosa reazione dei predetti e, in specie, di Carmine Riillo, che il 6 febbraio 2012, con atteggiamento ingiurioso e minatorio, l'aveva affrontata pretendendo di essere 'riassunto' all'interno della struttura; situazione di sistematica intimidazione che si era conclusa nel gennaio del 2013 con la violenta aggressione fisica attuata da Giuseppe Riillo ed altri due giovani col volto travisato ai danni della Prandelli e del di lei coniuge.

Espressione del tentativo di proporre una inammissibile lettura alternativa della vicenda è quello operato dalla difesa di voler sostenere che il ricorrente si sarebbe esclusivamente attivato per fare valere i suoi diritti di lavoratore subordinato, che asseritamente erano stati violati dalla amministratrice del villaggio *de quo*: apparendo ininfluenti, a fronte del compendio probatorio delineato dalla Corte catanzarese anche a dimostrazione del collegamento tra la commissione della estorsione in esame e l'operatività delle varie articolazioni crotonesi della 'ndrangheta, sia il fatto che due soli testi, il Flotta e il Mazzei, avessero escluso di essere stati minacciati da componenti della famiglia Riillo;

sia la documentazione prodotta dalla difesa con le memorie a sostegno del ricorso.

Né nella decisione dei giudici di merito è riconoscibile alcuna violazione di norme di diritto penale sostantivo, poiché la stessa – anche a voler astrattamente ipotizzare che Carmine Riillo avesse agito con l'intenzione personale di fare valere un qualche suo diritto – appare conforme tanto all'orientamento nettamente prevalente della giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale il delitto di estorsione è configurabile quando la condotta minacciosa o violenta, anche se finalisticamente orientata al soddisfacimento di un preteso diritto, si estrinsechi non in comportamenti blandamente persuasivi bensì in condotte esorbitanti ogni ragionevole limite e, in particolare, nella costrizione della vittima attraverso l'annullamento della sua capacità volitiva (in questo senso, tra le molte, Sez. 2, n. 36928, Maspero, Rv. 273837); quanto nel consolidato indirizzo esegetico secondo il quale, in tema di estorsione, integra la circostanza aggravante del c.d. metodo mafioso, prevista dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991, la condotta di chi usa inequivoche minacce per pretendere dalla persona offesa un *facere*, tenendo comportamenti che, anche per il contesto territoriale, oltre che per le forme di esplicazione, rendano evidente alla vittima di essere condotte rafforzate nella loro capacità intimidatoria per il fatto di essere collegabili alla operatività di una organizzazione criminale di stampo mafioso (in questo senso, tra le tante, Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016, dep. 2017, Gallo, Rv. 268759).

19.5. Sono invece fondati il quinto e il sesto motivo del ricorso del Riillo, nel cui esame resta assorbito quello dei connessi settimo e ottavo motivo, nonché quello del collegato undicesimo motivo attinente al trattamento sanzionatorio.

La motivazione della sentenza impugnata presenta una evidente forzatura argomentativa, in quanto desume la prova della esistenza della stabile adesione del prevenuto alla associazione per delinquere di stampo mafioso contestata al capo C), in specie alla articolazione della 'ndrangheta coincidente con la 'locale' di Isola di Capo Rizzuto, pure collegata alla 'locale' di Cutro, sostanzialmente dal solo fatto della commissione da parte dello stesso imputato del reato di estorsione ai danni della Prandelli nella forma aggravata dall'impiego del metodo mafioso.

In questa ottica è palese la incongruenza di una motivazione che, pur riconoscendo la piena attendibilità dei collaboratori di giustizia, che però avevano parlato della affiliazione alla 'ndrangheta del solo Domenico Riillo, padre dell'odierno ricorrente, e dei rapporti esistenti tra il predetto genitore e il capo

della cosca Nicolino Grande Aracri, ha finito per affermare la colpevolezza del figlio Carmine Riillo sulla base della sola constatazione della sua "frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela", della sua appartenenza ad "un nucleo criminale volto... all'affermazione del monopolio sulle attività economiche all'interno di quel villaggio" e del fatto di essere "braccio operativo del padre Domenico": circostanze, ai fini che qui rilevano, dalla valenza dimostrativa non conducente, probatoriamente troppo 'deboli' per poter fondare un giudizio di colpevolezza del prevenuto in ordine, oltre alla commissione da parte dell'interessato di un probabile reato scopo, ad una sua fattiva e stabile compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale cioè da implicare, più che un mero "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicitazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (così Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; in questo senso, a proposito dei limiti per la valorizzazione indiziaria delle semplici relazioni di parentela o di affinità ai fini della prova dell'appartenenza all'associazione mafiosa, Sez. 2, n. 19177 del 15/03/2013, Vallelonga, Rv. 255828).

La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata per Carmine Riillo, classe '77, con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro che, nel nuovo giudizio, colmerà l'indicata lacuna motivazionale.

20. Ritiene la Corte che il ricorso di Antonio Salerno vada rigettato.

20.1. Il primo motivo del ricorso è infondato per le ragioni sopra esposte nei punti 1.1. e 1.2., al cui contenuto è sufficiente fare rinvio.

20.2. Il secondo e il terzo motivo del ricorso del Salerno sono inammissibili perché presentati per formulate, in pratica, solo censure di fatto, in quanto dirette ad ottenere una diversa lettura degli elementi di prova acquisiti rispetto a quella che di tali dati avevano prescelto i giudici di merito. I quali, con motivazione adeguata e priva di vizi di manifesta illogicità, hanno puntualizzato come la colpevolezza del prevenuto in relazione al delitto associativo addebitatogli fosse stata provata, oltre che dalle attendibili dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia Angelo Salvatore Cortese e Giuseppe Liperoti, i quali lo avevano indicato come un affiliato alla 'locale' di 'ndrangheta di Cutro, con il ruolo di 'sentinella' del capo clan Nicolino Grande Aracri (del quale era diventato "occhi e orecchi") – deposizioni significativamente concordanti anche sull'esistenza di un contrasto insorto tra il Salerno e altri

sodali – dall'accertato compito svolto dal Salerno per 'bonificare' la vettura del Grande Aracri, all'interno della quale aveva trovato una 'cimice' per le captazioni; ma soprattutto dal contenuto di una specifica intercettazione ambientale registrata nel gennaio del 2013 in casa del capo cosca, il quale aveva convocato i suoi più fidati affiliati per discutere di come controllare la gestione amministrativa dei rifiuti nel comune di Cutro: incontro al quale era stato significativamente invitato a presenziare anche il Salerno che, tra l'altro, era intervenuto per suggerire al Grande Aracri di attivarsi per sostituire il segretario comunale di quel periodo con altra persona di fiducia della cosca. Emergenza, questa, che la Corte distrettuale ha convincentemente ritenuto di lapalissiana valenza dimostrativa, anche per la successiva denuncia resa ai carabinieri, nel marzo del 2013, dall'allora sindaco e da un assessore di Cutro che, nel riferire di quel tentativo di 'infiltrazione mafiosa' nella gestione del servizio di raccolta comunale dei rifiuti, avevano indicato proprio il Salerno come la persona che, dopo un incendio appiccato ad un'isola ecologica del comune, aveva eloquentemente 'avvicinato' l'assessore per anticipare che Nicolino Grande Aracri voleva parlargli di quell'appalto di servizi: e ciò senza che la capacità probatoria della considerata intercettazione fosse stata inficiata dal fatto che, nella parte finale della citata riunione, il Grande Aracri e il Salerno avessero discusso anche dell'acquisto di una cappella cimiteriale (pp. 859-875, sent. impugn.).

20.3. Il quarto motivo del ricorso del Salerno è infondato per le considerazioni già delineate nel punto 3.3., da intendersi qui integralmente trascritto.

20.4. Manifestamente infondato è, infine, il quinto e ultimo motivo del ricorso presentato nell'interesse del Salerno, il quale ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito aveva esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento o del diniego delle circostanze attenuanti: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito aveva ritenuto ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche il comportamento tutt'altro che marginale tenuto dall'imputato nella vicenda esaminata e la oggettiva gravità dei fatti accertati (v. p. 875, sent. impugn.).

21. Ritiene la Corte che il ricorso di Giovanni Benedetti Stranieri vada rigettato.

21.1. Il primo gruppo di motivi del ricorso dello Stranieri, nella parte in cui è stata prospettata la inutilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni per la violazione delle richiamate disposizioni del codice di rito, è infondato.

Costituiscono *ius receptum* nella giurisprudenza di questa Corte i principi secondo i quali l'art. 103, comma 5, cod. proc. pen., nel vietare le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, mirando a garantire l'esercizio del diritto di difesa, ha ad oggetto le sole conversazioni o comunicazioni relative agli affari nei quali i legali esercitano la loro attività difensiva, e non si estende, quindi, alle conversazioni che integrino esse stesse reato, quali, ad esempio, le attività esulanti dal mandato difensivo, idonee a provare l'intraneità del ricorrente ad una associazione di stampo mafioso, concretizzatesi nella formulazione di suggerimenti forniti al cliente circa le modalità per eludere le indagini (in questo senso, *ex multis*, Sez. 2, n. 43410 del 06/10/2015, Bellocco, Rv. 265096); e che, in ogni caso, le garanzie previste dall'art. 103 cod. proc. pen. si applicano esclusivamente nei confronti di colui che rivesta la qualità di difensore in forza di specifico mandato conferitogli nelle forme di legge ed a condizione che i predetti soggetti non siano sottoposti a indagine (così Sez. 6, n. 8295 del 09/11/2018, dep. 2019, Santimone, Rv. 275091; anche arg. ex Sez. 5, n. 12155 del 05/12/2011, dep. 2012, Ranieri, Rv. 252147; Sez. 2, n. 31177 del 16/05/2006, Marsala, Rv. 234858).

Di tali criteri ermeneutici la Corte di assise di appello di Catanzaro ha fatto corretta applicazione evidenziando come le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni che lo avevano visto protagonista, avevano riguardato i compiti che lo Stranieri aveva svolto in chiara violazione dei suoi doveri professionali, mettendo stabilmente a disposizione la propria attività in favore degli affiliati alla 'locale' di 'ndrangheta di Cutro e, in specie, del suo capo Nicolino Grande Aracri.

21.2. Lo stesso primo gruppo di motivi del ricorso dello Stranieri, nonché gli altri quattro gruppi di motivi della medesima impugnazione, nella parte in cui sono stati ipotizzati vizi di motivazione, contengono la rappresentazione di ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

Lo Stranieri, infatti, ha formulato una serie di censure che si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito

dalla sentenza di merito, nella quale è presente una adeguata replica a quei rilievi. Avendo la Corte distrettuale, con motivazione logicamente esauriente e con una rigorosa e condivisibile esegesi delle emergenze processuali, chiarito quale fosse il significato da dare al testo trascritto delle intercettazioni ambientali, rispetto al quale le mere prospettazioni alternative non superano il vaglio preliminare di ammissibilità; essendo stato chiarito in maniera perspicua che:

- lo Stranieri, iscritto all'albo degli avvocati, era stato presentato ai familiari di Nicolino Grande Aracri, nel luglio del 2012, da una giornalista, tale Grazia Veloce, che a più riprese era stata intercettata nel mentre aveva offerto la sua disponibilità per risolvere problemi dei componenti di quella famiglia;
- che nel settembre del 2012, quando non aveva ricevuto alcun mandato difensivo, dopo che vi era stato un incontro di Nicolino Grande Aracri in carcere con i suoi familiari, il professionista si era interessato per fare ottenere a Giovanni Abramo, detenuto in carcere perché imputato per l'omicidio Dragone, un trasferimento presso altro istituto di detenzione, trasferimento che non era stato possibile per gli ostacoli posti dall'autorità giudiziaria requirente catanzarese;
- nel gennaio del 2013 lo Stranieri si era recato a Cutro per incontrare i familiari di Nicolino Grande Aracri, verosimilmente perché aveva dato la disponibilità ad influire sugli esiti dell'imminente processo in cassazione riguardante l'imputazione dell'Abramo; nelle settimane successive lo Stranieri e sua sorella, anch'ella avvocato, avevano parlato al telefono di somme di denaro necessarie per quella operazione, raccomandandosi di non parlare con chiamate telefoniche con la figlia del Grande Aracri, preoccupati che questa potesse avere l'apparecchio "sotto controllo" da parte degli inquirenti;
- il 6 marzo 2013 lo Stranieri aveva presenziato all'udienza in cui era stato trattato il processo riguardante l'Abramo, ed aveva poi appreso dall'Aiello (che è bene ricordare, era uno dei componenti di quel sodalizio criminale, che lo Stranieri avrebbe, in altra conversazione captata dagli inquirenti, definito come "il porta ordini del boss detenuto") l'esito positivo del giudizio;
- ad aprile del 2013, dopo essersi nuovamente recato in casa dei Grande Aracri, lo Stranieri aveva confidato alla sorella di non aver ricevuto ancora il compenso e di avere fatto una "figura di merda con l'avvocato e con il giudice", lasciando così intendere quale fosse la destinazione, almeno in parte, di quel denaro; riferimento ad un magistrato della Cassazione che lo Stranieri aveva fatto anche successivamente in un'altra telefonata con una persona rimasta non identificata; in seguito era stato l'Aiello a chiarire allo Stranieri che presto gli sarebbe stato

dato il denaro "per lui e... per l'altro della Cassazione", importo per "questo magistrato importante" che l'odierno ricorrente aveva quantificato in "5.000 euro";

- nel giugno del 2013 lo Stranieri, pienamente consapevole di discutere con il "braccio destro di Nicolino Grande Aracri, capo di una cosca di 'ndrangheta", sempre senza aver ricevuto dall'interlocutore alcun mandato, aveva suggerito a Alfonso Diletto (altro affiliato a quel clan mafioso) cosa fare per evitare che una società, alla cui gestione il Diletto era interessato, potesse 'cadere' sotto l'attenzione dell'autorità giudiziaria reggiana;

- in seguito lo Stranieri, sempre senza aver ricevuto alcun mandato professionale dall'interlocutore, aveva incontrato l'Aiello dandogli una serie di consigli, tra l'altro raccomandandogli di distruggere una serie di documenti, per eludere le investigazioni alle quali lo 'ndranghetista poteva essere sottoposto;

- nel luglio del 2013, quando aveva ricevuto il mandato difensivo da Nicolino Grande Aracri, lo Stranieri si era recato presso il carcere di Bari per incontrare il cliente detenuto, dal quale, nel corso del lungo colloquio, aveva ricevuto indicazioni evidentemente da portare all'esterno, come comprovato dal fatto che il Grande Aracri gli aveva parlato a bassa voce di una cospicua somma di denaro da chiedere a qualcuno ("che fine hanno fatto i soldi... chiedere che fine hanno fatto i sei milioni di euro..." -- "...va bene, glielo dico io...") oppure gli aveva scritto qualcosa su un foglietto, subito dopo cancellandone il contenuto.

Dati oggettivi, questi, idonei anche a riscontrare *ab estrinseco* le attendibili dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuseppe Liperoti che, affiliato al clan 'ndranghetistico di Cutro e stretto congiunto dei Grande Aracri, aveva ricordato di avere partecipato ad una serie di incontri nel corso dei quali l'avvocato Corda -- già condannato per concorso esterno in associazione mafiosa -- e Francesco Aiello, altro appartenente a quella cosca mafiosa, avevano discusso della possibilità di trovare una 'strada' per ottenere il "ribaltamento" in Cassazione della sentenza con cui Giovanni Abramo era stato condannato per l'omicidio Dragone, e che, in quella occasione, l'Aiello aveva fatto espressamente riferimento alla figura dell'avvocato Stranieri di Roma, che pure era stato incaricato per realizzare quel proposito delittuoso.

21.3. Appaiono non condivisibili le ulteriori doglianze formulate in termini di violazione di legge che, presenti nei gruppi di motivi dal secondo al quinto della elencazione sopra riprodotta, possono essere esaminati congiuntamente per la loro evidente stretta connessione.

Alla luce delle innanzi delineate emergenze processuali, i giudici di merito avevano chiarito come la condotta dello Stranieri avesse integrato gli estremi del contestato reato di concorso esterno in associazione mafiosa, tenuto conto che spesso agendo senza aver ricevuto alcun mandato difensivo dai propri interlocutori, oppure travalicando i limiti impostigli dal mandato ricevuto, aveva fornito in piena e volontaria consapevolezza uno stabile e non occasionale, importante contributo alla vita e al funzionamento della considerata associazione di stampo mafioso, rafforzandone la operatività in un momento di crisi dovuta allo stato di detenzione del suo capo, Nicolino Grande Aracri, dando suggerimenti per eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria, fornendo la disponibilità a portare all'esterno del carcere messaggi e richieste provenienti dal capo clan, offrendo il proprio contributo per influire illecitamente sugli esiti di procedimenti penali (pur non risultando pienamente comprovata l'esistenza di una reale iniziativa corruttiva).

Tale lettura delle carte processuali, che non appare affatto inficiata dall'ammissione, presente nella motivazione della sentenza gravata, della possibilità che lo Stranieri avesse potuto millantare nei confronti dei suoi interlocutori qualche "conoscenza romana" (poiché integra la materialità del concorso esterno anche l'attività del professionista che, in esecuzione di una promessa fatta ai vertici della associazione mafiosa, assicuri il suo concreto impegno nella irregolare gestione di un procedimento giudiziario, posto che il sodalizio si rafforza comunque per effetto di quel contributo, non essendo necessaria che i propositi delittuosi siano stati realmente realizzati: così, con riferimento ad una fattispecie assimilabile, Sez. 5, n. 16493 del 20/04/2006, Prinzivalli, Rv. 234457), appare coerente con gli orientamenti interpretativi che in materia sono stati formulati dalla giurisprudenza di legittimità: secondo i quali assume il ruolo di "concorrente esterno" in un'associazione mafiosa il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'*"affectio societatis"*, fornisce – come nella fattispecie si è accertato essere avvenuto – un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo espliciti un'effettiva rilevanza causale e, quindi, si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (in questo senso Sez. 6, n. 33885 del 18/06/2014, Marcello, Rv. 260178; conf. Sez. 1, n. 28225 del 09/05/2014, Dell'Utri, Rv. 260940; Sez. 6, n. 8674 del 24/01/2014, Imbalzano, Rv. 258807).

Quanto, poi, alla specifica veste professionale del ricorrente, la decisione appare in linea con l'indirizzo esegetico già seguito da questa Corte, che ha avuto modo di rimarcare come, in tema di associazione di tipo mafioso, l'avvocato che, senza limitarsi a fornire al proprio cliente-associato consigli, pareri ecc. mantenendosi nell'ambito di quanto legalmente consentito, si trasformi in un "consigliori" della cosca, assicurando un'assistenza tecnico-legale finalizzata a suggerire sistemi e modalità di elusione fraudolenta della legge, risponde certamente del delitto di concorso esterno, e persino di quello di partecipazione all'associazione, qualora ricorrano gli ulteriori presupposti della "*affectio societatis*" e dello stabile inserimento nella struttura organizzativa del sodalizio (in questo senso Sez. 2, n. 17894 del 08/04/2014, Alvaro, Rv. 259257). Ciò anche perché, si è sottolineato, integrano gli estremi della condotta di concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso pure le prestazioni rese da un professionista del settore legale le quali, pur astrattamente dovute in favore di chiunque ne faccia richiesta, devono essere rifiutate allorché di esse possa ragionevolmente ritenersi che riguardano atti od operazioni illecite compiute da soggetti mafiosi (in questo senso, in relazione alle prestazioni di un notaio, Sez. 6, n. 13910 del 06/02/2004, Credentino, Rv. 229213).

22. Ritiene la Corte che il ricorso di Romolo Villirillo vada rigettato.

22.1. Il primo, il secondo ed il quinto motivo del ricorso del Villirillo sono infondati per le ragioni rappresentate rispettivamente nei punti 1.1. e 1.2., 5.3, e 3.3., al cui contenuto si fa rinvio.

22.2. Il terzo e il quarto motivo, strettamente collegati tra loro e perciò esaminabili congiuntamente, sono inammissibili in quanto diretti ad ottenere una diversa lettura delle emergenze processuali e, in specie, del contenuto delle intercettazioni versate in atti. Elementi di conoscenza sulla base delle quali la Corte di assise di appello, con motivazione esauriente e logicamente adeguata, ha desunto l'affermazione di colpevolezza del prevenuto in ordine al delitto associativo contestatogli, evidenziando come le puntuali ed attendibili dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Angelo Salvatore Cortese e Giuseppe Giampà, che avevano indicato il Villirillo come un imprenditore intraneo al gruppo criminale diretto da Nicolino Grande Aracri, nell'interesse del quale aveva gestito ingenti investimenti di denaro, avessero trovato riscontro nel contenuto

delle disposte intercettazioni ambientali: captazioni che avevano comprovato che, nell'agosto del 2012, il Grande Aracri, parlando con altri sodali, aveva considerato il Villirillo – che all'epoca sperava di poter beneficiare della 'protezione' del fratello del capo, Ernesto Grande Aracri (per il quale "Romuluzzo è un ragazzo bravo...") – responsabile di un ammanco di soldi da lui in precedenza stabilmente e continuativamente investiti nella commercializzazione dei videogiochi gestita con pregiudicati lucani, soldi appartenenti alla cosca, e lo aveva minacciato di morte per il caso in cui non avesse restituito il maltolto ("...ha usato pure certi soldi dei nostri... gli ho detto, se tu non sistemi il problema nostro, no? Noi ti dobbiamo ammazzare..."); il Villirillo si era impegnato a restituire quanto dovuto, anche consegnando degli assegni, che formalmente avevano come beneficiario tal Sestito, al sodale Franco Aiello, ma nel febbraio del 2013 Nicolino Grande Aracri ne aveva decretato l'uccisione. Debiti del Villirillo del quale avevano pure discusso lo Stranieri, avvocato stabilmente 'a disposizione' del gruppo 'ndranghetistico in parola, e l'affiliato Aiello al quale il primo aveva raccomandato di disfarsi, prima che i carabinieri potessero eseguire nei suoi confronti una perquisizione domiciliare, della documentazione che aveva ricevuto e che legava l'intera operazione al Grande Aracri (v. pp. 947-980, sent. impugn.).

Quanto alla esclusione della ricorrenza di alcuna delle indicate violazioni di legge, valgono in questa sede le valutazioni già esposte nell'esame di analoghi motivi di altro ricorrente nel punto 6.4.

22.3. Il sesto motivo del ricorso del Villirillo è manifestamente infondato, in quanto il prevenuto ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito aveva esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Nella specie, del tutto legittimamente e con motivazione congrua, dunque non censurabile in questa sede, la Corte di merito ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche il precedente penale per estorsione aggravata dall'art. 7 legge n. 203 del 1991 e la oggettiva gravità dei fatti accertati a suo carico nel presente processo. D'altro canto, è consolidato l'indirizzo giurisprudenziale per il quale, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento

sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso che si prospetta come identico sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali, cosa che nella fattispecie non è accaduto (così, tra le diverse, Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane e altri, Rv. 252880).

23. Al rigetto o alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi innanzi considerati conseguono, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei relativi ricorrenti al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento e, per quelli i cui atti di impugnazione sono stati considerati inammissibili, anche al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Riillo Carmine, classe '77, limitatamente al capo C) e rinvia per nuovo giudizio su tale capo ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso del Riillo. Rigetta i ricorsi di Aiello Francesco, Celi Giuseppe, Diletto Alfonso, Diletto Michele, Diletto Salvatore, Gentile Francesco, Gerace Salvatore, Grande Aracri Antonio, Grande Aracri Ernesto, Grande Aracri Nicolino, Greco Angelo, Lamanna Francesco, Maletta Antonio, Martino Luigi, Nicoscia Domenico, Salerno Antonio, Stranieri Benedetto Giovanni e Villirillo Romolo, che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibili i ricorsi di Arena Pasquale, Cristofaro Dario e Mauro Francesco, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/06/2019